

312.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 18 LUGLIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missioni</b> . . . . .	19497	<b>BORRI, Relatore per la maggioranza</b> . . . . .	19529
		19538, 19551, 19563, 19567	
<b>Disegni di legge:</b>		<b>BOZZI</b> . . . . .	19527, 19537, 19549
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	19497	<b>CERQUETTI</b> . . . . .	19545, 19547
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . . . .	19568	<b>COSTA</b> . . . . .	19507, 19518, 19530, 19534, 19540
		19544, 19545, 19555, 19556, 19558	
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):</b>		19561, 19563, 19564, 19567, 19568	
<b>Disciplina delle locazioni di immobili urbani (approvato dal Senato) (1931);</b>		<b>DELFINO</b> . . . . .	19505, 19530, 19539, 19540, 19544
<b>ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);</b>		19551, 19555, 19563, 19564, 19568	
<b>LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);</b>		<b>GALASSO</b> . . . . .	19515, 19525, 19556, 19561
<b>BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166) . . . . .</b>	19504	<b>GORLA MASSIMO</b> . . . . .	19518, 19525, 19530, 19549
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	19504, 19530, 19539, 19544, 19551	19555, 19556, 19564, 19565, 19568	
19555, 19556, 19563, 19564, 19568		<b>GUARRA</b> . . . . .	19508, 19527, 19529, 19530, 19537
<b>BAGHINO</b> . . . . .	19546	19539, 19544, 19548, 19551, 19561, 19564	
		<b>MELLINI</b> . . . . .	19509, 19521, 19528, 19530, 19538
		19544, 19550, 19556, 19562, 19564	
		<b>MENICACCI</b> . . . . .	19531, 19536, 19565
		<b>RAFFAELLI</b> . . . . .	19567
		<b>SALVATORE</b> . . . . .	19514, 19548
		<b>SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</b> . . . . .	19507, 19530, 19539
		19551, 19563, 19567	
		<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> . . . . .	19514
		<b>Proposta di legge costituzionale (Annunzio)</b> . . . . .	19514
		<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	19568

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

	PAG.		PAG.
<b>Interrogazioni (Svolgimento):</b>		<b>Ministro della sanità</b> (Trasmissione di documento) . . . . .	19497
PRESIDENTE . . . . .	19498	<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978</b> (Comunicazione) . . . . .	19515
CORÀ, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	19498, 19499, 19502	<b>Votazioni segrete</b> . . . . .	19510, 19540, 19551
COSTAMAGNA . . . . .	19504	<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> . . . . .	19568
FUSARO . . . . .	19499	<b>Ritiro di un documento del sindacato ispettivo</b> . . . . .	19572
PRETI . . . . .	19503		
TRIVA . . . . .	19500		
<b>Corte dei conti</b> (Trasmissione di documento) . . . . .	19515		
<b>Dimissioni di un deputato:</b>			
PRESIDENTE . . . . .	19497		

**La seduta comincia alle 11.**

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 luglio 1978.

(È approvato).

#### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Martinelli, Martini Maria Eletta e Pisoni sono in missione per incarico del loro ufficio.

#### **Dimissioni di un deputato.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Martino Bardotti in data 10 luglio 1978 ha inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

« Onorevole Presidente,

in riferimento alla lettera del 12 giugno 1978, n. 780612120/PI/1088, con la quale mi comunica che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 31 maggio ultimo scorso, ha dichiarato la incompatibilità della carica di presidente della Banca toscana con il mandato parlamentare, mi permetto informarLa che ho deciso di optare per l'incarico suddetto e di rinunciare al mandato parlamentare.

Con ossequi

« Firmato: MARTINO BARDOTTI ».

È con vivo rammarico che la Camera vede allontanarsi il deputato Bardotti; a lui va l'espressione della più viva simpatia e l'augurio di buon lavoro nella nuova

carica, in cui egli porterà il contributo della sua intelligenza e della sua preparazione.

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

#### **Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

##### *II Commissione (Interni):*

« Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, concernente interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria » (2319) (con parere della I e della XIII Commissione);

##### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi alla Mediocredito centrale nonché concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227 » (approvato dal Senato) (2318) (con parere della III, della V e della XII Commissione).

#### **Trasmisione dal ministro della sanità.**

PRESIDENTE. Il ministro della sanità ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la rela-

zione sull'attività svolta dall'Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca nell'esercizio 1976 e la relativa documentazione.

Tale documento sarà trasmesso alla Commissione parlamentare competente.

### Svolgimento di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella degli onorevoli Fusaro, Bernardi, Pezzati, Manfredi Manfredi, Zolla, Giordano e Tantalo, al ministro del tesoro, « per conoscere quali iniziative egli intenda assumere affinché gli istituti di credito predispongano idonei strumenti di difesa ed eventualmente servizi di vigilanza per impedire che il servizio delle cassette di sicurezza sia esposto così gravemente, come dimostrano gli episodi con troppa frequenza ripetutisi negli ultimi tempi, all'offesa dei malviventi. L'opera di custodia delle cassette di sicurezza da parte degli istituti di credito costituisce, infatti, un servizio di notevole importanza e per le sue caratteristiche, deve garantire al cittadino una affidabilità pressoché assoluta. Si chiede dunque di conoscere se e come ritenga il ministro di intervenire affinché gli istituti di credito adeguino i mezzi di difesa del servizio stesso alle mutate possibilità tecnologiche a disposizione della malavita, al fine di rispettare pienamente l'impegno assunto contrattualmente di garantire "la idoneità e la custodia dei locali e l'integrità della cassetta" » (3-01657).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

**CORA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Con l'interrogazione in oggetto si chiedono elementi informativi circa le iniziative che si intendono assumere affinché gli istituti di credito predispongano idonei strumenti di difesa ed eventualmente servizi di vigilanza per impedire che il servizio delle cassette di sicurezza sia esposto all'offesa dei malviventi.

Si deve preliminarmente precisare che il servizio bancario delle cassette di sicurezza è un atto organizzato dalle aziende di credito in piena autonomia ed è gestito in regime privatistico, essendo disciplinato solo dalle disposizioni del codice civile (articoli 1839 e 1841) oltre che da norme bancarie uniformi predisposte dall'Associazione bancaria italiana.

Soltanto le casse rurali ed artigiane, ai sensi dell'articolo 18 del testo unico che le riguarda, per istituire il servizio in parola devono munirsi della preventiva autorizzazione della Banca d'Italia, che cura il rilascio dei relativi provvedimenti a quelle aziende che abbiano predisposto idonee misure di sicurezza.

Ciò posto, si fa presente che nell'ambito della lotta contro la criminalità, da tempo intrapresa dal Governo, sono da annoverare anche le misure dirette a prevenire i reati che vengono commessi in danno delle aziende di credito.

Per migliorare tali misure di prevenzione ed ottenere proficui risultati, con specifico riferimento al servizio delle cassette di sicurezza, si rende noto che presso il Ministero dell'interno è in fase di avanzata elaborazione un apposito schema di disegno di legge che, tra l'altro, prevede l'obbligo, per gli istituti bancari che esplicano tale servizio, di adottare particolari misure di protezione e prevenzione nei relativi locali. La finalità cui si ispira lo schema del provvedimento consiste nel fronteggiare più efficacemente fatti criminosi del tipo di quelli recentemente perpetrati evitando, nel contempo, i danni che ne deriverebbero agli utenti.

Si assicura, comunque, che il Ministero è perfettamente consapevole del problema e non mancherà di svolgere nelle sedi più opportune tutte le iniziative di propria competenza volte ad impedire la consumazione di ogni possibile azione criminosa in pregiudizio degli istituti di credito e a fornire la più ampia garanzia di affidabilità ai cittadini che si avvalgono del servizio delle cassette di sicurezza.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fusaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**FUSARO.** Mi auguro che le assicurazioni fornite dall'onorevole sottosegretario possano corrispondere alla realtà e mi dichiaro, quindi, soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Segue l'interrogazione degli onorevoli Triva, Palopoli, Abbiati Dolores, Arnone, Berlinguer Giovanni, Bisignani, Sandomenico, Tessari Giangiacomo, Brusca, Carloni, Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Giovagnoli Angela, Marraffini e Milano De Paoli Vanda, ai ministri della sanità, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, « per conoscere — premesso: che gli ospedali versano in gravi difficoltà finanziarie, che ne compromettono i livelli di assistenza e che ne accrescono gli stessi costi di gestione, per il fatto in particolare che a tutt'oggi le quote del fondo nazionale ospedaliero che affluiscono ad essi sono riferite ai costi definiti per il 1974, di gran lunga inferiori a quelli reali; che in occasione dell'approvazione della legge 8 agosto 1977, n. 565, con la quale il fondo nazionale ospedaliero è stato adeguato ai costi definiti dal CIPE per gli anni 1975 e 1976, il Governo, accogliendo un ordine del giorno della Commissione sanità, si impegnava a garantire l'erogazione immediata di 1.100 miliardi e comunque la erogazione dei 1.650 miliardi stanziati complessivamente dalla legge entro il 30 settembre 1977; a liquidare alle regioni gli oneri finanziari sostenuti da queste rate del fondo; e a determinare entro il luglio 1977 l'ammontare del fondo per l'esercizio 1977; ha dichiarato recentemente in Commissione che l'erogazione agli ospedali dei 1.650 miliardi non è ancora stata avviata e che i primi 1.100 miliardi saranno presumibilmente erogati solo entro il 15 ottobre —: quali siano i motivi della inadempienza del Governo rispetto agli impegni assunti con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato, in particolare in riferimento alla mancata erogazione dei primi 1.100 miliardi dello stanziamento, e se ritengano di provvedere a tale erogazione con la massima urgenza; quali tempi siano previsti per l'erogazione dei rimanenti 550 miliardi e per la liquidazione alle regioni degli oneri derivanti dalle anticipazioni da esse sostenute; se ritengano di dover convocare nel più breve tempo il CIPE perché deliberi sull'ammontare del fondo nazionale ospedaliero per il 1977 e di proporre tempestivamente, secondo le indicazioni formulate nell'ordine del giorno della Commissione sanità prima richiamato, i conseguenti strumenti legislativi necessari per la rapida erogazione dell'intera quota del fondo relativa all'esercizio 1977 » (3-01663).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

**CORA, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Gli onorevoli interroganti hanno chiesto, ormai da molto tempo, puntuali informazioni in ordine all'erogazione alle regioni dei 1.650 miliardi di lire stanziati dalla legge 8 agosto 1977, n. 565, per l'adeguamento del fondo nazionale di assistenza ospedaliera ed alla determinazione da parte del CIPE del fabbisogno dello stesso fondo per il 1977.

Rispondo anche per delega del ministro della sanità. La somma di lire 1.650 miliardi, prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 565, quale integrazione del fondo nazionale è stata interamente assegnata ed erogata alle regioni. In attuazione, infatti, del disposto dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 565, si è provveduto ad emettere i decreti ministeriali, con i quali risulta assegnato al capitolo n. 1586 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con decreti del 14 ottobre, del 1° dicembre, del 17 dicembre, un totale di 1.650 miliardi di lire.

Sullo stanziamento complessivo del citato capitolo n. 1586 del Ministero della sanità sono stati poi emessi i decreti interministeriali della sanità e del tesoro per l'assegnazione e per il pagamento alle regioni del contributo complessivo del predetto importo di lire 1.650 miliardi che, per completezza di esposizione, elenco qui di seguito: decreto interministeriale del 7

dicembre per un importo di 249 miliardi di lire; decreto interministeriale sempre del 7 dicembre per un importo di 100 miliardi; decreto interministeriale del 27 dicembre per un importo di 350 miliardi; decreto interministeriale del 27 dicembre per altri 350 miliardi; decreto interministeriale del 28 dicembre per un importo di 599 miliardi, per un totale di 1.650 miliardi.

In ordine, poi, alla determinazione del fondo nazionale di assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978, riferisco che il CIPE ha formalmente espresso il proprio parere nella seduta del 23 dicembre 1977, definendo il fabbisogno del fondo medesimo per i suddetti anni nelle misure, rispettivamente, di 4.515 e 5.135 miliardi di lire, di cui il 95 per cento da erogare prontamente alle regioni nei relativi esercizi, con l'accantonamento dell'ulteriore 5 per cento come riserva. Pertanto, a partire dallo scorso gennaio, la quota erogata alle regioni per l'assistenza ospedaliera è stata elevata a lire 406 miliardi mensili.

In relazione a tale provvedimento del CIPE, il Governo si è dato carico di presentare alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 2263, con il quale si provvede ad integrare l'apporto previsto al secondo comma, punto 6, dell'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 376, per un importo di lire 1.085 miliardi limitatamente all'anno 1978.

Posso anticipare, fin d'ora, che il Governo sta predisponendo opportuni emendamenti al disegno di legge sopra richiamato, intesi, fra l'altro, ad aumentare detto contributo da lire 1.085 miliardi a lire 2.683 miliardi per il biennio 1977-78.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Triva ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**TRIVA.** Il sottosegretario ha riconosciuto che la sua risposta sarebbe stata tardiva, dal momento che si riferiva ad un fondo già erogato da molto tempo. Quindi, la tempestività, anche in questa occasione, ha mostrato la corda, rendendo quasi inutile la risposta.

La risposta rivela la lentezza nell'attribuzione delle somme e delle risorse, e

non rivela soltanto un inadeguato funzionamento dell'apparato statale. Tale lentezza si traduce in un carico pesante per la spesa sanitaria, che poi viene sistematicamente messa sul banco degli accusati, ignorando e tacendo sempre che sulla stessa gravano circa 400-500 miliardi annui per interessi passivi dovuti esclusivamente a ritardati pagamenti o ad inadeguata consistenza del fondo.

Anche l'ultimo provvedimento legislativo annunciato dal Governo, non ancora stampato, che reca il numero 2263, rivela una inadeguata attenzione al meccanismo legislativo, in quanto esso sana il 1978, ma mantiene fermo lo scoperto del 1977. Con questo rincorrersi continuo di scoperti di cassa e di fondi inadeguati, continuiamo ad aggravare pesantemente la situazione degli ospedali.

Prendiamo atto dell'annuncio del Governo che finalmente in questa occasione, alla vigilia dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, si provvederà ad azzerrare la situazione ed a partire dal 1978 senza oneri ulteriori per interessi passivi che così gravemente incidono sulla spesa ospedaliera, e restiamo in attesa dell'appuntamento sia per la legge, sia per gli emendamenti che il Governo ha annunciato di voler presentare.

Quindi, siamo parzialmente soddisfatti; esprimeremo completa soddisfazione se con una maggiore tempestività (cosa che è avvenuta nel passato) si provvederà a correggere questa anomala situazione onerosa per la finanza pubblica e per la spesa sanitaria.

**PRESIDENTE.** Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente:

Preti, al ministro del tesoro, « per sapere se non ritenga opportuno provvedere d'urgenza a disporre affinché la Banca d'Italia stampi per conto dello Stato biglietti del valore di 50, 100 e 200 lire, tenendo presente che in passato la banca stessa ha stampato biglietti da 1, 2, 5, 10 e 25 lire, per conto del tesoro, senza al-

cuna difficoltà. Il provvedimento si rende ormai urgente e necessario per sostituire una circolazione legale a quella illegale — ma purtroppo necessaria in queste condizioni — dei mini-assegni, che sopperiscono alla mancanza delle monete da lire 50 e da lire 100. Le speculazioni, che si fanno sui mini-assegni venduti per un prezzo superiore di molte centinaia e anche migliaia di volte al valore nominale (esistono ormai i cataloghi dei mini-assegni come quelli dei francobolli) fanno disonore alla pubblica amministrazione italiana e rendono possibile un giro illegittimo di centinaia di miliardi. Inoltre le stesse banche, che stampano i mini-assegni, non sono disposte a riceverli dalle aziende, se non vengono numerati e catalogati in forme tali che implicano spese assolutamente insostenibili. Va infine, purtroppo, tenuto presente che il disegno di legge, col quale si affidava al Poligrafico dello Stato l'incarico di coniare le monete metalliche è fermo in Parlamento da alcuni mesi e che d'altro lato è notorio come il Poligrafico stesso non sia in condizione di coniare rapidamente monete metalliche in rapporto alle esigenze del paese. Le poche monete metalliche da 50 e da 100 lire esistenti, non sono neppure più in numero sufficiente per le macchinette che forniscono i biglietti del tram e di gettoni telefonici, creando un gravissimo disagio per i cittadini. La situazione è assolutamente insostenibile, e il fatto che il Governo non abbia ancora provveduto dimostra, al di là di ogni considerazione politica, la sua inefficienza amministrativa » (3-01805);

Preti, al ministro del tesoro, « per sapere i motivi per i quali si è tanto propagandata la coniazione della moneta da duecento lire, quando poi all'atto pratico il numero di monete coniate è risultato esiguo, al punto che esse sono state immediatamente accaparrate dai collezionisti, i quali ne hanno fatto salire il valore, in una sola giornata, a duemila lire. La verità è che la crisi strutturale della zecca non accenna a risolversi, anche se il Ministero afferma che le coniazioni quotidia-

ne sono arrivate alle soglie dei 4 milioni di pezzi attraverso i doppi turni di lavoro accettati dai sindacati. Ove questo sia vero (ma se ne può dubitare soggettivamente) se ne deduce che in un anno possono essere sfornate 800-900 milioni di monete: una quantità assai lontana dai 4-5 miliardi di pezzi, che sarebbe necessario immettere in un solo colpo per giungere ai livelli di normalità registrati nei paesi civili d'Europa. L'invito rivolto alle banche, di rinunciare ad ulteriori emissioni di mini-assegni, anche se moralmente apprezzabile, complica ulteriormente la situazione, in presenza dell'ostinato atteggiamento dello Stato, che non vuole emettere biglietti statali di tagli inferiori alle 500 lire per ragioni facilmente contestabili e di poca sostanza. Così, con la graduale sparizione dei mini-assegni, ci ridurremo in una situazione di estrema difficoltà, nella quale verosimilmente molti negozi daranno il resto ai clienti usando beni di consumo minuti, anziché monete metalliche. Il Governo non ha voluto accettare nessun consiglio, né varato nessun piano per uscire dalla difficile situazione di carenza degli spiccioli. Si è rifiutata la proposta di far coniare monete a società specializzate a partecipazione statale, che sarebbero in grado di svolgere un grande lavoro; si è respinta la proposta di cedere la zecca alla Banca d'Italia, in modo da sburocratizzare l'amministrazione ed aumentarne la produttività; non si è fatto nulla del progetto di fare ricorso al Poligrafico dello Stato per la coniazione di monete; e ogni giorno che passa la situazione va peggiorando » (3-02358);

Costamagna, al ministro del tesoro, « per sapere se è a conoscenza della totale mancanza nel campo del circolante, delle monete metalliche da lire 200 apparse e scomparse nello stesso giorno e delle quali la radio, a sole quarantotto ore dalla loro immissione nella circolazione monetaria, ne annunciava il valore di acquisto al "mercato nero" per un valore di 1.600 lire al "pezzo"; per sapere quali provvedimenti e accorgimenti s'intende prendere per evitare il grave incon-

veniente nella prossima seconda emissione a quanto risulta abbastanza prossima » (3-02449).

L'onorevole sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere.

CORA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Gli onorevoli interroganti, in considerazione dei disagi che la scarsa circolazione di moneta divisionaria arreca ai cittadini, chiedono elementi di valutazione sulla opportunità di affidare alla Banca d'Italia la stampa dei biglietti da lire 50, 100 e 200 e pongono altresì quesiti in ordine alla coniazione delle monete da lire 200, il cui numero, nonostante il risalto dato dalla stampa all'evento, continua ad essere esiguo per le carenze strutturali della azienda.

Si risponde osservando anzitutto che l'eventuale stampa di biglietti per conto dello Stato di taglio inferiore a quelli attualmente in circolazione (di lire 500) andrebbe affidata, in base alla normativa vigente, all'Istituto poligrafico dello Stato e non alla Banca d'Italia.

Tale eventualità, più volte esaminata, è stata però sempre accantonata a motivo dei non pochi né lievi inconvenienti che presenta: lunghezza dei tempi tecnici di attuazione; vischiosità di circolazione a motivo dello scarso gradimento da parte del pubblico e dello stesso personale di cassa; rapido logorio con conseguente costoso onere per la sostituzione. Per questi ed altri inconvenienti la soluzione di integrare la circolazione metallica con valori cartacei è stata ritenuta inadeguata a risolvere il problema della carenza di moneta divisionaria, preferendosi invece concentrare ogni sforzo in direzione dell'incremento di produzione di moneta metallica da parte della Zecca, il cui graduale potenziamento è sembrato il solo rimedio adeguato a superare gli inconvenienti derivanti dalla scarsità di moneta divisionaria rispetto alle esigenze della circolazione e a debellare il fenomeno dei mini-assegni di cui gli stessi interroganti evidenziano gli aspetti negativi.

In proposito vanno messi nella dovuta evidenza i risultati conseguiti in questi ultimi tempi con l'impegno e lo sforzo dell'amministrazione per quanto concerne la produzione di moneta metallica.

Invero, a seguito di iniziative adottate dall'amministrazione, con l'adesione delle maestranze, è stato possibile, attraverso una maggiore utilizzazione degli impianti, ottenere un sostanziale incremento delle coniazioni, passando, a partire dal settembre 1977, dalla produzione giornaliera di 2-3 milioni di pezzi ai 4-5 milioni di pezzi registrati nel periodo immediatamente precedente il passaggio della zecca dal Tesoro all'Istituto poligrafico dello Stato, sancito con la legge 20 aprile 1978, n. 154.

Le iniziative adottate dall'amministrazione del tesoro, inoltre, hanno reso possibile alla nuova gestione della Zecca del Poligrafico dello Stato assicurare l'evoluzione favorevole del ritmo produttivo, anche per l'entrata in funzione di nuove presse già ordinate dall'amministrazione, fino a raggiungere gli oltre 6 milioni di pezzi giornalieri delle ultime settimane. Si ha ragione di ritenere che in futuro tale volume di produzione registrerà ulteriori incrementi, avviando a soluzione il problema della circolazione monetaria.

Conclusivamente, si ritiene che il nuovo assetto conferito alla zecca dalla citata legge n. 154 del 1978, inserendo essa zecca in un più vasto contesto industriale e migliorando di conseguenza la posizione economica degli operai dello stabilimento, consente di rimuovere uno degli ostacoli maggiori alla espansione della produzione metallica.

Giova ricordare, per completezza di informazione, che nell'ambito degli incompetenti di competenza del tesoro relativi al passaggio della gestione della zecca al Poligrafico, si è già avuto cura di indicare allo stesso istituto il programma minimo del quantitativo di monete metalliche occorrente a tutto il 31 dicembre 1978, in attesa di predisporre il programma annuale nonché la previsione dei quantitativi di monete occorrenti nel quadriennio successivo che, a termini dell'articolo 7 della legge n. 154, bisogna comunicare entro il

novembre di ogni anno. Tale programma minimo è stato determinato in dieci, quindici milioni di pezzi al giorno, in misura cioè tripla, all'incirca, della produzione realizzata fino all'entrata in vigore della predetta legge.

Quanto poi ai quesiti specifici posti dall'onorevole interrogante relativamente alla nuova moneta da lire 200, preciso innanzitutto che la pubblicità data alla coniazione non ha ecceduto le normali dimensioni, sempre praticate in occasione di precedenti immissioni sul mercato di nuove monete, vuoi metalliche vuoi cartacee, per la doverosa informazione del pubblico sulle caratteristiche tecniche ed artistiche del nuovo segno monetario. In merito ai fenomeni speculativi evidenziati dagli onorevoli interroganti, mi limito a rilevare come essi — attesa l'entità della coniazione inizialmente eseguita in circa sedici milioni di pezzi con il millesimo '77 è salita a 87 milioni di pezzi con il millesimo 1978, alla data dello scorso 19 maggio — non possano ritenersi dipendenti esclusivamente da insufficienza della prima somministrazione al mercato della nuova moneta, ma vadano in buona parte addebitati a cause non riferibili all'operato dell'amministrazione. Il lamentato fenomeno di rarefazione della circolazione della moneta da lire 200 ha avuto carattere meramente episodico, scomparendo gradualmente col succedersi delle emissioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Preti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PRETI. Sono soddisfatto solo per quanto ho appreso circa le monete da lire 200: contrariamente alle mie preoccupazioni, un sia pur contenuto numero di esse effettivamente circola, nel 1978; per quanto riguarda la carenza di monete in generale, la risposta dell'onorevole sottosegretario Corà non convince.

Quanto oggi si conia è assolutamente insufficiente, il Governo non può dimenticarlo; siamo il paese civile (non conosco la situazione dei paesi incivili) con il più basso numero di moneta circolante. Vali-

cate le Alpi, i borsellini rigurgitano di monete metalliche: in Italia spesso non si ottiene neppure il resto per l'acquisto in un negozio! Banditi i mini-assegni, i commercianti versano in gravi difficoltà per dare il resto ai clienti ed il sottosegretario Corà dichiara che si è passati ad oltre sei milioni di pezzi conati al giorno: l'aver superato i sei milioni, significa poco più di un miliardo di pezzi all'anno, numero del tutto insufficiente a fronteggiare le note esigenze, aggravate dalla sparizione non solo delle monete da dieci lire (praticamente svuotate di ogni potere di acquisto) ma anche di quelle da venti lire, il cui corrispondente negli altri paesi esiste tuttora.

Tenendo conto del nostro passato, i programmi per il futuro non ci inducono all'ottimismo: si prevedono 15 milioni di pezzi in un programma quadriennale: ma si dovrebbero coniare adesso quindici milioni di pezzi, altrimenti andremo ancora avanti, caro sottosegretario, con la scarsità di monete metalliche per diversi anni ancora; ci troviamo in questa condizione da ben tre lustri, né si è mai provveduto. Pur avendo leggerissimamente migliorato la situazione, le misure governative mi sembrano del tutto insufficienti.

Per una coniazione adeguata di monete, bisognerebbe conferire il relativo incarico all'onorevole Pannella, tanto fortunato nelle sue iniziative. Egli potrebbe organizzare un cosiddetto sciopero della fame per protesta ed allora finalmente, di fronte a questo pseudo-sciopero della fame, il Governo provvederà! Se queste cose le chiediamo noi, che non siamo istrioni, e che invitiamo il Governo a ragionare serenamente (*Interruzione del deputato Mellini*) non riusciamo ad essere ascoltati. Si migliora leggermente, ma si continua ad andare avanti per una strada che, a mio giudizio, non è quella buona, perché quello che si fa è del tutto insufficiente. Non si può parlare di un piano di anni ed anni, perché in Italia abbiamo bisogno di risolvere rapidamente questo disgraziatissimo problema, che crea malcontento diffuso in tutti i cittadini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**COSTAMAGNA.** Signor Presidente, che la situazione politica ed economica dell'Italia era ed è in certo senso drammatica, lo avevamo capito un po' tutti con le vicende susseguitesesi in questo primo semestre del 1978, che io non esito a definire « semestre nero », con la fiducia ad un Governo che ha portato come sola novità l'inclusione nella maggioranza dei comunisti, con l'assassinio dell'onorevole Aldo Moro e con le dimissioni improvvisate dell'onorevole Leone. Per fortuna, l'elezione dell'onorevole Pertini ci dà la speranza che la spirale maledetta possa terminare.

Ma il sintomo più preoccupante della gravità della situazione italiana è dato dal fatto che la macchina burocratica dello Stato non ha ancora risolto un primario problema della popolazione italiana: quello di avere la moneta circolante necessaria per lo scambio dei beni e dei prodotti.

Non essere stato il Governo capace di stampare biglietti da 50, 100 e 200 lire, non aver avuto la fantasia di autorizzare ad esempio la società Cogne, azienda di Stato, a coniare le piccole monete mancanti significa che il Governo non è in grado di soddisfare un'esigenza elementare e primaria del cittadino italiano.

Quello che è più grave è che la rarefazione e la scomparsa delle monete e dei biglietti di piccolo taglio significa che la svalutazione della moneta, la spirale tra i prezzi ed i salari è sempre più in atto e ciò rappresenta un grande *handicap* per l'inizio della ripresa economica e politica della nazione.

Fino a che il Governo nazionale non risolverà questo problema (che qualcuno sottolinea piccolo ma che io ritengo grande) di rimettere in circolazione le monete di piccolo taglio ed in misura sufficiente, mancherà il segno che è ricominciata l'epoca d'oro delle fortune economiche e politiche dell'Italia.

Per questi motivi sono insoddisfatto.

**PRESIDENTE.** È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina delle locazioni di immobili urbani (approvato dal Senato) (1931); e delle concorrenti proposte di legge: Zanone ed altri (891); La Loggia (375); Bernardi ed altri (166).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disciplina delle locazioni di immobili urbani; e delle concorrenti proposte di legge Zanone ed altri; La Loggia; Bernardi ed altri.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli:

La Camera,

rilevato che sono già stati messi in evidenza non solo dai gruppi d'opposizione, ma anche da membri di gruppi della maggioranza parlamentare, i gravi inconvenienti di carattere sociale, economico e giudiziario cui si andrebbe certamente incontro ove tale disegno di legge venisse approvato,

decide

di non passare all'esame degli articoli.  
9/1931/1

**DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.**

La Camera,

considerato che la proposta di legge sulla nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani si fonda su elementi e parametri convenzionali avulsi dalla realtà del mercato e che la medesima allontana il realizzarsi del principio costituzionale dell'accesso alla proprietà della casa mentre apre il varco a un vasto contenzioso giudiziario,

delibera

il non passaggio all'esame degli articoli.  
9/1931/2

**COSTA, BOZZI.**

La Camera,  
a chiusura della discussione sulle linee generali,  
delibera  
il non passaggio all'esame degli articoli.  
9/1931/3 GUARRA.

L'ordine del giorno Costa ed altri e l'ordine del giorno Guarra, essendo stati presentati dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, a termini dell'articolo 84, secondo comma, del regolamento, non possono essere svolti.

L'onorevole Delfino ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

DELFINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, la nostra richiesta di non passaggio agli articoli si collega all'andamento del dibattito in sede di discussione sulle linee generali. Che gruppi di opposizione non ritengano di dover approvare una legge che non condividono, è nella normalità, per cui anche la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli diventa un rito formale. Ma quando anche nel corso del dibattito numerosi esponenti di gruppi parlamentari di maggioranza — e mi riferisco in particolare a quasi tutti gli oratori del gruppo parlamentare della democrazia cristiana — criticano questa legge con accenti ancora più pesanti di quelli che non siano stati usati da deputati dell'opposizione, si giustifica maggiormente la nostra decisione di avanzare la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli.

Non ripeteremo i motivi di contrarietà a questo disegno di legge che abbiamo esposto in sede di pregiudiziale di costituzionalità, in sede di sospensiva e, con numerosi oratori, in sede di discussione. Sono motivi che si collegano alla situazione sociale, alla situazione economica, alla situazione giudiziaria, in quanto questa legge non potrà non dar vita ad un contenzioso assolutamente irrisolvibile dalle nostre strutture giudiziarie già così pesantemente gravate. Dal punto di vista economico, c'è la certezza che

questa legge bloccherà ulteriormente lo sviluppo dell'edilizia, in quanto rappresenta un disincentivo dall'investimento nel bene-casa e, dal punto di vista sociale, non risolverà i problemi degli inquilini e i problemi dei proprietari perché non fa distinzione tra la piccola e la grande proprietà, così come non la fa tra l'inquilino abbiente e l'inquilino povero.

È quindi questa una legge che è stata abbondantemente criticata da tutti i punti di vista. Noi ci siamo finora opposti a questa legge anche, diciamo, in maniera tattica, attraverso la presentazione di numerosi emendamenti in sede di Commissione speciale fitti e in sede di Assemblea e abbiamo ottenuto finora il risultato di ritardarne l'approvazione proprio per dar modo ai gruppi di maggioranza e al Governo di un'ulteriore riflessione.

C'è però, signor Presidente, un ulteriore motivo, che è opportuno chiarire, alla base di questo nostro atteggiamento. Quando questa legge era in discussione al Senato e il gruppo di Costituente di destra-democrazia nazionale non aveva votato la fiducia al Governo ma si era astenuto in sede di votazione sulla mozione dell'accordo programmatico, i rappresentanti del nostro gruppo sono stati regolarmente, periodicamente, numerose volte riuniti assieme ai rappresentanti degli altri partiti della maggioranza per discutere ed elaborare il testo della legge e, anche se alla fine noi abbiamo votato contro, il senatore Nencioni e il senatore Paziienza hanno dato un grosso contributo tecnico e giuridico alla formazione del testo. Arrivata la legge alla Camera, dopo che il nostro partito, i nostri gruppi parlamentari avevano votato la fiducia al Governo, noi non siamo stati più interpellati e i partiti dell'accordo programmatico e il Governo hanno ritenuto, dopo che la legge era stata ferma sei mesi in Commissione, di esaminarla « privatamente » e di imporla con una serie di rettifiche alla approvazione rapida e celere della Commissione fitti e dell'Assemblea.

Ecco quindi qui anche un motivo logico della nostra azione di ritardo, perché la nostra partecipazione al dibattito e

alla discussione anche in questa sede sarebbe stato un fatto assolutamente doveroso.

Inoltre, signor Presidente, è opportuno cogliere questa occasione specifica per chiarire il nostro atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge, anche per un chiarimento relativo all'atteggiamento di ordine generale del nostro partito nei confronti del Governo in carica. Io debbo ricordare che nel momento in cui si votò la fiducia a questo Governo, il 16 marzo, quel giorno drammatico del rapimento dell'onorevole Aldo Moro, il segretario di Costituente di destra-democrazia nazionale che era in carica a quella data, l'onorevole De Marzio, precisò: «lealmente abbiamo detto all'onorevole Andreotti che noi, non avendo partecipato alla definizione del programma, ci riservamo di assumere responsabilmente certi atteggiamenti critici nei confronti di provvedimenti che contenessero elementi che non possiamo condividere». Vi era dunque sin da allora una posizione di distanza nei confronti delle iniziative che il Governo e i partiti della maggioranza avrebbero assunto; posizione di distanza che ci avrebbe condotto anche ad atteggiamenti critici.

Il Presidente del Consiglio accettò la nostra posizione quando, nella sua replica, affermò: «Sono grato anche a quella forza politica che ha annunciato, pur riservandosi di assumere posizioni diverse sui singoli provvedimenti (come è naturale, non facendo essa parte di questa maggioranza programmatica), di dare un voto che assume senz'altro un valore positivo». In sostanza, opponendoci al provvedimento in discussione, così come abbiamo fatto nei confronti della riforma sanitaria e dei provvedimenti fiscali urgenti, e così come abbiamo espresso determinate obiezioni nei confronti di certe iniziative o di certe espressioni usate dal Presidente del Consiglio in materia di politica estera nel corso del suo viaggio negli Stati Uniti, non assumiamo un atteggiamento nuovo rispetto alla nostra linea politica. Nella misura in cui il Governo

ed i partiti della maggioranza programmatica ritengono di muoversi autonomamente nei confronti dei nostri gruppi parlamentari e del nostro partito, risulta evidente che si tratta di distanze che vengono prese dal Governo e dai partiti che lo sostengono e che noi registriamo dando una risposta conseguente sul piano parlamentare e politico.

Per quanto riguarda le interpretazioni date dalla stampa odierna del nostro atteggiamento, mi permetterò di porre in evidenza come *Il Popolo* di questa mattina addebiti ad una specie di iniziativa socialista «il recupero di posizioni per così dire moderate o conservatrici non congruenti con gli effettivi spazi politici del socialismo», riferendosi a determinate valutazioni compiute dal consiglio nazionale del partito liberale ed anche dal consiglio nazionale del partito che oggi ho l'onore di dirigere, mentre d'altra parte *l'Unità* di oggi addebiti invece la nostra linea politica ad una certa manovra «teleguidata con accortezza da ambienti democristiani che non è difficile individuare». Mentre, dunque, *il Popolo* addebita ad iniziative socialiste la nostra linea politica, *l'Unità* l'addebita ad iniziative di una parte della democrazia cristiana.

Sia chiaro che la nostra è una linea politica autonoma di un partito che è nato autonomamente, che non dipende da nessuno, che opera le proprie scelte in piena coscienza e libertà, e che quindi si caratterizza come un partito il quale, il 16 marzo, ha valutato il momento dell'emergenza, ma non può tollerare che si voglia stabilizzare l'emergenza, dandone una interpretazione stabilizzatrice in direzione del compromesso storico.

Non si tratta, quindi, di un cambiamento di linea politica, bensì di una linea che è rimasta quella che era, ma che viene realizzata nei termini in cui le scelte politiche del Governo e dei partiti della maggioranza programmatica ci portano ad esprimerla. Nel caso particolare, desidero dire al rappresentante del Governo che, oltre a chiedere che il voto sul nostro ordine del giorno abbia luogo a scrutinio segreto, nel corso dell'esame dell'articolato

illustreremo la nostra opposizione ed avvanzeremo le nostre proposte. È evidente che gradueremo la misura della nostra opposizione in relazione alle risposte che riceveremo dal Governo. Non pretendo risposte preventive per quanto riguarda i diversi articoli, perché queste verranno al momento dell'esame degli articoli medesimi; ma per lo meno vorrei chiedere al Governo il suo pensiero e la sua valutazione in ordine ai nostri emendamenti all'articolo 82 e al nostro articolo aggiuntivo all'articolo 83, che riguardano il carattere di sperimentabilità e di transitorietà del progetto di legge in discussione. In base a queste risposte gradueremo, ripeto, il nostro atteggiamento di opposizione ad esso (*Applausi dei deputati del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale*).

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, dichiarandosi ovviamente contrario agli ordini del giorno presentati dall'onorevole Delfino, dagli onorevoli Costa e Bozzi e dall'onorevole Guarra, esprime anche l'opinione che le preoccupazioni e le perplessità contenute in questi sintetici ordini del giorno siano parte del giudizio — credo — di tutte le parti politiche rappresentate in Parlamento.

Si è riconosciuto e affermato in più occasioni, dai ministri proponenti nella loro replica e dai rappresentanti dei gruppi parlamentari di maggioranza, che una legge come questa, che dopo un vincolo quarantennale riporta finalmente nel nostro ordinamento contratti a tempo determinato in materia di locazioni urbane, una legge come questa che per la prima volta istituisce un canone politico per le abitazioni, non può non destare in tutti una comprensibile attesa e preoccupazione, perché è molto difficile poter prevedere gli effetti di una

normativa — ripeto — necessariamente conclusiva come quella che abbiamo discusso e che abbiamo portato fino a questo grado di *iter* parlamentare.

Perciò la natura di legge sperimentale, alla quale ha fatto particolare riferimento l'onorevole Delfino, è avvertita da tutti come necessaria; nessuna legge nasce con la prospettiva dell'eternità, ma in particolare in questa materia è indispensabile avere attenzione agli effetti che una normativa che riguarda l'intero paese può avere nella vita sociale.

Già nel testo all'esame del Parlamento, all'articolo 82, dove è prevista una relazione annuale del ministro sugli effetti dell'applicazione della legge, emerge la natura di sperimentazione. Ma il Governo è disponibile ad accogliere anche suggerimenti che sottolineino questa disponibilità, questa intenzione di tener conto, con un rigoroso controllo annuale, delle eventuali necessità di integrazioni e di miglioramenti.

Dunque, invito gli onorevoli firmatari degli ordini del giorno a soffermarsi sul riconoscimento che il Governo fa della natura di questa legge e sull'attenzione che il Governo ha avuto, ha ed avrà alle opinioni ed alle posizioni di tutti i gruppi, compresi quelli di opposizione.

Credo di non dover aggiungere altro, anche se l'onorevole Delfino ha fatto un riferimento, che non riguarda il Governo, al problema del riconoscimento di paternità di linee politiche; è una questione così difficile e mi guardo bene dall'avventurarmi in essa perché ciascuno forse conosce i propri padri ma è molto difficile conoscere i padri degli altri.

Quindi, con l'assicurazione che il Governo terrà conto nel dibattito di tutti gli apporti positivi che potranno venire, dopo aver riconfermato la natura di questa legge, per altro così importante e così necessaria, ribadisco l'avviso negativo del Governo sugli ordini del giorno presentati.

COSTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Pur avendo presentato, insieme al collega onorevole Bozzi, un ordine del giorno di non passaggio agli articoli, intendo, in questa sede, esprimermi favorevolmente nei confronti di quello presentato dal gruppo di democrazia nazionale. In sede di dichiarazione di voto non posso che sintetizzare brevemente alcuni argomenti, in particolare ne svilupperò soltanto due. Il primo di essi si riferisce alla posizione politica dei vari gruppi parlamentari nei confronti del provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione fitti della Camera; il secondo riguarda le varie doglianze che sono state espresse nei confronti di questo testo. Ritengo che il primo aspetto sia essenziale ai fini di una decisione di non passaggio all'esame degli articoli, posto che le varie parti politiche hanno espresso, pur se con argomentazioni diverse, talvolta contrastanti tra loro, un giudizio negativo sul progetto di legge in esame. Solo da parte del relatore, timidamente, è venuta una difesa, quasi d'ufficio; ciò significa che il testo di legge approvato dalla Commissione fitti non ottiene il consenso delle varie forze politiche bensì dà luogo a critiche provenienti proprio dai gruppi di maggioranza, dai gruppi cioè che avrebbero dovuto difendere il testo del progetto stesso.

Ne consegue che protrarre la discussione svolgendo la dialettica politica sull'articolato diventa un fatto ultroneo, politicamente suscettibile di spegnere le attese sorte nel paese in ordine a questa iniziativa di legge, sviluppatasi attraverso un lungo *iter*.

Vorrei altresì osservare che la necessità di un'ulteriore proroga di uno o due mesi del blocco dei fitti, determinata dalla elaborazione di una nuova normativa, non dovrebbe preoccupare eccessivamente. È pur vero che esiste uno stato di estrema tensione dovuto alle 44 proroghe del blocco che si sono succedute negli anni, ma è anche vero che, nel momento in cui ci si determina ad elaborare una nuova normativa, nel momento in cui si sceglie una strada, questa deve essere migliorativa, innovativa. In caso contrario an-

dremmo incontro a conseguenze ben peggiori di quelle dovute ad una semplice ulteriore proroga del blocco.

Le osservazioni che abbiamo avanzato in ordine al testo di legge si riferiscono sostanzialmente a tre punti: alla incapacità negoziale delle parti di dar luogo ad una dinamica contrattuale libera così come è previsto dalla Costituzione; al privilegio per uno dei contraenti che emerge praticamente da tutti gli articoli; infine ad una macchinosità delle norme che porterà ad una litigiosità endemica. Su questi argomenti si sono basate le critiche provenienti anche da altri gruppi parlamentari. Ne consegue che la richiesta di non passaggio agli articoli appare ampiamente motivata.

GUARRA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, fin da quando si è cominciato a parlare del meccanismo — da noi definito perverso — previsto dal disegno di legge sul cosiddetto equo canone, si è posto su una posizione di rigetto assoluto. La nostra richiesta di non passaggio all'esame degli articoli è pertanto consequenziale alla posizione che abbiamo sempre mantenuto.

Per quanto attiene alla preoccupazione sottolineata dall'onorevole Costa concernente il mantenimento del blocco, vorrei osservare che essa non appare, a mio avviso, fondata in quanto la legge, qualora fosse approvata, già prevede proroghe scaglionate dai quattro anni e mezzo ai cinque anni e mezzo. Quindi, non è affatto vero che con l'approvazione di questa legge cessi il regime di blocco; inizia, invece, un nuovo regime di blocco. Come si potrà uscire da questa situazione? Con provvedimenti legislativi già assunti per il passato, cioè di blocco con modifica dei canoni in proporzione alle varie categorie di reddito.

Chiediamo, quindi, che la Camera non passi all'esame degli articoli.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Il nostro atteggiamento nei confronti della proposta di non passaggio agli articoli è negativo, ma non certo perché questa legge trovi la nostra approvazione. Direi che tutto è ancora fluido e che avranno una importanza determinante le votazioni che faremo su una serie di emendamenti. È una legge, quella al nostro esame, piena di errori « ostativi ». Portando dal negozio giuridico al legiferare il concetto in questione, si rileva come in una serie di disposizioni del provvedimento in esame si sia finito col dire cose diverse, che possono essere diversamente interpretate, da quella che probabilmente è stata ed è l'intenzione — almeno apparente — di coloro che hanno partecipato al dibattito. Riteniamo, per altro, che la legge di cui trattasi sia un atto dovuto. Che poi si finisca col dare una risposta effettivamente positiva alla domanda di intervento legislativo che è nelle cose, è un fatto diverso. Comunque, non si può certamente continuare ad andare avanti con dei puri e semplici provvedimenti di proroga.

Altrettanto certo è che questa è una legge di proroga. Se vi sono nella stessa due articoli di importanza fondamentale, è delle disposizioni transitorie che si tratta. In realtà, anche se non si è voluto — con una tecnica orripilante — usare l'espressione « i contratti attualmente soggetti a proroga sono prorogati » (che era l'unico modo di parlare chiaro), si è stabilito ugualmente, nella legge, che i contratti in questione sono prorogati. Ed è anche vero che tutte le questioni, tutti i nodi posti dal provvedimento nella parte relativa all'equo canone, sono in pratica rinviati, per gli effetti più macroscopici, alla scadenza della proroga. Prima di allora, i guasti più rilevanti cui questa legge potrà dar luogo, non saranno — ritengo — constatati in tutta la loro ampiezza e gravità.

Sta di fatto che il provvedimento cerca di giungere a quelle soluzioni che, altrimenti, si affiderebbero (con una « legittimità » che non vorremmo fosse riscontrabile anche in altri casi) ai decreti-legge del Governo. Se non si passa alla approvazione di questa ennesima ma — direi — più consistente disposizione di proroga, il risultato non può che essere uno. Quello cui ho accennato è il significato della legge: una più organica (che poi lo sia effettivamente è altro discorso) disposizione di proroga, che voglia non essere semplicemente il decreto-legge che ci viene ammarnito ogni anno, ogni tre mesi o, addirittura, ogni mese, come si è ulteriormente fatto, deve poter essere strutturata in una certa maniera. Dobbiamo, dunque, arrivare a discutere di questa legge.

Che cos'è il non passaggio agli articoli? La deliberazione di non passaggio agli articoli è una determinazione con la quale la Camera ritiene che, stante quanto emerso dalla discussione di carattere generale, i vantaggi che potrebbero essere ottenuti con l'approvazione di determinate modifiche agli articoli non sarebbero comunque in grado di sopperire al passivo già emergente, appunto, dalla discussione sulle linee di carattere generale. A nostro avviso, questo passivo lo verifichiamo affrontando la discussione dell'articolo; oggi, però, abbiamo il dovere — proprio perché si tratta di un atto dovuto — di affrontare la discussione degli articoli. Per parte nostra, ci siamo limitati a proporre degli emendamenti di carattere tecnico, che rendono più leggibile questa legge. Occorre, però, dire che si è in presenza di un problema politico. Ritengo che rendere leggibile questa legge — che rischia di vedere vanificata la propria funzione da problemi di carattere interpretativo del contenzioso — sia una esigenza anche politica.

Quello che in questo momento riteniamo sia doveroso è che si arrivi alla discussione esaminando anche gli aspetti più tecnici del provvedimento. In questa situazione non si può dire che questa legge non si deve fare, come si finirebbe per dire nel momento in cui si deliberasse il

non passaggio agli articoli. A fronte di questa determinazione, ritengo, non resterebbe che arrivare ad una scelta che sarebbe quella della pura e semplice proroga delle istituzioni attualmente vigenti, una proroga che — e su questo punto credo vi sia l'unanimità non soltanto del Parlamento ma di tutto il paese — troverebbe una unanimità seria e vera.

A questo punto la responsabilità di tutte le parti politiche si deve necessariamente spostare sull'esame delle varie disposizioni, non considerate singolarmente ma rappresentanti ciascuna un elemento di un'architettura che speriamo, in questo caso, non faccia completamente difetto, perché questo sarebbe il dato disastroso della legge.

Il nostro atteggiamento, rispetto alla richiesta di non passaggio agli articoli, non significa certamente che il nostro voto sulla legge sarà positivo o che comunque si profili questa probabilità. Ritengo che se le cose rimarranno così come si profilano nell'articolato predisposto dalla Commissione, considerati anche gli emendamenti che hanno la maggior probabilità di approvazione, noi dovremmo dare un voto negativo a questa legge.

Allo stato delle cose devo, però, dire che il significato del nostro voto contrario alla richiesta di non passaggio agli articoli sta in questo: tutti noi riconosciamo che questa legge è un atto dovuto; dobbiamo, quindi, proseguire nella discussione e tentare di arrivare, attraverso un idoneo perfezionamento dell'articolato, alla migliore formazione possibile del provvedimento. In conclusione, non possiamo che dichiararci contrari alla richiesta di non passaggio agli articoli.

**PRESIDENTE.** Su richiesta del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale, la votazione degli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli avverrà per scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di preavviso di venti minuti, di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Per esigenze connesse ai lavori delle Commissioni che sono in questo momento riunite, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12,55.**

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta congiunta, mediante procedimento elettronico, sui tre ordini del giorno di non passaggio agli articoli Delfino ed altri, Costa e Bozzi e Guarra.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

*(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	365
Maggioranza . . . . .	183
Voti favorevoli . . .	34
Voti contrari . . . . .	331

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame Falco  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amarante Giuseppe  
 Ambrosino Alfonso  
 Amici Cesare  
 Andreoni Giovanni  
 Andreotti Giulio  
 Angelini Vito  
 Antoni Varese  
 Armella Angelo  
 Arnone Mario  
 Bacchi Domenico  
 Balbo di Vinadio Aimone

Baldassari Roberto	Capria Nicola
Baldassi Vincenzo	Cardia Umberto
Bambi Moreno	Carelli Rodolfo
Baracetti Arnaldo	Carlassara Giovanni Battista
Barba Davide	Carlioni Andreucci Maria Teresa
Barbarossa Voza Maria Immacolata	Carlotto Natale Giuseppe
Barbera Augusto	Caroli Giuseppe
Bartolini Mario Andrea	Carrà Giuseppe
Battino-Vittorelli Paolo	Carta Gianuario
Belardi Merlo Eriase	Caruso Antonio
Belci Corrado	Caruso Ignazio
Bellocchio Antonio	Casadei Amelia
Belussi Ernesta	Casalino Giorgio
Berlinguer Giovanni	Casati Francesco
Bernardi Guido	Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Bernardini Vinicio	Castellucci Albertino
Bernini Bruno	Castoldi Giuseppe
Bernini Lavezzo Ivana	Cattanei Francesco
Bertani Eletta	Cavaliere Stefano
Bertoli Marco	Cecchi Alberto
Bianchi Beretta Romana	Ceravolo Sergio
Bianco Gerardo	Cerrina Feroni Gianluca
Bini Giorgio	Cerullo Pietro
Bisignani Alfredo	Chiovini Cecilia
Bocchi Fausto	Ciai Trivelli Anna Maria
Bodrato Guido	Ciannamea Leonardo
Bolognari Mario	Cirasino Lorenzo
Bonalumi Gilberto	Citaristi Severino
Bonfiglio Casimiro	Citterio Ezio
Bonifazi Emo	Ciuffini Fabio Maria
Borri Andrea	Coccia Franco
Bosi Maramotti Giovanna	Cocco Maria
Bottarelli Pier Giorgio	Colomba Giulio
Bottari Angela Maria	Colonna Flavio
Bova Francesco	Compagna Francesco
Bozzi Aldo	Conchiglia Calasso Cristina
Branciforti Rosanna	Conte Antonio
Bressani Pier Giorgio	Conti Pietro
Brini Federico	Corà Renato
Brocca Beniamino	Corradi Nadia
Broccoli Paolo Pietro	Costa Raffaele
Brusca Antonino	Costamagna Giuseppe
Bubbico Mauro	Cravedi Mario
Buro Maria Luigia	Cristofori Adolfo
Buzzoni Giovanni	D'Alema Giuseppe
Cabras Paolo	D'Alessio Aldo
Cacciari Massimo	Dal Maso Giuseppe Antonio
Calabrò Giuseppe	Danesi Emo
Calaminici Armando	Da Prato Francesco
Calice Giovanni	Darida Clelio
Canullo Leo	De Caro Paolo
Cappelloni Guido	De Gregorio Michele

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Del Castillo Benedetto	Giannini Mario
Del Donno Olindo	Giglia Luigi
Del Duca Antonio	Giovagnoli Angela
De Leonardis Donato	Giuliani Francesco
Delfino Raffaele	Giura Longo Raffaele
Dell'Andro Renato	Goria Giovanni Giuseppe
Del Rio Giovanni	Gorla Massimo
De Mita Luigi Ciriaco	Gottardo Natale
De Petro Mazarino	Gramegna Giuseppe
Di Giannantonio Natalino	Granati Caruso Maria Teresa
Di Giesi Michele	Granelli Luigi
Di Giulio Fernando	Grassi Bertazzi Niccolò
di Nardo Ferdinando	Grassucci Lelio
Dulbecco Francesco	Gualandi Enrico
Erminero Enzo	Guarra Antonio
Esposito Attilio	Guasso Nazareno
Evangelisti Franco	Guerrini Paolo
Fabbri Seroni Adriana	Guglielmino Giuseppe
Facchini Adolfo	Ianni Guido
Faenzi Ivo	Ianniello Mauro
Fantaci Giovanni	Iozzelli Giovan Carlo
Fanti Guido	La Loggia Giuseppe
Federico Camillo	Lamanna Giovanni
Felicetti Nevio	Lamorte Pasquale
Ferrari Marte	La Penna Girolamo
Ferrari Silvestro	La Rocca Salvatore
Fioret Mario	Lattanzio Vito
Fontana Giovanni Angelo	Libertini Lucio
Forlani Arnaldo	Licheri Pier Giorgio
Formica Costantino	Lobianco Arcangelo
Fornasari Giuseppe	Lodi Faustini Fustini Adriana
Forni Luciano	Lodolini Francesca
Forte Salvatore	Lombardi Riccardo
Fortunato Giuseppe	Lombardo Antonino
Fracanzani Carlo	Lucchesi Giuseppe
Fracchia Bruno	Lussignoli Francesco
Furia Giovanni	Macciotta Giorgio
Fusaro Leandro	Magri Lucio
Galasso Andrea	Malagodi Giovanni
Galli Luigi Michele	Malvestio Piergiovanni
Galloni Giovanni	Mammì Oscar
Galluzzi Carlo Alberto	Manco Clemente
Gambolato Pietro	Manfredi Giuseppe
Garbi Mario	Manfredi Manfredo
Gargani Giuseppe	Mannino Calogero Antonino
Gargano Mario	Mantella Guido
Gasco Piero Luigi	Marchi Dascola Enza
Gaspari Remo	Margheri Andrea
Gatti Natalino	Marocco Mario
Gava Antonio	Maroli Fiorenzo
Giadresco Giovanni	Marraffini Alfredo
Giannantoni Gabriele	Martino Leopoldo Attilio

Martorelli Francesco  
Marzano Arturo  
Marzotto Caotorta Antonio  
Masiello Vitilio  
Matrone Luigi  
Mazzarrino Antonio Mario  
Mazzola Francesco Vittorio  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Menicacci Stefano  
Meucci Enzo  
Miana Silvio  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milano De Paoli Vanda  
Mirate Aldo  
Misasi Riccardo  
Molè Carlo  
Morini Danilo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Napoleoni Claudio  
Napoli Vito  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Noberasco Giuseppe  
Novellini Enrico  
Olivi Mauro  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Pagliai Morena Amabile  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Maria Agostina  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Piccinelli Enea  
Piccoli Flaminio  
Pisanu Giuseppe  
Pompei Ennio  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Postal Giorgio  
Presutti Alberto  
Pucci Ernesto  
Pucciarini Giampiero

Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Ricci Raimondo  
Riga Grazia  
Rognoni Virginio  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rossi di Montelera Luigi  
Rubbi Antonio  
Ruffini Attilio  
Rumor Mariano  
Russo Carlo  
Russo Vincenzo  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Salvi Franco  
Sandomenico Egizio  
Sandri Renato  
Sanese Nicola  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Savoldi Gianni  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Segre Sergio  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sobrero Francesco Secondo  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario

Tani Danilo  
 Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Tesi Sergio  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tiraboschi Angelo  
 Todros Alberto  
 Tombesi Giorgio  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tortorella Aldo  
 Tozzetti Aldo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tripodi Antonino  
 Trombadori Antonello  
 Urso Giacinto  
 Usellini Mario  
 Vaccaro Melucco Alessandra  
 Vecchiarelli Bruno  
 Venegoni Guido  
 Venturini Aldo  
 Vernola Nicola  
 Vetere Ugo  
 Villari Rosario  
 Vincenzi Bruno  
 Vizzini Carlo  
 Zaccagnini Benigno  
 Zagari Mario  
 Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro

*Sono in missione:*

Bisaglia Antonio  
 Colombo Emilio  
 Foschi Franco  
 Gullotti Antonino  
 Maggioni Desiderio  
 Martinelli Mario  
 Martini Maria Eletta  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Petrucci Amerigo  
 Pisoni Ferruccio  
 Sgarlata Marcello

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevole Salvatore, so che alle ore 15 si riunisce il Comitato dei nove. Vorrei domandarle, per evitare successive sospensioni, se, come Presidente della Commissione speciale fitti, ritiene che un'ora sia sufficiente per i lavori del Comitato.

SALVATORE, *Presidente della Commissione speciale fitti*. Ritengo che i lavori della Camera possano riprendere alle 16, anche perché pensiamo di riunire il Comitato, se occorrerà, anche domani mattina.

PRESIDENTE. La ringrazio.  
 Suspendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 16.**

**Annunzio  
 di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VENTURINI ed altri: « Nuove norme per la corresponsione delle pensioni a carico dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Istituto postelegrafonici » (2324);

ZAGARI ed altri: « Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto per la documentazione e gli studi legislativi (ISLE), con sede in Roma » (2325).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio  
 di una proposta di legge costituzionale.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dai deputati:

ALMIRANTE ed altri: « Elezione del Presidente della Repubblica a suffragio universale diretto. Modifica agli articoli 83, 85 e 86 della Costituzione » (2326).

Sarà stampata e distribuita.

**Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro delle partecipazioni statali, ai termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del senatore Angelo Tansini a componente del consiglio di amministrazione dell'Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

**Trasmissione dalla Corte dei conti.**

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, per gli esercizi dal 1970 al 1975 e per il periodo 1°-29 gennaio 1976 (doc. XV, n. 93/1970-1971-1972-1973-1974-1975 e 1°-29 gennaio 1976).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

*(Durata della locazione).*

« La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.

Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria ».

GALASSO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame, dopo aver creato una spasmodica attesa nel paese, ha determinato con la sua presentazione e la sua approvazione al Senato grandi perplessità, per le iniquità giuridiche in esso contenute, per l'accentuazione delle disparità sociali, per la linea di tendenza a risolvere i problemi economici che da questo disegno di legge attendevano una soluzione seria e concreta.

La durata della locazione - entro subito nel merito del testo dell'articolo 1 - può e deve essere vista, onorevoli colleghi, sotto due profili: quello di una garanzia di continuità per l'inquilino e quello, altrettanto rilevante sotto il profilo economico e sociale, di una utilizzazione ottimale del patrimonio abitativo nazionale in una situazione che, specie nei grandi centri urbani, è di crescente carenza degli alloggi rispetto al fabbisogno.

È evidente che uno degli interessi tutelati contrasta decisamente con l'altro; è stato infatti dimostrato, onorevoli colleghi, come si può riscontrare da esperienze verificatesi in altri settori, ed in particolare in quello rilevante dell'occupazione, che l'appesantimento dei vincoli e delle misure garantiste, mentre da un lato tutela chi è già sistemato, dall'altro riduce notevolmente le possibilità di chi ancora è alla ricerca spesso affannosa del bene sottoposto a disciplina.

Queste prime considerazioni manifestano una nostra pregnante perplessità. A questo proposito voglio riferirmi più diffusamente proprio al caso del posto di lavoro. Non si tratta di una divagazione, ma piuttosto di un esempio che deve essere tratto da un settore diverso da

quello in discussione e che può servire a meglio comprendere il meccanismo di leggi generali di comportamento.

L'imparzialità che viene presupposta, e non sempre praticata, attraverso le liste di collocamento, risponde ad esigenze di garantismo contro la discriminazione che poteva essere praticata nei confronti di attivisti politici e sindacali non graditi al padrone; ma la garanzia di oggettività, se non di vera e propria preferenza, assicurata agli attivisti sindacali e di partito ha, come contropartita, una minore disponibilità delle imprese verso le nuove assunzioni. È notorio, onorevoli colleghi, che gli elementi di rigidità introdotti nel collocamento incidono negativamente per diverse centinaia di migliaia di posti sullo sviluppo dell'occupazione; si tratta di posti che potrebbero essere resi disponibili per le nuove leve se solo venisse consentito, almeno alle imprese minori, di assumere i nuovi collaboratori per chiamata nominativa. Impedendo, quindi, al piccolo imprenditore di scegliersi chi si mette in casa, praticamente si incide sull'occupazione; la più rigida tutela assicurata, in teoria, contro alcune possibili discriminazioni si ritorce contro la generalità degli aspiranti ad un posto di lavoro.

La stessa conseguenza negativa viene inoltre ad essere esercitata da altre rigidità inserite nei contratti-tipo. E così gli impedimenti introdotti nei confronti di lavori a termine o a *part-time*, considerati occasioni di possibili abusi, diventano un fattore limitativo della elasticità e quindi del volume globale dell'occupazione, particolarmente grave in un periodo in cui si registra un tasso elevato di disoccupazione.

Lo stesso fenomeno si può riscontrare, appunto, nel mercato delle locazioni con le limitazioni previste dall'articolo 1 di questo disegno di legge. La garanzia della durata di quattro anni per i contratti di locazione favorisce indubbiamente gli inquilini che hanno trovato casa e che possono confidare in un certo margine di stabilità nel godimento del bene, ma riduce per altri, che magari non hanno le stesse esigenze di durata, la possibilità di

sistemarsi sotto un tetto. Poniamo il caso di un padre di famiglia, che acquisti un appartamento per cederlo al figlio o alla figlia nel momento in cui si sposa o si approssima al matrimonio. Lo evento in funzione del quale viene praticata questa lodevole forma di previdenza non è imminente e, d'altra parte, nemmeno lontanissimo. Poniamo sia stato programmato tra due anni. Converrebbe, dunque, per un biennio trarre un reddito dall'alloggio in questione, affittandolo. E non è affatto escluso, anzi è possibile e persino abbastanza frequente, in una società dinamica, moderna e quindi caratterizzata dai tratti della mobilità, che si trovi chi sia interessato a locare per un solo biennio e non di più. Ma questa possibilità viene esclusa dalla legge, che fissa una durata *standard* di quattro anni per i contratti di locazione a scopo semplicemente abitativo. Sono molti di più, per la verità, per i contratti di locazione a scopo non abitativo, come si vedrà in seguito.

Nel timore, dunque, di non avere la casa disponibile nel momento in cui gli servirà per la figlia o per il figlio che si sposa, il risparmiatore preferirà lasciarla vuota, rinunciando lui ad un reddito per un biennio, il potenziale inquilino ad una sistemazione di cui si sarebbe accontentato, anche se limitata ad un termine biennale e l'erario alla sua parte di gettito fiscale su un affare che poteva essere concluso e che, invece, non è stato fatto, onorevole relatore.

Esempi analoghi possono essere tratti con notevole frequenza da certi settori del pubblico impiego: i militari, i diplomatici, una parte del personale prefettizio che, essendo soggetti a frequenti trasferimenti, in virtù delle loro funzioni, avrebbero un naturale interesse a poter locare l'alloggio di proprietà per il tempo commisurato ai prevedibili anni di incarico o missione fuori casa. Ma questo tempo non si può suddividere di quattro anni in quattro anni: uno prevede di star fuori due anni, e l'altro sei anni. Il primo preferirà tenere la casa vuota per trovarsela libera al ritorno, il secondo potrà locarla

per un quadriennio, ma sarà costretto a dare al suo inquilino la disdetta con un paio di anni di anticipo rispetto al necessario, per essere certo di riavere la casa dopo sei anni, e non rischiare di ritornarne legalmente in possesso solo dopo otto anni, se tutto andrà bene; bisogna ancora vedere infatti come la magistratura resisterà all'impatto del nuovo contenzioso da equo canone, impatto che sarà verosimilmente rovinoso per le strutture della nostra amministrazione giudiziaria, che si trova nelle condizioni che tutti conosciamo. E veramente il linguaggio potrebbe non essere serenamente critico, come è in questo momento, preso da questo senso di responsabilità che angoschia il nostro gruppo per le negative conseguenze che si possono avere su questo terreno.

È superfluo, onorevoli colleghi, a questo punto moltiplicare gli esempi. Basta attenersi alla regola generale che ne emerge per rendersi conto di quelle che possono essere le disastrose conseguenze. La ridotta flessibilità nelle combinazioni contrattuali tra domanda ed offerta, che deriva da una durata rigidamente quadriennale delle locazioni, riduce le possibilità di una utilizzazione ottimale del patrimonio abitativo. Ci pare una conseguenza ineluttabile e certamente inconfutabile. Come nel caso del lavoro, i fattori normativi di rigidità, i vincoli di natura garantistica limitano l'incontro della domanda e dell'offerta, escludendone fasce anche quantitativamente rilevanti. Vi saranno sempre più famiglie senza alloggio da una parte, mentre dall'altra vi saranno appartamenti sfitti.

Sembra superfluo parlare a questo punto di tali fattori di rigidità, indiscutibilmente negativi con il declino dell'attività edilizia, che produce abitazioni per un quantitativo ormai largamente al di sotto della metà del fabbisogno. Si tratta di dati già sottoposti alla meditazione del legislatore, e sui quali noi vogliamo sollecitare un maggior senso di responsabilità, di attenzione e di riflessione. Basterà osservare che nei primi mesi di quest'anno si è già registrato un nuovo calo del 20 per cento delle costruzioni

iniziate *ex novo* per cui ci troviamo a dover fronteggiare un fenomeno di carenza sempre più grave ed allarmante. In questa particolare situazione l'opportunità sociale indicherebbe la convenienza ad attenuare ed ammorbidire i vincoli di natura garantistica per assicurare priorità all'esigenza di una più completa e razionale utilizzazione del patrimonio abitativo nel nostro paese.

È nostro dovere sociale, quindi, predisporre condizioni anche normative che consentano di mettere più famiglie sotto un tetto. Di qui, onorevoli colleghi, la razionale proposta di ridurre a 3 anni (rinnovabili per due) la durata dei contratti; tale proposta, ad un giudizio superficiale, può sembrare un puro espediente, ma invece realizza un meccanismo che più si avvicina alla dimensione sociale che bisogna dare a questo disegno di legge; è una proposta del resto già avanzata in un progetto di legge messo a punto da un gruppo di parlamentari della democrazia cristiana sin dalla scorsa legislatura, che aveva avuto l'onore della prima firma dell'onorevole Speranza. Esso fu ripresentato puntualmente sin dall'inizio di questa legislatura con la prima firma dell'onorevole Bernardi. Ci richiamiamo al titolo secondo della proposta di legge n. 166, presentata il 28 luglio 1976 dagli onorevoli Bernardi ed altri: in particolare ci riferiamo agli articoli 12 e seguenti che prevedono un regime più flessibile e razionale per quanto riguarda la durata della locazione.

Il testo in questione, onorevoli colleghi, molto ragionevolmente, limita la disciplina di natura vincolistica ai soli casi di effettiva necessità: ecco uno dei punti qualificanti della nostra critica. Ci riferiamo al caso di inquilini a reddito modesto o di alloggi situati (come rilevo in modo rigoroso e testuale dal testo legislativo prima indicato) « nell'abitato urbano di comuni con oltre 50 mila abitanti che presentino penuria di abitazioni particolarmente rilevante ». Non avrebbe senso, dunque, comprimere il libero mercato laddove esso potrebbe normalmente funzionare con un maggiore van-

taggio generale; non avrebbe senso soprattutto in un momento economico grave, di stagnazione economica, di crisi grave della imprenditoria edilizia che da vari anni è completamente alle corde nel nostro paese.

Abbiamo fatto queste considerazioni, credo puntuali e serene nonché doverosamente critiche, per sollecitare la responsabilità del Governo; questo disegno di legge non deve essere approvato con la attuale formulazione del suo articolo 1. Le nostre critiche tendono appunto a conferire elementi di maggiore giustizia sociale al provvedimento, riducendo l'area della sua iniquità ed ingiustizia sociale.

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non già per rallentare l'iter del provvedimento, bensì perché si tratta di un articolo di notevolissima rilevanza sostanziale, ritengo necessarie alcune osservazioni concernenti il disposto del primo comma di questo articolo 1 e la sua relazione con il contenuto dell'articolo 78 del provvedimento in esame.

Indubbiamente, al contratto che le parti intendono stipulare si dà un preciso indirizzo: quello che dà una logica a tutto il contratto medesimo, sostanzialmente a tutta la normativa che si intende instaurare. È cioè una norma dirigistico-imperativa: alle parti si toglie la facoltà di determinare, in autonoma libertà, la durata del contratto e, quindi, nel caso in cui le parti non abbiano determinato una durata contrattuale, si fissa un preciso periodo cronologico. Proprio in relazione al disposto dell'articolo 1, vi è il richiamo imperativo dell'articolo 78, dove è stabilita la impossibilità delle parti di determinare un periodo di durata contrattuale diverso da quello previsto dalla norma.

Evidentemente, è un modo purtroppo surrettizio di togliere alle parti una capacità negoziale, la facoltà di autodetermi-

narsi, nel momento in cui il contratto si perfeziona.

Da parte nostra sono stati presentati emendamenti che tendono proprio a snellire la procedura ed anche il diritto sostanziale, relativamente a questo limite preciso e inderogabile, che snatura una delle tipiche funzioni della libera iniziativa e quindi della capacità di determinarsi, nella scelta della durata del contratto. È questo uno dei punti fondamentali del contratto di locazione, proprio al fine di conferire alle parti stesse una maggiore libertà e discrezionalità, le quali hanno significato non soltanto fine a sé stesso (relativamente alla durata del contratto), ma di riferimento alla vocazione che hanno le parti a disporre liberamente dei loro diritti in ordine alla proprietà ed alla disciplina del relativo godimento. Il limite non è strettamente relativo alla autonomia delle parti: da questa esso fa derivare conseguenze di natura economico-sociale perché, in questo modo, si ha una autentica limitazione del godimento del diritto di proprietà. Per quanto riguarda il locatario, si ha anche una subordinazione nel momento iniziale del contratto, che deve essere determinato attraverso lo stabilimento di una facoltà di recesso che, se non è prevista, evidentemente comporta per lo stesso conduttore una imposizione che finirà con il pesargli nell'esecuzione del contratto.

Per queste ragioni riteniamo che sia assolutamente necessario addivenire ad una sostanziale modifica di questo articolo che ha conseguenze pregnanti sia sotto il profilo economico-sociale sia per quanto riguarda l'impalcatura stessa di tutta la legge (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

GORLA MASSIMO. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, nella relazione di minoranza da me svolta all'inizio di questo dibattito mi ero soffermato su alcune caratteristiche di questo

provvedimento, definendolo un pasticcio ed un tentativo di conciliare cose inconciliabili: una logica di carattere sociale (cioè un modo di intendere il problema della casa in termini sociali) ed una concezione di mercato, liberistica sotto il profilo economico. Una conciliazione impossibile.

Per questa ragione già in quella sede dissi che conveniva assumere con maggiore chiarezza un preciso principio sociale, quello di difendere gli interessi di una categoria. Mi riferisco a quella degli inquilini, cioè coloro che per ragioni di abitazione o di attività produttiva o commerciale devono affittare un immobile. Dissi che occorre considerare questa categoria nel suo dato quantitativo e sociale e assumerla come ottica generale.

Questo è certamente un modo parziale di affrontare il problema, ma io penso che questa parzialità sia un atto dovuto rispetto ai problemi che sono di fronte al paese, sia sotto il profilo sociale, cui cercavo di accennare prima, sia sotto il profilo economico.

In questa sede non voglio, però ripetere le considerazioni svolte precedentemente, ma desidero aggiungerne altre. Noi abbiamo proposto un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, il cui contenuto do per conosciuto. Questa nostra proposta intende affermare un principio fondamentale, che non è poi tanto originale, ma è proprio dentro la cultura ed il patrimonio delle lotte di questo paese. Mi riferisco al diritto a disporre stabilmente di una abitazione. Quindi, in primo luogo, il concetto della stabilità della locazione, senza limiti di tempo.

Noi pensiamo che solo partendo da una garanzia di questo tipo sia possibile dare potere contrattuale all'inquilino, perché è questo che innanzitutto ci interessa. A nostro giudizio, senza questo elemento, qualsiasi rivendicazione e lotta, la stessa battaglia per una più avanzata legislazione di equo canone, verrebbe indebolita dalla permanente minaccia dello sfratto alla scadenza del contratto.

In sostanza, il testo sostitutivo da noi proposto mira ad introdurre nel contratto di affitto ciò che i lavoratori hanno già

conquistato, con lotte dure e prolungate, nel contratto di lavoro: cioè il principio secondo il quale il contratto è a tempo indeterminato e il padrone, in questo caso il padrone di casa, può licenziare l'inquilino solo per giusta causa motivata. La giusta causa è la prima ed indispensabile garanzia per l'effettiva applicazione dell'equo canone.

Inoltre noi sosteniamo la piena legittimità costituzionale di questa proposta di contratto a tempo indeterminato sulla base delle caratteristiche sociali del bene-casa. Nel far questo ci richiamiamo ad alcuni articoli della Costituzione; in particolare agli articoli 3, 29, 32, 41 e 42.

Vediamo un attimo il perché di questo richiamo. In primo luogo, l'abitazione, lo sappiamo tutti, è il luogo specifico di formazione e di sviluppo della famiglia. Comunque, al di là di qualsiasi tipo di considerazione che si possa fare sulla crisi della famiglia nell'epoca in cui stiamo vivendo, qui si intende che l'abitazione è quello specifico luogo di formazione di quel piccolo aggregato fondamentale che è alla base dell'organizzazione sociale. Parliamo quindi di famiglia e — ripeto — parliamo di famiglia indipendentemente da tutti i discorsi che sul tema specifico potrebbero essere fatti.

Ora noi pensiamo che una legge non possa funzionare in modo disgregante rispetto alla società naturale (la « società naturale » è una dizione costituzionale), e cioè, in questo caso, alla famiglia (vedi l'articolo 29 della Costituzione). Tutto il testo costituzionale e le stesse intenzioni del costituente danno rilevanza a questo microrganismo sociale fondamentale, addirittura superiore, in quanto società naturale, alla stessa concezione generale dello Stato. Infatti l'articolo 31 della Costituzione recita: « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare » (ma non esclusivo) « riguardo alle famiglie numerose ». È chiaro altresì che quando si parla di famiglia bisogna riferirsi all'accezione ampia di questo termine introdotta dall'attuale diritto di famiglia, che ha

equiparato la famiglia costituita per matrimonio, in particolar modo per i rapporti tra genitori e figli, a quella cosiddetta naturale.

È questo un primo nucleo di considerazioni di rilevanza costituzionale che mettono a punto il rapporto tra questo nucleo fondamentale di organizzazione sociale e il luogo di abitazione, cioè il costituirsi di questo nucleo fondamentale, e il difendersi e lo svilupparsi di questo nucleo in relazione al luogo di abitazione. E qui si sancisce già un principio di diritto introdotto dalla Costituzione; ma andiamo oltre. L'abitazione è un bene, a nostro parere, particolare anche rispetto ad altri diritti, come quello alla salute. Mi riferisco qui all'articolo 32 della Costituzione, che definisce la salute «fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Ora, la protezione garantita dell'abitazione costituisce evidentemente un fattore essenziale per assicurare la salute dell'individuo: si tratta — e lo dice con chiarezza la Costituzione — di un vero e proprio diritto alla vita, che non può essere pregiudicato da altri diritti, come ad esempio il diritto di proprietà. In questo senso noi leggiamo anche gli articoli 41 e 42 della Costituzione, che trattano dell'iniziativa economica privata e della proprietà privata. I vincoli e i modi di godimento dell'iniziativa privata, pertanto, fanno esplicito riferimento ad un suo svolgimento non in contrasto con l'utilità sociale o in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Mi richiamo qui all'articolo 41 della Costituzione, terzo capoverso, che recita: «La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

Pertanto, non solo l'articolo 1 da noi proposto in questo emendamento sostitutivo non è anticostituzionale, ma al contrario è proprio l'articolo 1 proposto dalla Commissione che può determinare un'attività economica privata in contrasto con i principi suddetti, che sono principi e diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.

In conclusione, ritengo che la legge non possa porre sullo stesso piano una categoria di cittadini (gli inquilini) che fruiscono di un alloggio locato ed una altra categoria che ha la garanzia dell'alloggio perché ne è proprietaria. Non si possono considerare equipollenti tali diritti, in quanto il primo attiene al campo dei diritti fondamentali della persona (vita, salute, sicurezza: i diritti costituzionali di cui parlavo prima), mentre l'altro è dalla stessa Costituzione condizionato dal libero dispiegarsi del primo ordine di diritti.

La legge, inoltre, per il suo carattere di transitorietà, non può non tener conto della fase economica in cui si colloca: una fase — che si suppone certo di non breve periodo — di estrema rarefazione del bene-casa, cioè di un mercato per nulla libero, nel quale, appunto, l'inquilino non opera liberamente con un ventaglio di offerte, ma può soltanto aderire anziché contrattare. Il contratto di locazione, di fatto, si potrebbe configurare oggi come un «contratto di adesione», anche se l'espressione può essere considerata impropria sotto il profilo giuridico. La possibilità di disdire il contratto di locazione per scadenza dei termini pone nelle mani di una categoria (i locatori) uno strumento di destabilizzazione sociale effettiva, di disordine pubblico, di insicurezza e di ricatto, che non può essere che di danno a quelle istituzioni democratiche delle quali tanto si tiene in questo momento a sottolineare la crisi e la necessità di difesa.

Inevitabilmente si darebbe luogo, in questo modo (cioè, accettando il testo della Commissione), ad iniziative dei singoli, che l'articolo 54 del codice penale considererebbe «fatti non punibili in quanto commessi per stato di necessità», cioè da soggetti costretti dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo da loro non volontariamente causato e non altrimenti evitabile. È evidente che ci riferiamo a quella che viene chiamata la «resistenza passiva allo sfratto», alle occupazioni ed alle rioccupazioni di alloggi

forzatamente liberati dall'inquilino o sfitti da tempo. Ci richiamiamo a tutti questi ordini di problemi che sono nella storia della nostra società e che hanno dovuto richiedere, anche da organi istituzionali (da consigli comunali, da tribunali amministrativi regionali) una sanzione di legittimità quando l'occupazione veniva giustificata in termini di bisogno e di lesione del fondamentale diritto costituzionale al quale mi sono richiamato.

Per concludere, signor Presidente, con il nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 1 intendiamo eliminare il potere illimitato che la legge concede al padrone di casa di cacciare l'inquilino dopo quattro anni; potere che si tradurrà in un'arma di ricatto che consentirà al padrone di ottenere affitti ben superiori all'equo canone in cambio del rinnovo del contratto. In pratica, ciò significherà che gli affitti saranno molto più vicini a quelli del mercato libero che non a quelli fissati per legge.

Vi sono altre ragioni che ci hanno indotto a proporre il nostro emendamento sostitutivo, nel quale — lo sottolineo — si parla di immobili urbani in generale, anziché di immobili adibiti soltanto ad uso di abitazione. È un argomento che avremo modo di sviluppare in seguito, e che costituisce parte importante delle ragioni per le quali riteniamo assolutamente inaccettabile la formulazione del provvedimento in esame, a partire dall'articolo 1, che, appunto, limita agli immobili adibiti ad uso di abitazione l'applicazione dell'equo canone.

In ogni caso, signor Presidente, con queste considerazioni che ho svolto sull'articolo 1, ho inteso illustrare anche il primo dei nostri emendamenti (l'emendamento 1. 12), mentre per quanto riguarda gli altri due emendamenti subordinati, mi riservo una illustrazione successiva.

MELLINI. Chiedo di parlare sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, l'articolo 1 nella logica di questo disegno di legge dovrebbe avere un'importanza fondamentale; infatti, termina con questa legge — come si afferma — un succedersi di proroghe del regime vincolistico che ormai si protrae da molti decenni e interviene una regolamentazione che, innovando rispetto al codice civile, trasforma le strutture di gran parte dei contratti di locazione — per essere più precisi soprattutto dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e di immobili urbani adibiti ad esercizi commerciali — stabilendo come primo punto proprio quello che si riferisce alla durata. Una durata che, diversamente da come stabilito oggi nel codice civile in cui il termine di riferimento, salvo gli usi locali, è quello di una durata annuale, è quadriennale. Un termine inconsueto nella tradizione liberistica dei contratti di locazione, e credo sia stato preso al di fuori di quelle che una volta si chiamavano le consuetudini locali, oggi non più esistenti in quanto soprafatte dal regime vincolistico e da tutto ciò che c'è attorno a questo regime.

Certo, ci sarebbe da chiedersi perché si sia arrivati al termine quadriennale; a nostro avviso, non può darsi un giudizio su questo primo articolo senza tenere presente quella che è una norma apparentemente transitoria; la norma prevista dall'articolo 57 e l'altra parallela ed analoga relativa agli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

È una sorte molto comune nelle nostre leggi, soprattutto nelle leggi più tormentate, quella di vedere le norme essenziali rappresentate non già dai primi articoli, ma probabilmente da norme transitorie e magari da norme regolamentari.

Molto spesso, dopo che le norme previste nelle prime parti delle leggi hanno stabilito certi principi, le norme transitorie finiscono con lo stabilire che tutto resta come prima.

La norma che dovrebbe essere fondamentale in questa legge — ce ne accorgiamo e ne discuteremo anche perché ab-

biamo delle preoccupazioni — è la proroga; perché questa è una legge di proroga e l'articolo 57 la caratterizza come tale. Non vorremmo che questa durata quadriennale, anche se corretta dalla decorrenza — anche se si usa una stranissima, ambigua e pericolosa formulazione — sia stata individuata proprio a questa finalità.

A nostro avviso, questo termine di quattro anni significa chiaramente che non si ha fiducia nel meccanismo dell'equo canone. Infatti, se si avesse fiducia nel meccanismo dell'equo canone, dovrebbe essere garantito, nella stragrande maggioranza dei casi, il diritto all'abitazione.

Tutti riconosciamo, come prima ricordava il collega Gorla con accenti particolarmente appassionati, che uno dei termini del problema che abbiamo di fronte è quello di garantire il diritto all'abitazione e comunque all'uso, da parte del conduttore, dell'immobile a lui locato per un termine che sia sufficiente al raggiungimento di certe esigenze. È chiaro che, se potessimo avere fiducia nel meccanismo dell'equo canone, inteso come strumento utile alla dinamica generale delle locazioni, potremmo anche non avere eccessive preoccupazioni per quanto riguarda la durata dei contratti; se cioè il vincolo dell'entità del canone potesse essere considerato valido per tutte le locazioni, potremmo anche essere certi che il diritto di disdetta riconosciuto alle parti (ma soprattutto al proprietario, che è da ritenere la parte più forte) non sarebbe usato come mezzo per taglieggiare l'altra parte. La verità, invece, è che tutti noi nutriamo gravi preoccupazioni circa l'effettivo funzionamento di questo strumento. Da qui la necessità di fugare tali preoccupazioni. Una volta corretto l'andamento del mercato attraverso una norma imperativa concernente l'entità del canone, non ci si può affidare ad essa, dato che altre previsioni normative finiscono per non far operare nella sua ampiezza quella disposizione. Sorge allora il problema della durata dei contratti: io sono convinto che, se si deve portare alle sue logiche conseguenze questa preoccupazione — che c'è e ci deve essere —, il termi-

ne quadriennale non sia sufficiente, a meno che non sia guardato in funzione di quella proroga dei contratti in corso e soggetti sin da ora a proroga per un ulteriore quadriennio o più, come disposto dall'articolo 57.

Se il termine quadriennale è visto in un'ottica meramente dilatoria (quella cioè di lasciare le cose come stanno, sia pure per un tempo un po' più lungo), allora riteniamo che esso non sia ottimale, bensì possa determinare una certa vischiosità del mercato. E ne è prova la preoccupazione concernente la facoltà del conduttore di recedere dal contratto. Lo stabilire che i contratti di locazione sono a tempo indeterminato non rappresenta poi quella rivoluzione individuata dalla parte più conservatrice di questa Camera: in paesi che certamente non possono essere considerati particolarmente rivoluzionari ed avanzati per certe innovazioni di carattere sociale, anche in questo campo, i contratti di locazione sono a tempo indeterminato, fatti salvi i motivi di giusta causa, senza che per questo sia vanificato il diritto di proprietà. Meglio sarebbe stato, quindi, agire in questa direzione.

Noi non abbiamo presentato emendamenti in tal senso, ci siamo semplicemente limitati — e l'ho ricordato questa mattina intervenendo per dichiarazione di voto sugli ordini del giorno di non passaggio all'esame degli articoli — a proporre un numero esiguo di emendamenti, tendenti soprattutto a rispettare quella esigenza di chiarezza e di certezza che, nel caso in esame, non è un dato meramente tecnico ma rappresenta un problema politico. L'applicazione della legge potrebbe infatti essere stravolta a causa di una scarsa chiarezza, che darebbe certamente luogo ad un contenzioso molto più ampio di quello che, inevitabilmente, certi suoi aspetti comporteranno.

Come dicevo, non abbiamo presentato emendamenti in tal senso, tuttavia voteremo a favore dell'emendamento Gorla Massimo 1. 12. Dobbiamo però dire, poiché sappiamo che non sono molte le probabilità che la Camera approvi questo emendamento, che nutriamo talune preoc-

cupazioni che desideriamo esprimere. Innanzitutto, quella relativa al limite di applicabilità del termine quadriennale. A mio avviso, il secondo comma dell'articolo in esame, se è destinato a rimanere nei termini attuali, creerà un enorme contenzioso, poiché non si è scelta davvero la strada migliore per fissare la durata. Tutte le parti politiche hanno, in materia, convenuto di limitare questa speciale durata della locazione, questa durata di imperio, ai casi in cui si tratti di abitazione della famiglia o anche di una sola persona, in vista della realizzazione di quel diritto alla abitazione di cui si è parlato, di cui si parla ed in merito al quale tutti siamo convinti si debba provvedere con norme di legge.

Vi sono altre locazioni: si guardi alla casa di villeggiatura. Non è tuttavia sufficiente tenere presenti determinati altri casi; bisogna che le espressioni usate siano tali da creare una discriminante chiara e certa. Riteniamo che quella qui usata non sia davvero la più felice.

Quando si parla di esigenze transitorie, ritengo giusto richiamare l'attenzione sull'uso che nel diritto si fa del termine « transitorietà ». Esso è usato con tutt'altra finalità. Certo, la locazione è sempre temporanea. Vi possono essere esigenze anche temporanee, in relazione a particolari posizioni di talune famiglie di lavoratori che, per la stessa natura del lavoro effettuato, hanno particolari esigenze temporanee in ordine alla abitazione.

Certo, non è facile stabilire in questa sede qual è il problema della prima e quale il problema della seconda abitazione. Un criterio — lo illustreremo meglio in sede di esame dell'emendamento presentato a questo riguardo — potrebbe essere quello di far riferimento alle case che rappresentano la seconda abitazione, escludendo le locazioni che abbiano per oggetto l'alloggio di chi dispone già di altra abitazione in cui abbia la sua abituale dimora. Tutto ciò potrebbe rappresentare, forse, una sorta di accomodamento, nell'ambito stesso dell'intento, che ci accomuna un po' tutti, di voler realizzare l'obiettivo capace di fornire mag-

giori garanzie di certezza. Garanzie di certezza che tanta parte debbono essere in una legge destinata ad un continuo confronto con gli atteggiamenti dell'interprete, in un contenzioso che si profila, per necessità di cose, ampio. Indipendentemente da difficoltà interpretative, detto contenzioso viene sempre a crearsi, così come le possibilità di difformi interpretazioni.

In conclusione, riteniamo che l'articolo in esame abbia le « stimmate » della funzione di compromesso cui è destinata la legge. Giudichiamo, altresì, che tale soluzione di compromesso non sia la migliore e che meglio si sarebbe fatto — proprio per venire incontro alle preoccupazioni che tutti abbiamo e che dobbiamo avere, anche in funzione della impossibilità di una fiducia illimitata in altre norme, a cominciare da quelle sull'equo canone — ad accedere ad una locazione senza determinazione di tempo.

Certo, non potremmo pensare di istituire, con dei correttivi, un altro diritto di « gazagà » che ha avuto nella storia del diritto una sua particolare collocazione. Sappiamo da che cosa nasce e da che cosa nasceva. Comunque, senza particolari accorgimenti, senza rivoluzionare o stravolgere determinati dati del nostro sistema economico e politico, si sarebbe potuto benissimo accedere ad una soluzione del genere detto. Quella adottata, di compromesso, probabilmente si dimostrerà, alla lunga — quando giungeremo alla scadenza dei contratti attualmente soggetti a proroga, quando inizieranno le nuove contrattazioni, con il problema della applicazione o meno della durata quadriennale — tale da far nascere difficoltà ed inconvenienti. Il primo degli inconvenienti da eliminare è relativo al pericolo che, stante la stessa logica della disposizione, stante la stessa logica della scelta effettuata con l'articolo in esame, si determinino incertezze ed incongruenze. Saremmo, a questo punto, tutti perdenti. Se dovessero sorgere difficoltà interpretative in rapporto al secondo comma dell'articolo in esame, ad essere perdente non sarebbe quella parte della Camera

che ha sostenuto una determinata tesi, ma noi tutti. Ancora una volta, per un errore ostativo — trasferisco questo concetto dal dato negoziale a quello legislativo —, finiremmo col far venire meno la credibilità della nostra attività legislativa. Si tratterebbe di un grosso danno che si aggiungerebbe a quelli che nel settore in discussione andiamo accumulando.

Il nostro atteggiamento, rispetto a questo articolo, è di notevole perplessità. Attendiamo che dall'esame dei vari emendamenti risulti se non una soluzione più conforme a quella che sarebbe la nostra scelta al riguardo, almeno una serie di correttivi che la Camera, mi auguro, vorrà apportare al testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il seguente emendamento è già stato illustrato dall'onorevole Massimo Gorla nel suo precedente intervento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge i contratti di locazione aventi per oggetto immobili urbani sono a tempo indeterminato, siano essi già stipulati o da stipulare, fatti salvi i motivi di giusta causa di cui agli articoli 55 e 58.

1. 12.

GORLA MASSIMO, PINTO.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 1.*

1. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

È in facoltà delle parti stabilire la durata delle locazioni avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione.

1. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: due anni.*

1. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

1. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

È stato altresì presentato il seguente subemendamento all'emendamento Delfino 1. 3:

*Dopo la parola: stabilire, aggiungere le seguenti: in via generale.*

0. 1. 3. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Nel mio intervento sull'articolo 1 ho cercato, con una certa chiarezza, di esprimere i concetti che sono alla base delle nostre critiche su questo articolo. La tematica delle modifiche che noi vorremmo introdurre obbedisce al principio di realizzare quel giusto equilibrio tra il principio liberistico, agganciato al mercato libero, e il principio sociale, agganciato al filone della giustizia sociale. Ecco perché tutti gli emendamenti all'articolo 1 tendono ad evitare l'appesantimento dei vincoli normativi e delle misure garantistiche che, a nostro avviso, non realizzano un'utilizzazione ottimale del patrimonio abitativo in Italia, da un lato, e dall'altro non sono di incentivo alla costruzione di nuove case e quindi al mercato edilizio.

La riduzione del termine contrattuale a tre anni tende ad avvicinarsi al raggiungimento di questo particolare concetto di equilibrio sociale, da una parte, ed economico, dall'altra. Il termine di tre anni come durata del contratto, al quale va sommato quello per il rinnovo, sembra essere per noi un tempo più giusto per entrambe le parti poiché da un lato soddisferebbe il proprietario, che allo scadere del contratto può disporre dell'immobile, e dall'altro il conduttore verrebbe ad avere un margine di tempo, sempre molto lungo, durante il quale godrebbe della cosa locata. La sostituzione delle parole: « quattro anni » con le parole: « due anni » accentua la marcia di avvicinamento a questa area di equilibrio tra spinte sociali e certezze economiche.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo 1, e cioè il nostro emendamento sostitutivo che stabilisce come debba essere facoltà delle parti stabilire la durata della locazione avente per oggetto gli immobili urbani, questa è agganciata alla logica che ho brevemente illustrato nel corso del mio precedente intervento. La penalizzazione della libera iniziativa finisce per essere non di aiuto alla giusti-

zia sociale ma di ostacolo alla realizzazione di essa. Questa penalizzazione della libera iniziativa, questa mortificazione dell'iniziativa privata non avvia un processo di maggiore giustizia sociale. Ecco perché sarebbe auspicabile, a nostro avviso, lasciare alla libera volontà delle parti la facoltà di stabilire la durata del contratto di locazione secondo le rispettive esigenze, perché sarà proprio la volontà delle parti che porrà in evidenza tali esigenze. Ho fatto l'esempio, direi quanto mai calzante, in ordine al posto di lavoro agganciato a tutta la tematica dell'occupazione per dimostrare la validità di queste nostre considerazioni. Riteniamo che con l'aggiunta delle parole « in via generale » si lasci alle parti la possibilità di derogare alla legge quando particolari circostanze rendono preferibile che la scelta circa la durata del contratto venga rimessa alle parti: uscendo da una normativa vincolistica, ma senza violare principi di garantismo, la volontà delle parti finisce per essere il momento di equilibrio della norma in discussione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: quattro, con la parola: sei.*

1. 13.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

*Al secondo comma, sostituire la parola: transitoria, con la parola: stagionale.*

1. 14.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Con l'emendamento 1. 13, subordinato all'1. 12, proponiamo di prorogare a sei anni la durata contrattuale

in conformità alla disciplina degli immobili adibiti ad uso non residenziale. Riteniamo infatti ingiustificata l'attuale disparità di trattamento.

Vorrei svolgere qualche breve considerazione su un problema che avremo modo di riprendere in seguito. Come già accennavo nel mio intervento sull'articolo 1, noi consideriamo assolutamente iniquo sul piano sociale e pericolosissimo sul piano economico l'aver escluso dalla regolamentazione dell'equo canone gli immobili adibiti ad attività commerciale o artigianale.

Le ragioni sociali mi sembrano fin troppo ovvie. Vorrei qui ricordare anche una ragione economica, che mi fa definire questo tipo di impostazione assolutamente autolesionista ove si voglia parlare sul serio dei problemi relativi allo sviluppo razionale della nostra economia, al privilegiamento all'interno della nostra economia dei fattori propulsivi, e non già di quelli parassitari.

Penalizzare in questa maniera le piccole attività commerciali e artigiane, ripeto, è pura follia, sotto il profilo sociale e sotto il profilo economico. Si immagini cosa succederà, allo scadere di questi sei anni, di quelle innumerevoli attività che popolano i centri storici del nostro paese, di carattere commerciale o artigiano, quando gli affitti, consegnati al mercato libero, verranno portati a livelli assolutamente insostenibili per i bilanci di queste piccole attività. Avremo un nuovo episodio di degrado, di sfacelo di attività produttive e commerciali, soprattutto di quelle deboli sotto il profilo finanziario, ma tanto importanti sotto il profilo economico generale; oppure avremo un trasferimento sui prezzi di questi nuovi oneri che i piccoli produttori ed i piccoli commercianti si dovranno accollare. Che tutto questo abbia a che fare con i grandi discorsi che facciamo sull'inflazione, sul modo di affrontare le scelte prioritarie all'interno del nostro sistema economico, mi sembra del tutto evidente.

Questa è la ragione, quindi, per cui diciamo che non si tratta soltanto di una scelta iniqua sul piano sociale, ma si tratta di un atto criminale sotto il profilo eco-

nomico. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo proposto l'emendamento 1. 12, perché, con l'equiparare la locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione agli altri, creiamo una uniformità di trattamento, che vogliamo affermare e che speriamo verrà accolta dalla Camera.

L'emendamento 1. 13 afferma inoltre la necessità che la durata di tutti i contratti debba essere pari a quella del periodo transitorio di applicazione della legge, che è per l'appunto di sei anni, con l'eccezione dei motivi di giusta causa, di cui si afferma il principio al successivo articolo 3.

L'emendamento 1. 14 tende a sostituire la parola « transitoria », con la parola « stagionale », affinché la non automaticità del rinnovo del contratto sia circoscritta soltanto a quelle abitazioni (come le case per le vacanze o le seconde case), dove i contratti hanno carattere stagionale. Con questo emendamento proponiamo una tematica che riteniamo rilevante sotto il profilo tecnico e politico per due ragioni. La prima consiste nella considerazione che, ove entrasse in vigore la disposizione di cui al secondo comma, così com'è formulato, essa finirebbe inevitabilmente per colpire tutti coloro che per motivi di studio o di lavoro devono alloggiare in un'altra città. Il secondo aspetto negativo di tale disposizione consiste nell'inevitabile incentivo che verrebbe in relazione alla trasformazione della destinazione degli immobili ad alloggi transitori. Qui, ad esempio, vi è tutta la questione dei *residences*, che sostanzia l'affermazione relativa al secondo aspetto negativo prima indicato.

Queste, signor Presidente, sono le ragioni della presentazione di questi emendamenti, che invito l'Assemblea ad approvare.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Le locazioni di immobili urbani per uso di abitazione sono regolate dalla presente legge.

La durata del contratto è stabilita dalla libera determinazione delle parti, ma non può essere inferiore ad anni tre, salvo i contratti relativi a locazioni di natura transitoria.

1. 11. GUARRA, PAZZAGLIA, BAGHINO, VALENSISE, SERVELLO, FRANCHI, LO PORTO, BOLLATI.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Noi riteniamo che la formulazione dell'articolo 1 vada completamente cambiata e che la durata minima del contratto prevista dalla legge debba essere ridotta a tre anni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: due anni.*

1. 6. COSTA, BOZZI.

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

1. 7. COSTA, BOZZI.

*Al primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Se le parti intendono determinare una durata inferiore dovranno farlo mediante atto sottoscritto dinanzi al cancelliere della pretura competente per territorio ovvero dinanzi al segretario comunale del comune in cui ha sede l'immobile.

1. 8. COSTA, BOZZI.

*Aggiungere, in fine, le parole: né quando il conduttore disponga di altro alloggio ove dimori abitualmente.*

1. 9. COSTA, BOZZI.

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Vorrei riconfermare la nostra preoccupazione di fondo, perché ci trovia-

mo dinanzi ad un complesso di norme — la più importante delle quali è quella che stiamo adesso esaminando — improntate a carattere dirigistico, che mirano alla tutela del conduttore, considerato, in base ad una presunzione assoluta, la parte contraente più debole.

La nostra preoccupazione è che la rigidità di queste norme possa portare ad un effetto opposto a quello che il legislatore si ripromette nell'emanarle. Un caso è proprio questo dei quattro anni: qui, secondo noi, si è dinanzi ad una compressione eccessiva dell'autonomia negoziale. Anzi, a nostro avviso, tale compressione è non soltanto eccessiva, ma anche inutile e forse controproducente, ed è ancor più grave in quanto, come vedremo tra breve, non è previsto, per il periodo permanente della disciplina definitiva, il recesso del locatore, il che produce uno sbilanciamento assai notevole.

Questa compressione dell'autonomia negoziale non è nemmeno nella logica della legge. Mi permetto, quindi, di richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione e mi rifaccio ad una dichiarazione resa questa mattina dal sottosegretario Speranza.

Esiste, in questo disegno di legge, un articolo 82 che prevede una relazione del ministro di grazia e giustizia circa il modo di applicazione della legge. È, questo, uno di quei casi in cui il legislatore stesso confessa di non amare troppo la creatura che va creando ed ha qualche sospetto che non sia completamente perfetta, dal momento che ogni legge può essere modificata sulla base della reazione dell'opinione pubblica e della esperienza. In questo caso, invece, è il legislatore stesso che si propone di verificare che cosa avviene nella pratica e di riferirlo. Ora, se vi è bisogno di questa verifica e di questa sperimentazione, il termine di quattro anni, prorogabile automaticamente di quattro anni fino all'infinito, mi pare che non sia coerente con le esigenze di una sperimentazione, salvo che non si voglia dar vita ad una legge di modifica incidendo su situazioni contrattuali già esistenti. Mi pare, quindi, che, prescindendo

do dalle considerazioni di carattere generale ed entrando nella logica del progetto di legge, non vi sia alcuna coerenza. È questa, perciò, la ragione dei nostri emendamenti che propongono di ridurre a due o a tre anni la durata del contratto.

Vi è, inoltre, un altro emendamento che riguarda il secondo comma, in cui si dice che: « Il disposto del comma precedente non si applica quando si tratti di locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria ». Queste ultime due parole sono una espressione alquanto vaga e desidero anzi notare che, mentre si prevede una grande rigidità normativa, si dà luogo, poi, ad espressioni, come questa, di incerta interpretazione.

A questo comma, con il nostro emendamento 1. 9 noi desideriamo aggiungere l'espressione: « né quando il conduttore disponga di altro alloggio ove dimori abitualmente ». Mi pare, infatti, che non vi sia alcuna ragione di imporre una durata quadriennale quando si realizzi una fattispecie del tipo di quella prospettata nel nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

1. 1.

**CARENINI.**

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma sostituire le parole da: quando si tratti, alla fine del comma con le seguenti: quando, avendo il conduttore la disponibilità di altra abitazione ove abbia abituale residenza, la locazione sia stata stipulata per sopperire ad esigenze temporanee di alloggio.*

1. 10.

**MELLINI.**

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

**MELLINI.** Signor Presidente, ho già fatto presente, intervenendo sul complesso dell'articolo 1, che una delle esigenze fondamentali in un disegno di legge di questo tipo, soprattutto a cominciare da questo articolo, è quella della chiarezza nella espressione di una volontà, sia pure di compromesso, che è maturata nello ambito dell'Assemblea. Ho l'impressione che, per quel che riguarda il secondo comma di questo articolo, questa chiarezza non sia stata raggiunta. Il riferimento alle « esigenze abitative » e non al dato obiettivo del contratto — e quindi il riferimento ad una mera intenzione delle parti o, meglio, di una sola parte — è certamente un dato pericoloso, perché per la certezza dei termini contrattuali si vorrebbe che questa caratteristica della locazione emergesse al momento della stipulazione del contratto stesso. Richiamandosi alla soddisfazione delle esigenze abitative, si fa evidentemente riferimento a qualche cosa che sta a monte rispetto al momento della espressione con la quale si concreta l'incontro delle volontà per redigere un contratto.

Ma vediamo quale siano queste esigenze. Si parla di « esigenze abitative » — non è bella questa espressione, ma ormai da tempo abbiamo rinunciato a queste finzze — « di natura transitoria ». Che cosa significa « natura transitoria »? Significa il passaggio da una certa situazione ad una situazione diversa. Credo che tutti abbiano tenuto presente, nell'individuazione dei casi in cui deve essere esclusa la applicazione del disposto del primo comma, il caso dell'affitto della casa di villeggiatura. L'affitto della casa di villeggiatura non configura una esigenza transitoria, perché non c'è transizione da una certa situazione ad una situazione diversa. In termini esatti e precisi, l'uso della parola « transitorio » si ha quando si fa riferimento al passaggio da una situazione ad una situazione diversa. Quando si parla, appunto, di una situazione temporanea, come quella della casa di villeggiatura, si tratta di una esigenza speciale da parte di chi ha la sua abituale dimo-

ra altrove e dispone a questo fine di una abitazione, ed ha una esigenza temporanea. Allora, usiamo i termini propri.

È vero che abbiamo fatto una certa abitudine ad un linguaggio legislativo approssimativo. È vero che, quando si è raggiunta la cosiddetta intesa fra le forze politiche, poi sembra brutto andare a tirar fuori che questa intesa non è intervenuta in maniera tale da poter essere intesa anche dagli altri, anche dall'interprete. Però, a questo punto dobbiamo tenere presente — e non ci stancheremo di farlo, anche se sembrerà un modo antiquato di legiferare — che la prova dei fatti ci dice che queste preoccupazioni non sono mai di troppo e che molto spesso esigenze importanti di carattere politico naufragano al momento dell'applicazione delle norme di legge, per cui risulta stravolto il significato sul quale si riteneva di aver raggiunto un'intesa, un punto di incontro di volontà politiche. A questo punto, è inutile dire che la colpa è dello interprete. Una verifica di carattere grammaticale, sintattico, di lessico giuridico, di tecnica, di tecnicismo giuridico non è mai di troppo. E riteniamo che, a questo proposito, un minimo di attenzione per queste esigenze non costituisca poi un cedimento. Non so se anche questa volta ci accuserete di voler fare dell'ostruzionismo. Io credo che sia proprio nell'intento, nella logica della posizione espressa dalla maggioranza che noi portiamo questo contributo, con la formulazione di questo emendamento.

Vorremmo avere torto, nel caso in cui questo emendamento dovesse essere respinto. Vorremmo aver torto nel senso che non vorremmo che poi sorgesse un contenzioso nel quale emergessero interpretazioni che oggi — ci si verrà a dire — non sono ipotizzabili. E poi se si verranno a verificare? Io credo che anche soltanto l'ipotesi di questa interpretazione, anche soltanto una interpretazione difforme da quella che qui si è tenuta presente — se si è tenuta presente con una certa chiarezza — resa da una minoranza di interpreti, di magistrati, porterebbe a gravi conseguenze.

Questo è lo spirito del nostro emendamento. Credo che esso sia concepito proprio nella logica della stessa formulazione di questo articolo da parte della maggioranza.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare, nella mia qualità di relatore di minoranza, per esprimere il mio parere sull'emendamento Gorla Massimo 1. 12.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA, *Relatore di minoranza*. Lo emendamento Gorla Massimo 1. 12 mi porta a fare una precisazione da me già resa anche in Commissione. L'onorevole Massimo Gorla ha presentato un emendamento con il quale vorrebbe stabilire la durata dei contratti di locazione a tempo indeterminato, avendo certamente l'idea che la espressione « a tempo indeterminato » significhi che il contratto non debba finire mai fino al verificarsi di una giusta causa. Tuttavia, nei principi generali del nostro diritto, è specificato che la locazione di immobili urbani a tempo indeterminato significa che il relativo contratto ha la durata di un anno. Quando la durata della locazione non è differentemente determinata, significa che essa scade dopo un anno.

Nel caso di approvazione dell'emendamento dell'onorevole Massimo Gorla, potremmo avere un risultato esattamente opposto a quello che si è prefissato il presentatore dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

La Commissione comprende che su questo articolo si riversano tutte le critiche di chi si pone nei confronti di questa legge con angolature diverse e opposte rispetto a chi la sostiene. In particolare, siamo

del parere che la durata quadriennale del contratto — una volta che la legge sia a regime — sia un elemento essenziale e qualificante del provvedimento, assieme alla introduzione del canone controllato. Quella da noi indicata appare una durata congrua per assicurare, da un lato, la stabilità all'inquilino e, dall'altro, una ragionevole disponibilità dell'alloggio (al termine del quadriennio) al proprietario.

Siamo pertanto contrari sia a lasciare alla determinazione delle parti la durata del contratto, sia ad introdurre riduzioni alla durata quadriennale, così come siamo contrari alla proposta di introdurre il tempo indeterminato nella durata del contratto ed alle proposte che mirano ad aumentare la durata quadriennale indicata dalla Commissione.

A nostro giudizio è essenziale anche la diversità di trattamento tra gli immobili ad uso abitativo e quelli per i quali è previsto un uso diverso; ciò non solo e non tanto per la difficoltà di reperire criteri oggettivi per la determinazione di un canone controllato nel settore degli immobili non destinati ad uso di abitazione, ma anche perché è evidente che versiamo in situazioni completamente diverse anche dal punto di vista sociale. Nel caso delle abitazioni, da un punto di vista sociale, si giustifica un intervento autoritativo della legge che non si giustifica, invece, nel caso in cui l'immobile rappresenta un elemento di costo dell'attività economica.

Per i motivi che ho succintamente esposto e poiché questo è uno degli articoli fondamentali della legge, la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza, pur avendo attentamente valutato le considerazioni e le osservazioni qui fatte, in particolare da parte dell'onorevole Bozzi, con il quale mi duole di non poter concordare.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Delfino, mantiene i suoi emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e il subemendamento 0.1.3.1 non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Massimo Gorla, mantiene il suo emendamento 1.12 e gli emendamenti Castellina Luciana 1.13 e 1.14, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 1.2.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0.1.3.1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 1.3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Goria Massimo 1. 12.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Guarra 1. 11.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 13.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 1. 4 e Costa 1. 6.

(Sono respinti).

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende abbia rinunciato al suo emendamento 1. 1.

Pongo congiuntamente in votazione gli edentici emendamenti Delfino 1. 5. e Costa 1. 7.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 1. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Melini 1. 10.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Castellina Luciana 1. 14.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 1. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

(*Disciplina della sublocazione*).

« Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.

Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Illustrando questa mattina l'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge sull'equo canone, l'onorevole Delfino ha precisato ufficialmente la posizione del nostro partito nei confronti del Governo, dopo il recente consiglio nazionale che lo ha eletto segretario generale. Sintetizzo quanto l'onorevole Delfino ha ricordato: nel dare la fiducia al Governo Andreotti, lo scorso 16 marzo, il segretario *pro tempore* De Marzio aveva affermato che, non avendo partecipato alla definizione del programma, ci riservavamo di assumere certi atteggiamenti critici nei confronti di provvedimenti che contenessero elementi che non avremmo potuto condividere.

È accaduto, inoltre, che il Governo ed i partiti della maggioranza programmatica hanno sempre escluso da ogni consultazione il nostro partito. Clamoroso è il caso dell'equo canone, che ora stiamo discutendo: per questo provvedimento eravamo già stati consultati al Senato, quando eravamo in posizione di astensione nei confronti del Governo Andreotti. Non siamo stati consultati alla Camera, quando avevamo deciso il nostro voto favorevole stesso Governo; in ordine a questo nostro voto, il Presidente del Consiglio Andreotti si era espresso in termini di gradimento. Siamo, quindi noi che abbiamo dovuto

registrare il graduale distacco del Governo, sia nella forma sia, soprattutto, nel contenuto del provvedimento, che ci appare peggiorativo rispetto alla formulazione originaria. Se ci sarà un'inversione di tendenza, la registreremo positivamente; l'onorevole sottosegretario Speranza vi ha già fatto qualche accenno stamane. Altrimenti, continueremo a dire no a tutti quei provvedimenti (come la riforma sanitaria, le misure fiscali e lo stesso equo canone) di cui non condividiamo il contenuto.

Ricordate queste considerazioni del nostro nuovo segretario generale, risulta qualificato e chiarito il senso del nostro voto favorevole al Governo Andreotti, ma contrario a certe leggi presentate dallo stesso Governo. Il nostro è stato un voto di consenso critico, suscettibile di variare nel momento in cui si fosse cominciato con il riempire le 147 scatole vuote, enumerate dall'onorevole Andreotti nel suo discorso programmatico sulla fiducia, in base ai contenuti di queste scatole. Quello relativo alla scatola dell'equo canone, non ci trova consenzienti, onorevoli colleghi ed onorevole rappresentante del Governo. Le ragioni d'insieme sono state enunciate da questo gruppo nella discussione sulle linee generali, cui ho partecipato anch'io. Senza ripetermi, sottolineo che in sede di replica l'onorevole sottosegretario ha evidenziato il carattere « sperimentale » (*sic!*) di questa legge: ne ha evidenziata provvisorietà, la non definitività. Vero è che nessuna legge è definitiva ed è, quindi, transitoria; se *transit gloria mundi*, figuriamoci se non sono transitorie le leggi, sempre figlie del proprio tempo! Questa sull'equo canone presenta un particolare carattere *sui generis*, tanto è vero che all'articolo 82 è previsto che lo stesso ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello dei lavori pubblici, ogni anno, a far tempo da quello successivo alla entrata in vigore del provvedimento, presenti al Parlamento entro il 31 marzo una relazione sull'applicazione del nuovo regime delle locazioni, che consenta di valutarne gli effetti. Dunque, ogni anno ci sarà una relazione,

perché si teme che gli effetti di questa legge, una volta entrata in vigore ed applicata, potranno giustificare un ripensamento e degli aggiustamenti.

Ciò è indubbiamente un bene, ma contrasta con il dettato dell'articolo 1, già approvato, che prevede una durata dei contratti per quattro anni.

Tutto ciò per dimostrare — e lo vedremo ancora di più entrando nel merito dell'articolo 2 — che questa è una legge ipocrita; impastata di ipocrisia, con tutte le caratteristiche e lo spirito dell'ipocrisia.

Abbiamo letto la relazione ed in essa è scritto e ripetuto che questo provvedimento serve per uscire finalmente, dopo tante attese e speranze, dal regime del blocco dei fitti, antico male che ha afflitto il mercato delle case per oltre quarant'anni, quasi lo spazio di due generazioni.

Nella sostanza, invece, questo provvedimento è falsamente rivoluzionario, innovativo ed antivincolistico, perché introduce un blocco che è il più lungo di quelli decretati finora.

Come possiamo confonderci con tanti ipocriti che difendono questa legge? L'anacronismo di questo provvedimento risulta evidente in questo articolo 2, che, nel titolo, prevede una disciplina delle sublocazioni, che tale non è perché non tiene conto dei caratteri particolari della legge, che sappiamo essere calmieratrice e vincolistica e che, quindi, non vi si adegua.

Gli adempimenti previsti in questo articolo si sostanziano nel divieto di sublocare totalmente la casa, senza il consenso del locatore, e nell'obbligo di comunicare, con lettera raccomandata, al locatore stesso il nome dell'eventuale subconduttore di una parte dell'immobile.

La ovvietà e semplicità di questi due adempimenti potrebbe apparire anche normale ove ci si trovasse di fronte ad una grande libertà contrattuale ed in una situazione di libero mercato, mentre così non è.

Noi sappiamo che questi adempimenti appaiono stonati se inseriti in una nor-

mativa che, per ogni altro verso, è gravemente limitativa della libertà contrattuale e della libertà del mercato.

A nostro giudizio, questa libertà è indispensabile, anche se è necessario qualche correttivo. Tanto è minuziosa ed onerosa la disciplina posta a carico del locatore proprietario tanto è disinvolta ed allegra quella che dovrebbe regolare gli obblighi dell'inquilino sublocatore. Cercherò di dimostrarlo con alcune brevi considerazioni.

Tra le due figure dovrebbe esistere una sorta di parallelismo, sia pure su scala ridotta. Ripeto, parallelismo tra l'inquilino sublocatore ed il locatore proprietario. Un parallelismo un po' come quello delle bambole russe (le *matrioska*, come credo si chiamino) che entrano l'una nell'altra. Colorate diversamente ma uguali nella forma, anche se una più piccola dell'altra. Invece, questo parallelismo non è stato neanche immaginato. Di qui la carenza della norma.

Allora, bisogna prima individuare concettualmente i principi base e poi i limiti e le particolarità entro cui possono svolgersi.

Sotto il profilo dell'opportunità politica, economica e sociale, non ci sembra dubbio, onorevole rappresentante del Governo, che in una situazione di grave carenza, qual è quella presente — tutti sappiamo che vi è una grande fame di alloggi, soprattutto nei grandi centri — convenga favorire la disponibilità agli accordi di sublocazione.

Noi restiamo fermamente convinti che quanto più si potranno realizzare forme di coabitazione volontaria, tanto più si potrà evitare o rimandare il paventato ricorso a forme di coabitazione amministrata e coatta. Mi spiego scendendo nel particolare.

Se in un alloggio si possono installare consensualmente due nuclei familiari invece di uno, tanto meglio. Non sarà la soluzione ottimale della casa per tutti — e noi vorremmo l'accesso di tutti alla proprietà della casa — ma, per lo meno, questo orientamento va nella direzione di una utilizzazione più razionale delle risorse

disponibili in una situazione di carenza del bene-casa. Carenza che — non c'è da illudersi al riguardo — è fatalmente destinata ad aggravarsi con il tipo di normativa che ci si accinge a varare e che non costituisce certo un incentivo all'afflusso di nuovi risparmi verso gli investimenti in abitazioni da reddito.

Tuttavia, fissato questo principio, bisogna anche vedere entro che limiti esso possa essere applicato senza aggravare ulteriormente le già pesanti sperequazioni del nuovo rapporto tra inquilini e proprietari e senza contraddire, nella disciplina delle sublocazioni, la logica che si intende affermare nell'imporre una disciplina delle locazioni.

Un primo interrogativo da porsi seriamente, e che l'articolo in questione non risolve affatto, è questo: deve o non deve esistere anche un equo canone della sublocazione una volta che è stabilito e fissato l'equo canone per la locazione? È un quesito che ci pare opportuno, ha una sua ragione d'essere; invece, lo si ignora completamente, è una mancanza, è una lacuna inammissibile. L'inquilino garantito da un canone, che almeno dal suo punto di vista dovrebbe essere ritenuto equo, è tenuto a sottostare agli stessi vincoli di natura calmieristica e sociale nel momento in cui diventa sublocatore di parte dell'immobile? Oppure, non gravando su di lui il pregiudizio sfavorevole, che evidentemente pesa sulla proprietà edilizia, anche e forse soprattutto se di piccola dimensione, è lasciato libero di praticare tutti i prezzi di sublocazione che riesce a spuntare, profittando della crescente scarsità del bene e dello stato di necessità? E qual è il nostro pensiero in merito? Noi riteniamo che un principio di proporzionalità tra canone di locazione e canone di sublocazione debba essere indicato; il che non è nella norma. Di qui la sua insufficienza.

GUARRA. È indicato all'articolo 12, nell'emendamento della Commissione.

MENICACCI. Adesso spiegherò perché non ci sodisfa, onorevole Guarra.

Quindi, una più stretta analogia tra le due discipline occorre che sia imposta. Certo, bisognerà tener conto anche del sacrificio del sublocatore che si restringe per fare spazio in parte dell'immobile ad un subconduttore. Questo sacrificio, però, non potrà essere pari alla pura e semplice quota — ecco il limite cui mi riferivo! — di canone corrispondente alla parte che viene sublocata. Nell'ipotesi, poniamo, di un appartamento il cui equo canone sia pari a 100 mila lire, sublocandone metà, il sacrificio non sarebbe interamente compensato da 50 mila lire, mentre si potrebbe immaginare ragionevole la maggiorazione di un terzo. Qui non siamo in condizioni normali, di libero incontro della domanda e dell'offerta, qui a monte del contratto di sublocazione c'è un contraente, il locatore, che già è stato sacrificato, quindi non è concepibile la piena libertà contrattuale del sublocatore, né che delle sue facoltà questi si avvalga senza un minimo di compenso a favore del locatore. Il locatore, limitato nei suoi diritti di godere il reddito che liberamente gli assegnerebbe il mercato, rimuove un vincolo a favore dell'inquilino consentendo di praticare contratti di sublocazione, ma a condizione di goderne un vantaggio. Può dire: ti permetto di scaricare su un terzo una parte rilevante del tuo canone, ma a patto che tu mi dia qualche cosa di più. Altrimenti, che interesse avrebbe il proprietario a consentire delle sublocazioni che, aumentando il carico di persone sull'alloggio, possono accelerarne i tassi fisiologici di deterioramento?

Da queste considerazioni, che mi sembrano razionali, serie, concrete, discende dunque per necessaria coerenza il dovere, anche costituzionale, di non accentuare disparità di trattamento tra i cittadini e quindi di articolare meglio di quanto non si sia fatto la disciplina delle sublocazioni, in modo che non possa esistere un trattamento più oneroso per il locatore-proprietario e praticamente un regime libero per l'inquilino che loca a sua volta parte della casa locata. Altrimenti, basterebbe dire con maggiore franchezza che il regime delle locazioni è libero a patto di non

esserne proprietario; e qualunque inquilino riesca ad insinuarsi in un appartamento, lo può poi utilizzare a fini di lucro come vuole.

Ma questo non è, evidentemente, lo scopo della legge, che nell'apprestare garanzie per l'inquilino, vede essenzialmente in lui il cittadino cui deve essere consentito di soddisfare, ad un prezzo equo, il bisogno primario di abitare. È vero che sono tutelate anche forme di locazione diverse da quella abitativa, per immobili destinati ad attività commerciali, professionali o alberghiere; ma, a parte il carattere eccessivo di tale tutela — e lo vedremo quando giungeremo all'esame degli articoli relativi — si tratta pur sempre di lucro derivante da attività complesse, e non dal puro e semplice sfruttamento del bene ottenuto a condizioni protette.

Queste sono alcune delle considerazioni che possono farsi su due commi che sembrano di contenuto ovvio ma che, nella loro ovvietà e nella loro carenza, si prestano a speculazioni, ad ingiustizie, a discrepanze inammissibili, ad incongruenze intollerabili e giuridicamente anacronistiche. E sono queste stesse considerazioni che ci inducono ad auspicare una modifica dell'articolo 2, una sua integrazione, e quindi l'accoglimento degli emendamenti presentati dai colleghi del mio gruppo.

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Desidero fare poche considerazioni per esporre il dissenso del nostro gruppo. Esse saranno, poi, ulteriormente evidenziate attraverso l'illustrazione degli emendamenti da noi presentati.

Non concordiamo con il testo della seconda parte dell'articolo 2, che è ampiamente innovativa. È una eccezione, quella della sublocazione parziale, che rischia di diventare una regola. Non occorre, in proposito, il consenso del locatore, qualora non sia stato stabilito espressamente il cosiddetto « patto contrario » nella redazione del contratto. Sappiamo per esperienza che i contratti sono assai spesso

stipulati « alla buona », anche se il fatto che i contratti possano essere stipulati tra due persone dotate di normale capacità di negoziare rischia di tramontare, a causa delle gravi difficoltà frapposte da questa legge alla stipula di un contratto che non diventi atipico o illegittimo. Sappiamo anche che spesso i contratti sono redatti riducendo l'atto scritto ai termini essenziali; spesso per quelli di locazione ci si avvale di moduli di adesione, che confinano, in pratica, l'autonomia negoziale delle parti entro limiti molto ristretti. Il divieto di sublocare molto spesso non viene previsto nel modulo: ne consegue che il conduttore ha la facoltà di beneficiare della sublocazione parziale dell'immobile senza dover dare altro che un avviso al locatore, il quale deve limitarsi a prenderne atto.

Questo fatto costituisce un limite gravissimo che snatura il testo dell'articolo 2. Infatti, la *ratio* del divieto di cessione del contratto, la *ratio* del divieto di sublocazione dell'immobile è un concetto generale e non si differenzia tra sublocazione generale e sublocazione parziale, perché il proprietario dello stabile potrebbe non voler affidare la sua proprietà a determinate persone. Ora, se la *ratio* del divieto di sublocazione è relativa ai rapporti tra il proprietario ed un terzo estraneo, che il proprietario stesso normalmente non conosce, questa stessa *ratio* si estende al caso di sublocazione parziale, perché non si ha ragione di adottare un trattamento diverso qualora lo inquilino vada ad occupare una o due stanze oppure non vada ad occupare tre o quattro stanze.

Questa è la ragione sostanziale per la quale riteniamo che il secondo comma dell'articolo sia un artificio che favorisca una delle due parti contraenti, a dispetto di quella che è la logica che presiede alle attività contrattuali e quindi della logica che presiede — secondo lo spirito della costituzione — alla facoltà di stipulare un contratto, sia esso tipico o atipico. Infatti, è un principio costituzionale quello della libertà contrattuale, secondo cui ciascuna delle parti ha la facoltà di scelta della persona con la quale con-

trarre in base a suoi personali e insindacabili apprezzamenti e valutazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 2.*

2. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sopprimere la parola: totalmente.*

2. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sopprimere il secondo comma.*

2. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Quando il canone della sublocazione eccede il 70 per cento del canone di locazione, il 50 per cento della parte eccedente va a beneficio del proprietario.

2. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti, tutti riferiti all'emendamento Delfino 2. 4:

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 80 per cento.

0. 2. 4. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 75 per cento.

0. 2. 4. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 70 per cento.

0. 2. 4. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 65 per cento.

0. 2. 4. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 60 per cento.

0. 2. 4. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire:* 50 per cento, *con:* 55 per cento.

0. 2. 4. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

MENICACCI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Sarò brevissimo nell'illustrazione, anche perché ci sono varie ipotesi alternative che mi permetterò di sottolineare. Innanzitutto ho motivato le ragioni per cui noi proponiamo con l'emendamento Delfino 2. 1 di sopprimere l'intero articolo e in via subordinata proponiamo delle correzioni; infatti abbiamo presentato l'emendamento Delfino 2. 2, con il quale intendiamo sopprimere la parola « totalmente », perché non si ritiene opportuno lasciare al conduttore la facoltà di sublocare l'intero immobile locato, in quanto egli deve avere un rapporto diretto con il proprietario per motivi innanzitutto pratici, ai fini della conoscenza della persona e per indicare il doppio ruolo di cui viene investito lo stesso conduttore. Con l'altro emendamento 2. 3, chiediamo di sopprimere il secondo comma dell'articolo e le ragioni sono presto dette; tra l'altro vi è da aggiungere al secondo comma, come proponiamo con il nostro emendamento 2. 4, il seguente comma: « quando il canone della sublocazio-

ne eccede il 70 per cento del canone di locazione, il 50 per cento della parte eccedente va a beneficio del proprietario». In realtà ho già motivato le ragioni per cui chiediamo questa correzione; una volta accordato al conduttore il permesso di sublocare l'immobile, viene chiesta da parte del proprietario un'ulteriore garanzia in termini pecuniari per evitare che il subaffitto divenga speculativo a danno non solo del locatore ma anche del subinquilino e comunque per moderare il mercato del subaffitto.

Inoltre, abbiamo presentato il subemendamento 0. 2. 4. 6, con il quale chiediamo di sostituire le parole: « 50 per cento » con le altre: « 55 per cento »; il subemendamento 0. 2. 4. 5, con il quale maggioriamo la cifra del 50 per cento portandola al 60 per cento; il subemendamento 0. 2. 4. 4, con il quale maggioriamo la predetta cifra del 50 per cento portandola al 65 per cento; comunque, una cifra diversa da quella stabilita dall'articolo 2. Infatti, con il subemendamento 0. 2. 4. 3 chiediamo di sostituire la cifra del 50 per cento con il 70 per cento e, con il subemendamento 0. 2. 4. 2, di sostituirla con il 75 per cento. Quindi, una misura che renda più equa la legge per le ragioni che ho detto prendendo la parola sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

È vietata la sublocazione senza il consenso del locatore.

2. 9. GUARRA, PAZZAGLIA, BOLLATI, BAGHINO, LO PORTO, VALENSISE, SERVELLO, TREMAGLIA, DEL DONNO.

*Sopprimere il secondo comma.*

2. 10. GUARRA, PAZZAGLIA, BOLLATI, BAGHINO, LO PORTO, VALENSISE, SERVELLO, TREMAGLIA, DEL DONNO.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerli.

GUARRA. I nostri emendamenti possono considerarsi puramente di forma ed esplicativi e credo che riducano al minimo indispensabile ciò che la legge dovrebbe dire.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: non può sublocare totalmente l'immobile, né, con le seguenti: non può sublocare né totalmente né parzialmente l'immobile, né.*

2. 5. COSTA, BOZZI.

*Sopprimere il secondo comma.*

2. 6. COSTA, BOZZI.

BOZZI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 si inserisce nella logica di tutta la riforma e vuole privilegiare il conduttore rispetto al locatore, però può dare luogo a qualche difficoltà di interpretazione in quanto si introduce un concetto di locazione totale di fronte ad una locazione parziale, ma non introduce nessun elemento obiettivo per poter valutare quando la totalità o la parzialità sussistono. Infatti, anche per questi motivi si aprirà un campo al contenzioso e alla frode. Probabilmente esiste la sublocazione parziale quando c'è la coabitazione fra il conduttore e il subconduttore; ma se così è sarebbe bene forse introdurre questo criterio oggettivo, o per lo meno sarebbe opportuno che il Governo e il relatore per la maggioranza, qualora vi aderissero, ne facessero menzione nel loro parere, al fine di dare un elemento di certezza. Cioè, esiste la sublocazione parziale quando c'è la coabitazione nell'appartamento del conduttore e del subconduttore. Ma se il conduttore vive per conto suo,

c'è una finzione, c'è un imbroglio, non c'è una sublocazione che, invece, presuppone sempre che il conduttore viva in quell'appartamento, sia pure solo in alcuni ambienti. Se stabiliamo solennemente che non è ammessa la cessione del contratto non possiamo poi prevedere una sublocazione così estesa. Se, pertanto, l'Assemblea non intende aderire ad un emendamento formale che faccia divieto di sublocare l'immobile, dia almeno al magistrato una traccia di interpretazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole da: né può cedere, fino alla fine del comma.*

2. 7. MELLINI.

*Aggiungere, in fine, le parole: nonché l'importo del canone di sublocazione.*

2. 8. MELLINI.

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerli.

MELLINI. Questi emendamenti sono stati presentati nella logica di scelte fatte da altri, certamente non da noi. Sembra però che i nostri emendamenti siano i più fastidiosi per la maggioranza e per il Governo, mentre invece con essi si cerca di dare una mano. Quando facevo l'università ho sentito dire che, per la cessione del contratto, è necessario il consenso del cessionario. È stato forse abolito questo principio, onorevole Speranza? Se non è stato abolito, che bisogno c'è di ribadirlo al primo comma dell'articolo 2? O ritenete che l'averlo inserito serva a farlo conoscere a chi ancora non ne è al corrente?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La stesura del disegno di legge è stata collettiva, non individuale.

MELLINI. Ritengo sia superfluo perseguire questo fine didascalico; non si può,

ogni volta, ribadire tutto ciò che la legge prevede in una certa materia. Quando le questioni sono già risolte in linee generali, non c'è bisogno di riprenderle nei particolari. Non vorrei si avesse l'impressione che noi non sappiamo certe cose; non facciamo questa — lasciatemelo dire — figura! È pur vero che *quod superat non vitiat*; ma è anche vero che in questi casi si potrebbe pensare che c'è qualche altra cosa che vizia: ad esempio, il ritenere necessario ribadire quel principio.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Delfino 2. 2. è pervenuta, da parte del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale, richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 2, che disciplina la sublocazione, prevede due ipotesi: quella della sublocazione totale, che è consentita solo con il consenso del locatore, e quella della sublocazione parziale, che è consentita in linea di principio, salvo patto contrario e previa comunicazione al locatore. La maggioranza della Commissione non ritiene opportuno introdurre modifiche a questo articolo e pertanto non accetta tutti gli emendamenti che tendono ad instaurare il divieto assoluto di sublocazione ovvero tendono ad equiparare la sublocazione totale a quella parziale. Credo, invece, che sia da accettare l'osservazione fatta dall'onorevole Mellini relativamente alla cessione del contratto senza il consenso del locatore, contenuta nel suo emendamento 2. 7.

Per quanto riguarda l'emendamento Delfino 2. 4, tendente ad attribuire al proprietario una parte del canone, qualora il canone di sublocazione ecceda quello di locazione, faccio presente che l'ipotesi formulata non può verificarsi, in quanto il successivo articolo 12 disciplina anche il canone di sublocazione allo stesso modo del canone di locazione. Questo discorso del collegamento tra gli articoli 2 e 12 credo possa, in un certo senso, fa-

re piazza pulita di tutte le considerazioni svolte a proposito della possibile utilizzazione del contratto in modo distorsivo, per attuare comportamenti di tipo speculativo. Per tornare all'emendamento dell'onorevole Mellini 2. 7, mentre vanno accolte, a giudizio del relatore, le osservazioni del collega, non possiamo accettare che venga soppressa l'espressione « senza il consenso del locatore ». Accetteremmo soltanto l'eliminazione delle parole: « né può cedere ad altri il contratto ».

La Commissione è, infine, contraria agli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore per la maggioranza, vuole precisare quale parte dell'emendamento Mellini 2. 7 ritiene di poter accogliere?

**BORRI, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente, dopo aver consultato gli altri membri del Comitato dei nove, pur apprezzando le motivazioni dell'onorevole Mellini, la Commissione ritiene opportuno esprimere parere negativo anche sull'emendamento Mellini 2. 7, che non può essere accolto così com'è formulato.

**PRESIDENTE.** Ho qualche preoccupazione, se la Commissione consente. Poiché stiamo decidendo su questioni estremamente delicate, ritengo di dover rilevare che le osservazioni dell'onorevole Mellini hanno destato qualche dubbio nella Commissione. È così, onorevole Borri?

**BORRI, Relatore per la maggioranza.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Il problema, più che di merito, è di riuscire a cogliere ciò che la Commissione ritiene opportuno, senza che ne nascano interpretazioni che non potrebbero apparire valide. Dobbiamo votare con questa incertezza, o è preferibile riflettere ancora un momento sulla questione? Stiamo votando — ripeto — cose assai delicate. Ritengo pertanto più saggio sospendere brevemente la seduta per dare mo-

do al Comitato dei nove di approfondire la portata dell'emendamento Mellini 2. 7; eventualmente si potrebbero chiedere delucidazioni allo stesso onorevole Mellini. Sospendo pertanto brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 18,5, è ripresa alle 18,25.**

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore per la maggioranza, le chiedo di esprimere il parere definitivo della Commissione sull'emendamento Mellini 2. 7.

**BORRI, Relatore per la maggioranza.** Signor Presidente la maggioranza della Commissione ritiene di non poter accettare modifiche dell'attuale formulazione dell'articolo 2, anche se è indubbio — come ha correttamente osservato l'onorevole Mellini — che il richiamo al consenso del locatore nel caso di cessione del contratto appare superfluo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**SPERANZA, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Concordo con il parere manifestato dal relatore per la maggioranza.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

**DELFINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 2. 9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

**GUARRA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Dobbiamo ora votare l'emendamento Delfino 2. 2.

Onorevole Delfino, questo suo emendamento non è stato accettato, com'ella ha udito, né dalla Commissione né dal Governo. Insiste a che sia posto in votazione?

DELFINO. Sì, signor Presidente, e ricordo che ho chiesto lo scrutinio segreto a nome del mio gruppo.

COSTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Questa legge si regge su un equilibrio talmente instabile che anche quando la Commissione ha manifestato la intenzione di aderire ad una proposta di miglioramento, ragioni politiche l'hanno indotta ad un ripensamento, respingendo proposte che, a rigore di logica e di coerenza giuridica, avrebbero potuto trovare accoglimento.

A me pare che le osservazioni del relatore in ordine alla divaricazione, alla difformità, alla discrasia tra il primo ed il secondo comma di questo articolo, relativamente alla disciplina della sublocazione, non siano state assolutamente convincenti. Diciamo anzi che non si è data risposta al quesito principale: qual è la ragione di un trattamento diverso nel caso di sublocazione totale e di sublocazione parziale, posto che la *ratio* che conduce ad un necessario consenso del locatore nel caso di sublocazione totale esiste anche, evidentemente, nell'ipotesi di sublocazione parziale.

Per queste ragioni dichiariamo che voteremo a favore dell'emendamento 2. 2.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta mediante procedimento elettronico sull'emendamento Delfino 2. 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	356
Maggioranza . . . . .	179
Voti favorevoli . . .	53
Voti contrari . . . .	303

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame Falco  
 Adamo Nicola  
 Aiardi Alberto  
 Alborghetti Guido  
 Alici Francesco Onorato  
 Alinovi Abdon  
 Aliverti Gianfranco  
 Allegra Paolo  
 Amabile Giovanni  
 Amarante Giuseppe  
 Amici Cesare  
 Angelini Vito  
 Antoni Varese  
 Arfè Gaetano  
 Armella Angelo  
 Arnone Mario  
 Ascari Raccagni Renato  
 Bacchi Domenico  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balbo di Vinadio Aimone  
 Baldassari Roberto  
 Baldassi Vincenzo  
 Ballardini Renato  
 Bandiera Pasquale  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbarossa Voza Maria Imm.  
 Barbera Augusto  
 Bartolini Mario Andrea  
 Bassetti Piero  
 Bassi Aldo  
 Battino-Vittorelli Paolo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellocchio Antonio  
 Belussi Ernesta  
 Berlinguer Giovanni  
 Bernardi Guido

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Biamonte Tommaso  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonfiglio Casimiro  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio  
Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buro Maria Luigia  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Canullo Leo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria L.  
Castellucci Albertino  
Castiglione Franco  
Castoldi Giuseppe  
Cavaliere Stefano  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto

Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerra Benito  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiovini Cecilia  
Ciannamea Leonardo  
Cirasino Lorenzo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corà Renato  
Corradi Nadia  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cuminetti Sergio  
D'Alema Giuseppe  
D'Alessio Aldo  
Danesi Emo  
Da Prato Francesco  
De Caro Paolo  
De Cinque Germano  
de Cosmo Vincenzo  
De Gregorio Michele  
Del Castillo Benedetto  
Del Duca Antonio  
Delfino Raffaele  
Dell'Andro Renato  
Del Rio Giovanni  
De Mita Luigi Ciriaco  
De Poi Alfredo  
Di Giannantonio Natalino  
Di Giesi Michele  
Dulbecco Francesco  
Erminero Enzo  
Esposito Attilio  
Facchini Adolfo  
Faenzi Ivo  
Fantaci Giovanni  
Felicetti Nevio  
Felici Carlo  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Fioret Mario  
Flamigni Sergio

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Fontana Giovanni Angelo	Lettieri Nicola
Formica Costantino	Libertini Lucio
Fornasari Giuseppe	Licheri Pier Giorgio
Forni Luciano	Lodi Faustini Fustini Adriana
Forte Salvatore	Lodolini Francesca
Fortunato Giuseppe	Lombardo Antonino
Fracanzani Carlo	Lucchesi Giuseppe
Fracchia Bruno	Lussignoli Francesco
Furia Giovanni	Macciotta Giorgio
Fusaro Leandro	Maggioni Desiderio
Galasso Andrea	Magri Lucio
Galli Luigi Michele	Malagodi Giovanni
Galloni Giovanni	Malvestio Piergiovanni
Gambolato Pietro	Mancini Giacomo
Garbi Mario	Mancuso Giuseppe
Gargani Giuseppe	Manfredi Giuseppe
Gargano Mario	Manfredi Manfredi
Gasco Piero Luigi	Mannino Calogero Antonino
Gaspari Remo	Mantella Guido
Gatti Natalino	Marchi Dascola Enza
Gatto Vincenzo	Margheri Andrea
Giannantoni Gabriele	Marocco Mario
Giannini Mario	Maroli Fiorenzo
Giglia Luigi	Marraffini Alfredo
Giordano Alessandro	Martini Maria Eletta
Giovagnoli Angela	Martino Leopoldo Attilio
Giovanardi Alfredo	Marzano Arturo
Giuliari Francesco	Masiello Vitilio
Giura Longo Raffaele	Mastella Mario Clemente
Gorla Massimo	Matrone Luigi
Gramegna Giuseppe	Mazzarino Antonio
Granati Caruso Maria Teresa	Mazzola Francesco Vittorio
Granelli Luigi	Meneghetti Gioacchino Giovanni
Grassi Bertazzi Niccolò	Meucci Enzo
Grassucci Lelio	Miana Silvio
Gualandi Enrico	Miceli Vincenzo
Guarra Antonio	Migliorini Giovanni
Guasso Nazareno	Milano De Paoli Vanda
Guerrini Paolo	Mirate Aldo
Guglielmino Giuseppe	Misasi Riccardo
Gunnella Aristide	Mondino Giorgio Annibale
Ianni Guido	Monteleone Saverio
Ianniello Mauro	Morazzoni Gaetano
Iozzelli Giovan Carlo	Morini Danilo
Labriola Silvano	Moro Paolo Enrico
La Loggia Giuseppe	Mosca Giovanni
Lamanna Giovanni	Napoleoni Claudio
Lamorte Pasquale	Natta Alessandro
La Penna Girolamo	Nespolo Carla Federica
La Rocca Salvatore	Nicosia Angelo
La Torre Pio	Novellini Enrico
Lattanzio Vito	Occhetto Achille

Olivi Mauro  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palomby Adriana  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Piccoli Flaminio  
Pompei Ennio  
Pontello Claudio  
Postal Giorgio  
Pratesi Piero  
Principe Francesco  
Pucciardini Giampiero  
Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Rauti Giuseppe  
Riga Grazia  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Ruffini Attilio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria

Sarri Trajujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Segre Sergio  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Spigaroli Alberto  
Sponziello Pietro  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Stella Carlo  
Tamburini Rolando  
Tamini Mario  
Tani Danilo  
Tantalo Michele  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Terraroli Adelio  
Tesi Sergio  
Tesini Aristide  
Tesini Giancarlo  
Tessari Alessandro  
Tessari Giangiacomo  
Tocco Giuseppe  
Todros Alberto  
Toni Francesco  
Torri Giovanni  
Tozzetti Aldo  
Trabucchi Emilio  
Tremaglia Pierantonio Mir  
Triva Rubes  
Trombadori Antonello  
Urso Giacinto  
Usellini Mario  
Vaccaro Melucco Alessandra  
Venegoni Guido  
Vernola Nicola  
Vetere Ugo  
Vincenzi Bruno  
Vizzini Carlo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro

*Sono in missione:*

Bisaglia Antonio  
 Colombo Emilio  
 Darida Clelio  
 Forlani Arnaldo  
 Foschi Franco  
 Gullotti Antonino  
 Martinelli Mario  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Petrucci Amerigo  
 Pisoni Ferruccio  
 Pucci Ernesto  
 Sgarlata Marcello

**Si riprende la discussione.**

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 2. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Chiedo ora ai presentatori degli identici emendamenti Delfino 2. 3, Costa 2. 6 e Guarra 2. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo, se insistano per la votazione.

DELFINO. Sì, signor Presidente.

COSTA. Anch'io insisto, signor Presidente.

GUARRA. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 2. 3, Costa 2. 6 e Guarra 2. 10.

*(Sono respinti).*

Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 2. 8 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole Delfino, mantiene i suoi subemendamenti 0. 2. 4. 1, 0. 2. 4. 2, 0. 2. 4. 3, 0. 2. 4. 4, 0. 2. 4. 5 e 0. 2. 4. 6 al suo emendamento 2. 4, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente. Insisto, ovviamente, anche per la votazione del mio emendamento 2. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 2.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 3.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 4.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 5.

*(È respinto).*

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 2. 4. 6.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Del-  
fino 2. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel te-  
sto della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*,  
legge:

(Rinnovazione tacita).

« Il contratto si rinnova per un periodo  
di quattro anni se nessuna delle parti co-  
munica all'altra, almeno sei mesi prima  
della scadenza, con lettera raccomandata,  
che non intende rinnovarlo.

La stessa disciplina si applica ad ogni  
altra successiva scadenza ».

CERQUETTI. Chiedo di parlare sul-  
l'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. L'articolo 3 regola-  
menta la durata dei contratti locativi e l'even-  
tualità dell'interruzione della durata dei  
contratti locativi nelle ipotesi di disdetta  
del contratto. L'articolo in esame preve-  
de che: « il contratto si rinnova per un  
periodo di quattro anni se nessuna delle  
parti comunica all'altra, almeno sei mesi  
prima della scadenza, con lettera racco-  
mandata, che non intende rinnovarlo. La  
stessa disciplina si applica ad ogni suc-  
cessiva scadenza ».

Abbiamo presentato una serie di emen-  
damenti che, seguendo l'esempio degli al-  
tri colleghi del mio gruppo, richiamo in  
questo intervento sul complesso dell'arti-  
colo. I nostri emendamenti tendono a ri-  
durre la durata del contratto dal qua-  
driennio al biennio. Riteniamo infatti che  
questo termine sia più proporzionale e  
più rispondente alle esigenze sia del loca-  
tore sia del locatario. Con questa durata  
biennale non soltanto si elimina la possi-

bilità del sopravvenire di una gravosità  
del canone stesso, ma al tempo stesso si  
riduce la gravosità dell'affitto che fa cari-  
co sul concedente, perché essendo limita-  
to a due anni il contratto sarà per lui me-  
no penoso nell'ipotesi in cui abbia oggettiva-  
mente necessità di rientrare in possesso  
dell'immobile.

Riteniamo, parimenti, che il termine  
della disdetta, da inviare sei mesi prima,  
debba essere più logicamente riportato al  
termine esistente in Italia nei rapporti  
locativi, che, abitualmente, è sempre  
di tre mesi. L'ampliamento del termine  
di preavviso da tre mesi a sei mesi crea,  
indubbiamente, delle difficoltà operative in  
quanto non sempre è possibile poter sa-  
pere sei mesi prima con certezza se si  
debba chiedere la disdetta del contratto.  
Vi è infatti una eccessiva distanza di tem-  
po, anche in relazione alle eventuali ne-  
cessità sopravvenienti sia per l'una che  
per l'altra parte. Ecco perché negli emen-  
damenti che abbiamo presentato, e che  
saranno illustrati dai miei colleghi, abbia-  
mo ritenuto che anche il rinnovo automa-  
tico possa essere ridotto attraverso una  
normativa più limitata nei termini appli-  
cativi. Nell'eventualità che tali emenda-  
menti, o quelli più importanti, non siano  
accolti, chiediamo la soppressione dell'in-  
tero articolo, in quanto in questa ipotesi  
si applicherebbero le norme civilistiche vi-  
genti, che sono meno gravose di quelle  
che saranno introdotte da questo arti-  
colo 3.

COSTA. Chiedo di parlare sull'arti-  
colo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Vogliamo rimarcare, sia pure  
con estrema brevità, relativamente a que-  
sto articolo, quelle osservazioni che sono  
state fatte circa il primo comma dell'arti-  
colo 1. Se l'impalcatura della legge è im-  
postata secondo il carattere vincolante dei  
quattro anni - fatto che noi riteniamo ne-  
gativo - vogliamo far osservare che si ri-  
cade nell'errore, anzi si moltiplica l'er-  
rore, nel protrarsi del contratto quando,

di volta in volta, lo stesso debba essere rinnovato per un periodo di almeno quattro anni. In questo caso mi pare che avrebbe dovuto soccorrere la logica più elementare e semplice: cioè, se è vero che si voleva imporre un termine preciso a tutela del conduttore e che si voleva togliere al locatore la facoltà di ridurre ad un periodo estremamente breve la durata del contratto, bisognava però che in qualche modo si desse al contratto stesso un limite cronologico più ristretto. In questi termini, infatti, o si accetta un rinnovo di quattro anni, oppure il contratto non può essere stipulato. Quindi, sostanzialmente, o quattro anni o niente. Mi pare che questo sia un modo improduttivo di procedere, perché non può che creare ostacoli alla nascita, al fiorire, al germogliare dei contratti, che sono l'elemento fondamentale dello sviluppo di una attività economica quale è quella, anche contrattuale, in questa materia.

Se effettivamente vi può essere un errore nella determinazione obbligatoria, vincolistica, dirigitica, imperativa, di un periodo di quattro anni per la prima stipula del contratto di locazione, ma esiste una sorta di *ratio* che può spiegare la determinazione obbligatoria di una durata di quattro anni, molto meno razionale appare la necessità di un rinnovo di volta in volta di un periodo di quattro anni. Ciò evidentemente, ripeto, contrasta con la logica, ma soprattutto contrasta con quella facoltà di scelta di innumerevoli ipotesi di determinazione cronologica della durata del contratto, che le parti dovrebbero avere la facoltà di vedere di fronte a sé nel momento in cui redigono il contratto stesso. Limitare la durata a quattro anni è certamente improduttivo.

Ancora un'osservazione relativa al semestre di preavviso per la scadenza del contratto e l'intenzione manifestata di non dare al contratto stesso una proroga. Pare un termine eccessivo, e su di esso non si può certamente concordare.

Per queste ragioni, riteniamo che l'articolo 3 debba e possa ancora concretamente essere migliorato, al di là delle va-

lutazioni politiche che sembrano prevalere sulle valutazioni di natura razionale, sulla esigenza di una buona redazione legislativa del testo, in questa Assemblea, nel momento in cui si determinano le scelte relativamente agli articoli e agli emendamenti.

BAGHINO. Chiedo di parlare sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, nel nostro intervento in sede di discussione sulle linee generali concludemmo affermando che non si trattava di un provvedimento che potesse essere migliorato attraverso emendamenti, ma di norme che dovevano essere completamente sostituite. Non si poteva avere la speranza di migliorare la legge, perché qualsiasi ritocco l'avrebbe lasciata comunque sbagliata.

Questo articolo ci fa convincere ancor di più che questo testo non è correggibile, non è migliorabile. L'articolo 3 fissa obbligatoriamente la durata del contratto in quattro anni, negando il rinnovo senza alcuna limitazione. Un atto di volontà da parte del locatore, e il contratto non si rinnova senza alcuna motivazione. Anche questo è un appesantimento, un aggravio per l'inquilino, il quale potrebbe trovarsi, nei sei o nei tre mesi precedenti, nella condizione di rifare tutto l'*iter*, con appesantimento di spese, con difficoltà familiari.

Ma c'è di più: il legislatore, chi ha provveduto a scrivere queste norme, a redigerle, a studiarle, ad esaminarle ha fatto tutto meno che la modesta fatica di prendere in considerazione gli articoli del codice civile, di quel codice civile che ancora non è stato rinnovato, e perciò non è stato ancora rovinato, di quella parte del codice civile che riguarda proprio le locazioni. All'articolo 1607 si legge niente di meno: « La locazione di una casa per abitazione può essere convenuta per tutta la durata della vita dell'inquilino e per due anni successivi alla sua morte ». Quin-

di « può essere convenuta », mentre i quattro anni sono obbligatori. Qual è la differenza? Allora vi era un regime che voi definite illiberale, come minimo, che manifestava questa preoccupazione proprio per il mantenimento della tranquillità dei nuclei familiari. Oggi che — come voi dite — esiste un regime liberale, aperto e democratico, si impone obbligatoriamente una durata fissa di quattro anni. Basterebbe questa osservazione per dimostrare che anche l'articolo 3, come tutte le altre norme di questo provvedimento, è sbagliato.

Ecco perché noi, invece di presentare un emendamento che può prevedere periodi diversi di tempo che non porterebbero alcuna differenza, vantaggio o correzione nei rapporti tra conduttore e locatore, confermiamo che questo, come tutti gli altri, è un articolo da sopprimere (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 3.*

3. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sostituire le parole: per un periodo di quattro anni, con la parola: automaticamente.*

3. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le parole: un anno, e le parole: sei mesi, con le parole: tre mesi.*

3. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sostituire le parole: periodo di quattro anni, con le parole: periodo di due anni.*

3. 6.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

CERQUETTI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERQUETTI. Vorrei solo aggiungere a quanto ho detto nel mio intervento sull'articolo 3 qualche cosa in relazione al principio del preavviso e della eventuale disdetta. Avevo dimenticato di aggiungere che non soltanto chiediamo la riduzione dei sei mesi a tre mesi, ma chiediamo anche che la dizione « si rinnova per un periodo di quattro anni » venga sostituita dalla frase « si rinnova automaticamente », senza cioè ristabilire i termini.

Con l'emendamento 3. 6 chiediamo che i quattro anni vengano sostituiti con due anni. Con gli altri emendamenti ribadiamo i principi già da noi espressi: riteniamo necessario che da parte del Governo e dei colleghi della Commissione si prendano in esame i nostri emendamenti per fare in modo che questo articolo sia meno oneroso per gli inquilini e per i proprietari.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Il conduttore ha diritto alla rinnovazione del contratto, per una sola volta e per una durata eguale a quella stabilita dal precedente articolo 1.

La rinnovazione deve, a pena di decadenza, essere richiesta dal conduttore, con lettera raccomandata, almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto.

Il locatore può rifiutare la rinnovazione:

1) quando abbia la necessità di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta;

2) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria del coniuge o di parenti entro il secondo grado in linea retta offra al conduttore altro immobile idoneo;

3) quando l'immobile locato sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore impedisca di compiere gli indispensabili lavori;

4) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'appartamento stesso;

5) quando l'immobile locato sia di interesse artistico o storico, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel caso in cui la competente sovrintendenza riconosca necessario ed urgente che si proceda a riparazioni o restauri, la cui esecuzione sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il conduttore ha la disponibilità di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune;

7) quando il conduttore, avendo sublocato parzialmente l'immobile, non lo occupa nemmeno in parte, con continuità. Si presume l'esistenza della sublocazione quando l'immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti di carattere transitorio. La presunzione non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell'immobile assieme al conduttore.

3. 2. SALVATORE, BALZAMO, QUERCI.

L'onorevole Salvatore ha facoltà di svolgerlo.

SALVATORE. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Il contratto si intende rinnovato tacitamente per la stessa durata se non viene disdetto da nessuna delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

3. 12. GUARRA, PAZZAGLIA, BAGHINO, BOLLATI, SERVELLO, VALENSISE, TREMAGLIA, DEL DONNO, LO PORTO, SANTAGATI.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svolgerlo.

GUARRA. Il nostro emendamento tende ad abolire l'obbligo del ricorso alla lettera raccomandata. Basta disdire il contratto con un mezzo qualsiasi di comunicazione. Riteniamo che l'obbligatorietà del ricorso alla lettera raccomandata sia limitativo della autonomia contrattuale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: due anni.*

3. 7. COSTA, BOZZI.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

3. 8. COSTA, BOZZI.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Dal termine del secondo biennio il rinnovo del contratto sarà annuale fermo restando il termine di sei mesi per la comunicazione di cui al primo comma.

3. 9. COSTA, BOZZI.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Dal termine del secondo triennio il rinnovo del contratto sarà annuale fermo restando il termine di sei mesi per la comunicazione di cui al primo comma.

3. 10. COSTA, BOZZI.

BOZZI. Li diamo per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

3. 1. CARENINI.

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: quattro, con la parola: sei.*

3. 13.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Nel caso di cui al comma precedente, il locatore che non voglia rinnovare il contratto deve dichiarare i motivi per cui non intende farlo. Tali motivi sono sotto-

posti al giudizio del pretore il quale, sentite le parti in contraddittorio tra loro, giudicherà secondo equità, valutando, comparativamente, le esigenze che gli verranno rappresentate.

3. 14.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. L'emendamento 3. 13 non ha bisogno di alcuna illustrazione, trattandosi di un emendamento di coerenza rispetto a quello già presentato all'articolo 1.

L'emendamento 3. 14 rappresenta una aggiunta, che vogliamo inserire tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 3. In sostanza, stabilendo che il locatore che non voglia rinnovare il contratto debba dichiararne i motivi, si prevede anche che questi motivi siano sottoposti al giudizio del pretore. Con questo comma aggiuntivo intendiamo, in pratica, introdurre la automaticità del rinnovo contrattuale, con l'eccezione dei soli motivi di effettiva giusta causa, che devono comunque essere sottoposti al giudizio del pretore, onde impedire quell'altra automaticità, del quadriennale processo di espulsione degli inquilini. Bisogna consentire che alcuni provvedimenti, adottati o *in itinere*, come la legge sul regime dei suoli od il piano decennale, possano modificare il regime dell'offerta e della fruizione dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata. Inoltre, con tale emendamento intendiamo introdurre la figura del pretore, eliminata dall'attuale testo della Commissione e sostituita dalla figura del conciliatore, che ha competenza soltanto per le controversie sulla misura del canone da pagare.

La legge fissa in quattro anni la durata del contratto di locazione, senza automatica rinnovabilità, vanificando qualsiasi regolamentazione. Consentendo periodica-

mente ai proprietari di ottenere il rilascio degli alloggi con l'invio di una semplice comunicazione scritta, si riconduce il mercato ad una generalizzata liberalizzazione, cancellando qualsiasi tutela e garanzia del diritto alla casa, ponendo le premesse per sottomettere gli inquilini a pesanti ricatti dei locatori.

La seconda ragione di questo emendamento è che noi intendiamo introdurre il principio della giusta causa; in sintonia con il rapporto di lavoro che presenta una rilevanza sociale tale da essere normalmente protetto in modo peculiare, a nostro parere il bene-casa, nel rapporto locatizio, presenta funzioni e rilevanze sociali certamente primarie. Sotto il profilo strettamente giuridico, con riflessi e dimensioni di grande contenuto sociale e politico, si introduce il principio della giusta causa: il mancato rinnovo del contratto può avvenire solo per giusta causa. onde uniformare i due rapporti, lavorativo e locatizio, in senso sostanziale, laddove l'uniformità di regime, in senso procedurale, è già prevista dal testo approvato dal Senato e dalla nostra Commissione, con l'applicazione del più rapido e snello rito del lavoro ai rapporti di locazione. Per le cause relative ai rapporti di locazione è già previsto lo stesso procedimento delle cause di lavoro, ed allora non si capisce come mai il trattamento, anche in senso sostanziale, e quindi l'applicazione della giusta causa già prevista in ordine al licenziamento del lavoratore, non debba estendersi ai rapporti di locazione.

Infine, a nostro avviso il giudizio del pretore secondo equità garantisce che vengano prese in considerazione non soltanto le ragioni del locatore, ma anche quelle dell'inquilino.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, dopo le parole: con lettera raccomandata, inserire le seguenti: o altra comunicazione scritta di cui sia attestata la consegna o accusato il ricevimento.*

3. 11.

**MELLINI.**

L'onorevole Mellini ha facoltà di svolgerlo.

**MELLINI.** Questo emendamento tende a smorzare un certo ottimismo « postale » della maggioranza: questa è una legge che sembra viaggiare con le lettere raccomandate, con o senza avviso di ricevimento! Per rinnovare o disdire un contratto, il testo di questa legge si fa carico di sostituire quello che in tutte le disposizioni delle leggi ed in particolare del codice civile, si dice dover essere fatto con atto scritto, con lettera raccomandata, qualche volta con avviso di ricevimento.

Se teniamo presente che nel nostro paese il servizio postale è un fatto del tutto aleatorio, non si vede perché un atto per il quale si dovrà richiedere la forma scritta, debba essere necessariamente fatto per lettera raccomandata. Non si vede perché una disdetta, un rinnovo, una dichiarazione di voler procedere a sublocazione, non possano esser fatte, ad esempio, per atto notificato a mezzo di un ufficiale giudiziario, magari creando poi dei problemi se le poste sono in sciopero o comunque non funzionano, cosicché poi si dovrebbe stabilire in sede interpretativa se un altro mezzo (magari andando con una lettera e facendosi firmare una ricevuta) sia idoneo o meno. Considerato tutto questo, mi sembra che l'emendamento da noi presentato possa ovviare all'eccessivo formalismo che prevede solamente la lettera raccomandata o quella con ricevuta di ritorno.

La formulazione da noi proposta « o altra comunicazione scritta di cui sia attestata la consegna o accusato il ricevimento » a chi conosce il funzionamento delle poste nel nostro paese può apparire una aggiunta che non guasta.

Diversamente dovremmo ritenere che anche qui, come sembra essere ormai un modo usuale di procedere, si riconosce giusta una osservazione ma la si rifiuta per paura che una diversa formulazione, anche in tema di lettera raccomandata, possa turbare l'equilibrio delle forze politiche ed avere effetti destabilizzanti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria alle proposte tendenti ad introdurre modificazioni nel periodo per cui può essere concessa la rinnovazione del contratto, e questo per evidenti motivi di logica connessione con l'articolo 1.

È anche contraria alle proposte tendenti a ridurre a tre mesi, anziché sei, il termine per il preavviso. Questo per consentire al conduttore un congruo termine a tutela della propria posizione.

Per quanto riguarda le proposte di introdurre altre forme di comunicazione della disdetta, la Commissione è del parere che sia opportuno limitarsi all'unica forma della lettera raccomandata. Questo per un'esigenza di semplicità e per tutelare maggiormente la certezza dei rapporti fra le parti.

Per questi motivi, succintamente esposti, la Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il parere del Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 3. È vero che questa disposizione limita l'autonomia negoziale, ma non è la sola disposizione di questo provvedimento che si muove in tale direzione. Anche se qualcuno di noi può sollevare delle perplessità su questa o quella norma, occorre considerare il provvedimento nella sua globalità.

PRESIDENTE. Avverto che da parte del gruppo Costituente di destra-democrazia nazionale mi è pervenuta richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Delfino 3. 4.

Passiamo ai voti.

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 3. 12; non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Delfino 3. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	327
Votanti . . . . .	323
Astenuti . . . . .	4
Maggioranza . . . . .	162
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	293

(La Camera respinge).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Accame Falco  
Adamo Nicola  
Aiardi Alberto  
Alborghetti Guido  
Alici Francesco Onorato  
Alinovi Abdon  
Aliverti Gianfranco

Allegra Paolo  
Amabile Giovanni  
Amarante Giuseppe  
Amici Cesare  
Angelini Vito  
Antoni Varese  
Arfè Gaetano  
Armella Angelo  
Arnone Mario  
Ascari Raccagni Renato  
Bacchi Domenico  
Baghino Francesco Giulio  
Balbo di Vinadio Aimone  
Baldassari Roberto  
Baldassi Vincenzo  
Ballardini Renato  
Bandiera Pasquale  
Baracetti Arnaldo  
Barbarossa Voza Maria Imm.  
Barbera Augusto  
Bartolini Mario Andrea  
Bassetti Piero  
Bassi Aldo  
Battino-Vittorelli Paolo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellocchio Antonio  
Belussi Ernesta  
Berlinguer Giovanni  
Bernardi Guido  
Bernardini Vinicio  
Bernini Bruno  
Bernini Lavezzo Ivana  
Bertani Eletta  
Bertoli Marco  
Biamonte Tommaso  
Bianchi Beretta Romana  
Bianco Gerardo  
Bini Giorgio  
Bisignani Alfredo  
Bocchi Fausto  
Boffardi Ines  
Bolognari Mario  
Bonalumi Gilberto  
Bonfiglio Casimiro  
Bonifazi Emo  
Borri Andrea  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottarelli Pier Giorgio  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Branciforti Rosanna  
Bressani Pier Giorgio

Brini Federico  
Brocca Beniamino  
Broccoli Paolo Pietro  
Brusca Antonino  
Buro Maria Luigia  
Cabras Paolo  
Cacciari Massimo  
Calaminici Armando  
Caldoro Antonio  
Calice Giovanni  
Canullo Leo  
Cappelloni Guido  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Carlassara Giovanni Battista  
Carlioni Andreucci Maria Teresa  
Carrà Giuseppe  
Caruso Antonio  
Caruso Ignazio  
Casadei Amelia  
Casalino Giorgio  
Casati Francesco  
Cassanmagnago Cerretti Maria L.  
Castellucci Albertino  
Castiglione Franco  
Castoldi Giuseppe  
Cavaliere Stefano  
Cazora Benito  
Cecchi Alberto  
Ceravolo Sergio  
Cerquetti Adriano  
Cerra Benito  
Cerrina Feroni Gianluca  
Chiovini Cecilia  
Ciannamea Leonardo  
Cirasino Lorenzo  
Citaristi Severino  
Citterio Ezio  
Coccia Franco  
Cocco Maria  
Colomba Giulio  
Colonna Flavio  
Colucci Francesco  
Conchiglia Calasso Cristina  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corà Renato  
Corradi Nadia  
Costa Raffaele  
Costamagna Giuseppe  
Cravedi Mario  
Cuminetti Sergio

D'Alema Giuseppe	Giglia Luigi
D'Alessio Aldo	Giordano Alessandro
Danesi Emo	Giovagnoli Angela
Da Prato Francesco	Giovanardi Alfredo
De Caro Paolo	Giuliani Francesco
De Cinque Germano	Giura Longo Raffaele
de Cosmo Vincenzo	Gorla Massimo
De Gregorio Michele	Gramegna Giuseppe
Del Castillo Benedetto	Granati Caruso Maria Teresa
Del Duca Antonio	Granelli Luigi
Delfino Raffaele	Grassi Bertazzi Niccolò
Dell'Andro Renato	Grassucci Lelio
Del Rio Giovanni	Gualandi Enrico
De Mita Luigi Ciriaco	Guarra Antonio
De Poi Alfredo	Guasso Nazareno
Di Giannantonio Natalino	Guerrini Paolo
Di Giesi Michele	Guglielmino Giuseppe
Dulbecco Francesco	Gunnella Aristide
Erminero Enzo	Ianni Guido
Esposito Attilio	Ianniello Mauro
Facchini Adolfo	Iozzelli Giovan Carlo
Faenzi Ivo	Labriola Silvano
Fantaci Giovanni	La Loggia Giuseppe
Felisetti Luigi Dino	Lamanna Giovanni
Felici Carlo	Lamorte Pasquale
Ferrari Marte	La Penna Girolamo
Ferrari Silvestro	La Rocca Salvatore
Fioret Mario	La Torre Pio
Flamigni Sergio	Lattanzio Vito
Fontana Giovanni Angelo	Lettieri Nicola
Formica Costantino	Libertini Lucio
Fornasari Giuseppe	Licheri Pier Giorgio
Forni Luciano	Lodi Faustini Fustini Adriana
Forte Salvatore	Lodolini Francesca
Fortunato Giuseppe	Lombardo Antonino
Fracanzani Carlo	Lucchesi Giuseppe
Fracchia Bruno	Lussignoli Francesco
Furia Giovanni	Macciotta Giorgio
Fusaro Leandro	Maggioni Desiderio
Galasso Andrea	Magri Lucio
Galli Luigi Michele	Malagodi Giovanni
Galloni Giovanni	Malvestio Piergiovanni
Gambolato Pietro	Mancini Giacomo
Garbi Mario	Mancuso Giuseppe
Gargani Giuseppe	Manfredi Giuseppe
Gargano Mario	Manfredi Manfredo
Gasco Piero Luigi	Mannino Calogero Antonino
Gaspari Remo	Mantella Guido
Gatti Natalino	Marchi Dascola Enza
Gatto Vincenzo	Margheri Andrea
Giannantoni Gabriele	Marocco Mario
Giannini Mario	Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo  
Martini Maria Eletta  
Martino Leopoldo Attilio  
Marzano Arturo  
Masiello Vitilio  
Mastella Mario Clemente  
Matrone Luigi  
Mazzarino Antonio  
Mazzola Francesco Vittorio  
Meneghetti Gioacchino Giovanni  
Meucci Enzo  
Miana Silvio  
Miceli Vincenzo  
Migliorini Giovanni  
Milano De Paoli Vanda  
Mirate Aldo  
Misasi Riccardo  
Mondino Giorgio Annibale  
Monteleone Saverio  
Morazzoni Gaetano  
Morini Danilo  
Moro Paolo Enrico  
Mosca Giovanni  
Napoleoni Claudio  
Natta Alessandro  
Nespolo Carla Federica  
Nicosia Angelo  
Novellini Enrico  
Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco  
Ottaviano Francesco  
Padula Pietro  
Pagliai Morena Amabile  
Palomby Adriana  
Palopoli Fulvio  
Pani Mario  
Papa De Santis Cristina  
Pazzaglia Alfredo  
Pecchia Tornati Maria Augusta  
Pellegatta Maria Agostina  
Pellizzari Gianmario  
Pennacchini Erminio  
Perantuono Tommaso  
Perrone Antonino  
Petrella Domenico  
Pezzati Sergio  
Piccoli Flaminio  
Pompei Ennio  
Pontello Claudio  
Postal Giorgio

Pratesi Piero  
Principe Francesco  
Pucciarini Giampiero  
Quarenghi Vittoria  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio  
Raffaelli Edmondo  
Ramella Carlo  
Rauti Giuseppe  
Riga Grazia  
Robaldo Vitale  
Rocelli Gian Franco  
Rognoni Virginio  
Rosati Elio  
Rosini Giacomo  
Rossino Giovanni  
Rubbi Emilio  
Ruffini Attilio  
Russo Carlo  
Russo Ferdinando  
Russo Vincenzo  
Sabbatini Gianfranco  
Saladino Gaspare  
Salomone Giosuè  
Salvato Ersilia  
Salvatore Elvio Alfonso  
Sangalli Carlo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sarri Trabujo Milena  
Sarti Armando  
Savino Mauro  
Sbriziolo De Felice Eirene  
Scalia Vito  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scovacricchi Martino  
Sedati Giacomo  
Segni Mario  
Segre Sergio  
Servello Francesco  
Sicolo Tommaso  
Silvestri Giuliano  
Sobrero Francesco Secondo  
Spataro Agostino  
Spaventa Luigi  
Speranza Edoardo  
Spigaroli Alberto  
Sponziello Pietro  
Sposetti Giuseppe  
Squeri Carlo  
Stegagnini Bruno  
Stella Carlo

Tamburini Rolando  
 Tamini Mario  
 Tani Danilo  
 Tantalo Michele  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Terraroli Adelio  
 Tesi Sergio  
 Tesini Aristide  
 Tesini Giancarlo  
 Tessari Alessandro  
 Tessari Giangiacomo  
 Tocco Giuseppe  
 Todros Alberto  
 Toni Francesco  
 Torri Giovanni  
 Tozzetti Aldo  
 Trabucchi Emilio  
 Tremaglia Pierantonio Mir  
 Triva Rubes  
 Trombadori Antonello  
 Urso Giacinto  
 Usellini Mario  
 Vaccaro Melucco Alessandra  
 Venegoni Guido  
 Vernola Nicola  
 Vetere Ugo  
 Vincenzi Bruno  
 Vizzini Carlo  
 Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zaniboni Antonino  
 Zarro Giovanni  
 Zavagnin Antonio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro

*Si sono astenuti:*

Bonfiglio Casimiro  
 Cerquetti Adriano  
 Cerullo Pietro  
 Palomby Adriana

*Sono in missione:*

Bisaglia Antonio  
 Colombo Emilio  
 Darida Clelio  
 Forlani Arnaldo  
 Foschi Franco  
 Gullotti Antonino

Martinelli Mario  
 Pandolfi Filippo Maria  
 Petrucci Amerigo  
 Pisoni Ferruccio  
 Pucci Ernesto  
 Sgarlata Marcello

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Invito le Commissioni a non riprendere i loro lavori finché proseguiranno i lavori dell'Assemblea.

Onorevole Delfino, mantiene i suoi emendamenti 3. 5 e 3. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Delfino 3. 5.

*(È respinto).*

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 3. 7, identico all'emendamento Delfino 3. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Delfino 3. 6 e Costa 3. 7.

*(Sono respinti).*

Poiché l'onorevole Carenini non è presente, s'intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento 3. 1.

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 3. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 3. 13, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 3. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene i suoi emendamenti 3. 9 e 3. 10, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Costa 3. 9.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Costa 3. 10.

(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 3. 14, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

(*Recesso del conduttore*).

« È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata ».

GALASSO. Chiedo di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 4 pone in essere una di quelle sperequazioni che abbiamo denunciato nel corso della discussione. Esso, infatti, concede diritti e facoltà al conduttore, dimenticando di concederli anche al locatore.

Quando, nella seconda parte, l'articolo 4 prevede ancora una causa di recesso per il conduttore, limita la causa di recesso alla dizione generica di « gravi motivi ». Quindi, da un punto di vista generale, la diversità di trattamento normativo sotto il profilo del diritto aggiunge un preciso appesantimento garantistico e vincolativo a carico del locatore.

Di qui la ragione anche dei nostri emendamenti che, da un punto di vista generale, per i principi che ho telegraficamente esposto, portano alla indicazione della soppressione di questo articolo; ove questa non avvenisse, si cerca di allentare con una certa gradualità la morsa penalizzante nei confronti del locatore.

Pertanto, ai gravi motivi genericamente espressi, noi aggiungiamo che i motivi devono essere gravi e comprovati; cioè, il conforto della prova diventa un elemento di garanzia nei confronti del locatore, che altrimenti sarebbe esposto all'arbitrio del conduttore. I motivi per i quali il conduttore, a nostro avviso, si viene a trovare nella necessità di dover interrompere il rapporto debbono essere documentati e quindi provati. Tutto ciò rappresenta una garanzia ambivalente, cioè una garanzia per il proprietario, che altrimenti verrebbe ad essere privato di un conduttore che invece avrebbe voluto e potuto mantenere quale inquilino del proprio immobile, e una garanzia per il conduttore al quale deve essere assicurata la possibilità di recedere dal contratto unicamente per motivi non solo gravi, ma veri e concreti.

Una delle critiche che trova fondamento in questa sistematica dell'articolo 4 de-

nuncia in modo chiaro il diverso trattamento normativo, che finisce per determinare delle sperequazioni tra locatore e conduttore.

I vari emendamenti che abbiamo presentato tendono a far raggiungere alla norma quel maggiore equilibrio che da varie parti è stato invocato; un equilibrio di ordine economico ed un bilanciamento anche di giustizia sociale che, come prescrive l'articolo 4, verrebbero ad essere violati.

D'altra parte, l'articolo 4, proprio per queste sue intime contraddizioni sperequative, merita di essere integrato con una maggiore azione e con maggiori facoltà a favore del locatore; maggiori diritti e facoltà che comunque debbono trovare limiti nell'articolo 58.

Noi riteniamo (e in proposito abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 4. 02) che si possa prevedere all'articolo 4 che il locatore può recedere anticipatamente dal contratto qualora ricorrano i casi previsti dall'articolo 58 della presente legge, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno sei mesi. Quindi, l'aggancio all'articolo 58 significa che il nostro gruppo non vuole turbare l'equilibrio tra le parti, ma intende raggiungere questo equilibrio legislativo a favore delle due parti nel momento della contrattazione in ordine alla locazione dell'immobile.

Poiché è previsto il diritto del conduttore di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone preavviso, equità vuole — a nostro sommo avviso — che anche il locatore debba poter far valere questo diritto, anche se solo nei casi previsti dall'articolo 58. In altre parole, noi non liberalizziamo completamente il principio di fondo che vuole raggiungere l'equità nel canone e, proprio perché ci agganciamo all'armonia dei casi previsti dall'articolo 58, riteniamo che questo equilibrio possa essere raggiunto in base a tali considerazioni.

Ad ulteriore integrazione, diciamo altresì (con l'articolo aggiuntivo 4. 01) che, salva la maggiore durata cui risulti contrattualmente obbligato, il locatore può

chiedere la risoluzione nel contratto in casi specificamente indicati. In primo luogo, quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione o ad uso proprio, o dei propri figli o dei propri genitori. L'urgente ed improrogabile necessità, per quanto concerne i figli ed i genitori, sussiste soltanto se essi non possono sistemarsi convenientemente, con riguardo anche alle loro condizioni professionali, nella abitazione del locatore. In secondo luogo, quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione o per uso proprio e dei propri parenti in linea retta, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore e comunque non superiore del 30 per cento al canone del precedente immobile. Il locatore che sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga può cedere al conduttore, nei cui confronti agisce ai fini suddetti, il contratto di locazione relativo a tale immobile ed il locatore di questo non può opporsi a tale cessione, salvo che comprovi un giusto motivo. In terzo luogo, quando il conduttore abbia la disponibilità di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora. In quarto luogo, quando il conduttore sia incorso in grave inadempienza contrattuale, ovvero abbia sublocato l'immobile in deroga ai patti contrattuali, ovvero lo abbia sublocato parzialmente e non lo occupi, nemmeno in parte, con continuità. In quinto luogo, quando l'immobile locato, a giudizio del genio civile, richieda lavori urgenti per assicurare la stabilità e l'abitazione ovvero, nel caso di rilevanza storico-artistica, a giudizio della competente sovrintendenza, necessiti di riparazioni o restauri e, in ambedue i casi, l'esecuzione dei relativi lavori sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile. Infine, quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato, per eseguire costruzioni di numero al-

meno doppio di vani ovvero sopraelevazioni a norma di legge e, per eseguirle, sia indispensabile, secondo il genio civile e sentite da questo le parti, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'appartamento stesso.

Il conduttore ha dunque diritto, a nostro avviso, al risarcimento dei danni subiti per il rilascio dell'immobile dovuto a provvedimento motivato ai sensi di questo articolo, allorché il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, ovvero non provveda ai lavori in relazione ai quali era previsto il rilascio entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquisito la disponibilità dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore.

Con questo articolo aggiuntivo si vuole estendere anche alle nuove locazioni la facoltà del locatore di chiedere la risoluzione del contratto nei casi ivi tassativamente previsti. Esso ripete, nella sostanza, il disposto dell'articolo 58 del disegno di legge, che è però applicabile ai contratti soggetti a proroga secondo la legislazione vigente.

Mi sembra che queste considerazioni siano in grado di dare una nuova dimensione all'articolo 4, conferendo alla norma in questione una maggiore equità, con una portata di minore discriminazione a favore del locatore, realizzando nel contempo soddisfazioni dei diritti sia del conduttore sia del locatore.

Per queste considerazioni, affidiamo le nostre censure al senso di responsabilità dell'onorevole relatore e del Governo, perché le vogliano prendere attentamente in esame.

COSTA. Chiedo di parlare sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA. Molto brevemente, signor Presidente, per manifestare la dissociazione del nostro gruppo dalla impostazione dell'articolo in questione. Mi rifaccio alle osservazioni svolte quando, nella fase preliminare di questa stessa discussione, abbiamo parlato di aspetti di incostituziona-

lità della norma, proprio in relazione all'articolo 4, soprattutto se intesa in rapporto con il disposto dell'articolo 78 che rende vincolante la durata del contratto e non permette di limitare contrattualmente i vantaggi derivanti dalla norma stessa in favore del conduttore.

Sono due, a nostro avviso, le violazioni del disposto costituzionale. Le affrontiamo in questa sede come problema di merito, come aspetto negativo della legge, indipendentemente dagli effetti incostituzionali, e come elemento capace di creare un forte squilibrio nei rapporti contrattuali e quindi di disincentivare qualsiasi discorso volto alla stipulazione di nuovi contratti.

La prima di dette violazioni è individuabile nel primo comma dell'articolo 4, nel recesso, cioè, del conduttore. Si stabilisce, in detto comma, la facoltà delle parti di prevedere una ipotesi di consenso anticipato del proprietario dell'immobile a che il conduttore receda, *ad nutum*, in qualsiasi momento, dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso stesso deve avere esecuzione.

Si tratta, indipendentemente dal problema cronologico dei sei mesi, che costituisce un minimo di vincolo, di una amplissima facoltà, di una libertà concessa al conduttore, facoltà e libertà cui non corrisponde in alcun modo, dall'altra parte, un analogo diritto. Anzi, è esclusa la ipotesi che altrettanto possa fare, anche con il consenso preliminare del conduttore, il proprietario.

Il secondo aspetto negativo dell'articolo 4 nasce dal secondo comma. È un aspetto che, pure derivando dal primo comma, ha una sua manifestazione autonoma. Mi riferisco al punto in cui è detto che, indipendentemente da qualsiasi pattuizione, quindi da qualsiasi consenso del locatore, il conduttore può sciogliere il contratto e andarsene dall'alloggio, senza pagare né danni, né ulteriori mensilità, quando ricorrano gravi motivi. Non vi è dubbio che con ciò si aggrava la disparità di trattamento, perché si concede una facoltà — indipendentemente dal con-

senso preventivo dell'altra parte — nel caso di gravi motivi; gravi motivi che, invece, non vengono presi in considerazione a favore del locatore, neppure in caso di consenso del conduttore all'atto della stipulazione del contratto.

Evidentemente, il secondo comma non fa che aggravare ulteriormente questa gravissima disparità di trattamento che trova il suo suggello definitivo nell'articolo 78, il quale non permette di superare le disposizioni contenute nell'articolo 4 neanche in presenza di un'amplissima disponibilità delle parti che oggi esiste e che potrebbe ancora rimanere nell'ambito di disposizioni che non creino eccessive discriminazioni tra le facoltà concesse al conduttore e quelle concesse al locatore.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 4.*

4. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al secondo comma, aggiungere, dopo la parola: gravi, le parole: e comprovati.*

4. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

Salva la maggior durata cui risulti contrattualmente obbligato, il locatore può

chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

1) quando dimostri l'urgente ed improrogabile necessità, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione o ad uso proprio o dei propri figli o dei propri genitori; l'urgente e improrogabile necessità, per quanto concerne i figli ed i genitori, sussiste soltanto se essi non possono sistemarsi convenientemente, con riguardo anche alle loro condizioni professionali, nell'abitazione del locatore;

2) quando volendo disporre dell'immobile per abitazione o per uso proprio e dei propri parenti in linea retta, offra al conduttore altro immobile idoneo per cui sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle condizioni del conduttore e comunque non superiore del 30 per cento al canone del precedente immobile; il locatore che sia a sua volta conduttore di un immobile adibito ad uso di abitazione e soggetto al vincolo della proroga, può cedere al conduttore, nei cui confronti agisce ai fini suddetti, il contratto di locazione relativo a tale immobile e il locatore di questo non può opporsi a tale cessione, salvo che comprovì un giusto motivo;

3) quando il conduttore ha la disponibilità di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) quando il conduttore sia incorso in grave inadempienza contrattuale ovvero abbia sublocato l'immobile in deroga ai patti contrattuali ovvero lo abbia sublocato parzialmente e non lo occupi, nemmeno in parte, con continuità;

5) quando l'immobile locato a giudizio del genio civile richieda lavori urgenti per assicurare la stabilità e l'abitabilità ovvero, nel caso di rilevanza storico-artistica, a giudizio della competente sovrintendenza necessiti di riparazioni o restauri e, in ambedue i casi, l'esecuzione dei relativi lavori sia resa impossibile dallo stato di occupazione dell'immobile;

6) quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire costruzioni di numero almeno doppio di vani ovvero sopraelevazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensabile, secondo il genio civile e sentite da questo le parti, per ragioni tecniche, lo sgombero dell'appartamento stesso.

Il conduttore ha diritto al risarcimento dei danni subiti per il rilascio dell'immobile, dovuto a provvedimento motivato ai sensi del presente articolo, allorché il locatore non abbia adibito l'immobile all'uso in relazione al quale aveva agito, ovvero non provveda ai lavori in relazione ai quali era previsto il rilascio, entro il termine di sei mesi dal giorno in cui ha riacquisito la disponibilità dell'immobile stesso, salvo comprovate ragioni di forza maggiore.

4. 01.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

Il locatore può recedere anticipatamente dal contratto qualora ricorrano i casi previsti dall'articolo 58 della presente legge, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno sei mesi.

4. 02.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

Sono stati infine presentati i seguenti subemendamenti, tutti riferiti all'articolo aggiuntivo Delfino 4. 01:

*Al primo comma, n. 1), sopprimere entrambe le volte le parole: urgente ed improrogabile.*

0. 4. 01. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, sopprimere il n. 2).*

0. 4. 01. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, n. 4), sopprimere la parola: parzialmente.*

0. 4. 01. 3.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Al primo comma, n. 6), sopprimere le parole: di numero almeno doppio di vani.*

4. 4. 01. 4.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*All'ultimo comma, sostituire le parole:*  
sei mesi, *con le parole:* un anno.

0. 4. 01. 5.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ,  
CERQUETTI, CERULLO, COVELLI,  
DE MARZIO, D'AQUINO, DI  
NARDO, GALASSO, LAURO, MAN-  
CO CLEMENTE, MENICACCI, NI-  
COSIA, PALOMBY ADRIANA, RO-  
BERTI, SPONZIELLO.

GALASSO. Chiedo di svolgerli io, si-  
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALASSO. Do per illustrati gli emen-  
damenti Delfino 4. 1 e 4. 2, nonché l'ar-  
ticolo aggiuntivo 4. 01 e i subemenda-  
menti ad esso riferiti. Mi soffermerò, in-  
vece, brevemente sull'articolo aggiuntivo  
Delfino 4. 02, che compendia tutta la no-  
stra critica relativa alla disparità di trat-  
tamento fra locatore e il conduttore. Ta-  
le articolo aggiuntivo, lo ripeto, tende a  
ristabilire un equilibrio di diritti e facoltà  
tra locatore e conduttore. Raccomandiamo  
pertanto alla Camera l'accoglimento di  
queste nostre proposte emendative.

PRESIDENTE. È stato presentato il  
seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

Il conduttore, qualora ricorrano gravi  
e comprovati motivi, può recedere in qual-  
siasi momento dal contratto dandone pre-  
avviso almeno sei mesi prima.

4. 5. GUARRA, PAZZAGLIA, BAGHINO,  
VALENSISE, SERVELLO, TREMA-  
GLIA, DEL DONNO, LO PORTO,  
SANTAGATI.

L'onorevole Guarra ha facoltà di svol-  
gerlo.

GUARRA. Il nostro emendamento ten-  
de a sopprimere la prima parte dell'arti-  
colo 4, che risponde ad una logica che  
non riusciamo a comprendere. Non capia-  
mo il motivo per il quale occorre stabi-

lire per legge ciò che discende dai prin-  
cipi generali: non mi sembra sia oppor-  
tuno limitare l'autonomia delle parti, an-  
che quando non bisogna imporre loro  
degli obblighi. Sappiamo già che è facoltà  
delle parti consentire a determinate mo-  
difiche contrattuali; ma essi, per i prin-  
cipi generali del diritto, non possono eser-  
citare azioni che violino la legge.

L'autonomia contrattuale si esplica, lo  
dice il nostro codice, anche con forme  
di contratti atipici: basta che vengano  
perseguiti fini meritevoli di tutela da par-  
te dell'ordinamento giuridico. Quando si  
dice questo si dice tutto; che significato  
ha dire che è facoltà delle parti consen-  
tire contrattualmente che il conduttore  
possa recedere dal contratto? Ciò che è  
consentito alle parti è sancito nei prin-  
cipi generali.

Per quanto attiene alla seconda parte  
dell'articolo 4, noi riteniamo che il re-  
cesso del conduttore debba essere possi-  
bile soltanto quando ricorrano gravi e  
comprovati motivi.

PRESIDENTE. È stato presentato il  
seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole:*  
che il conduttore possa recedere in qual-  
siasi momento dal contratto dandone av-  
viso al locatore, con lettera raccomandata,  
almeno sei mesi, *con le seguenti:* che cia-  
scuna di esse possa recedere in qualsiasi  
momento dal contratto con preavviso, me-  
diante lettera raccomandata, di almeno sei  
mesi.

4. 3.

COSTA.

COSTA. Lo do per svolto, signor Pre-  
sidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il  
seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le paro-  
le da:* dandone avviso, *fino alla fine del  
comma.*

4. 4.

MELLINI.

L'onorevole Mellini ha facoltà di illustrarlo.

MELLINI. Con questo emendamento abbiamo voluto, nella logica delle scelte non da noi fatte, ovviare ad una incongruenza di questa legge. Perché questo articolo stabilisce la possibilità del recesso delle parti? Perché di fronte ad un sistema in cui la durata viene stabilita, con norma d'imperio, in un minimo di quattro anni, è sembrato necessario che anche per quanto riguardava la facoltà di recesso anticipata di una delle due parti, si dovesse stabilire con legge tale facoltà. Dissento da quanto diceva precedentemente il collega Guarra il quale affermava che non era necessario stabilirlo in quanto le parti possono sempre recedere dal contratto. Evidentemente qui si è tenuto presente che c'è una norma di imperio che altrimenti si sarebbe potuta considerare preclusiva della possibilità non solo per ambedue le parti, ma anche per una sola di esse di stabilire una facoltà di recesso.

Detto questo, e stabilito che esiste una deroga in favore del conduttore, nel senso che questi possa recedere dal contratto prima del termine stabilito d'imperio in quattro anni, non si vede il perché di tutte le ulteriori specificazioni. Non si comprende perché questa facoltà debba essere esercitata con un preavviso di sei mesi e mediante l'invio di lettera raccomandata. Abbiamo sentito il parere del sottosegretario per la giustizia a proposito della lettera raccomandata; ma io vorrei conoscere su questo punto il parere del ministro delle poste. Si mostra in proposito tanta fiducia: per carità, o lettera raccomandata o niente; non è possibile pensare alla notifica a mezzo di ufficiale giudiziario! Scopriamo che questo non è un mezzo idoneo. Il ministro delle poste dovrebbe quindi dirci se ci possiamo valere dell'ufficiale giudiziario quando le poste non funzionano.

Lasciamo da parte questa illimitata fiducia nelle poste, che si manifesta soltanto in occasione della discussione di

questa legge. Quello che vogliamo dire è che, una volta stabilito, con il primo comma di questo articolo, che è facoltà delle parti — contro la norma d'imperio che stabilisce il principio della durata limite di quattro anni — disporre una facoltà di recesso, noi pensiamo che sia del tutto ultroneo stabilire anche che le parti, nell'esercizio di questa loro riconosciuta libertà contrattuale, debbano seguire determinate modalità. Se questa è una clausola che può essere stabilita liberamente dalle parti, condizionare questa deroga alla lettera raccomandata, con esclusione di ogni altra forma, ci sembra veramente troppo. Riteniamo che anche questa formulazione rientri nella logica delle scelte fatte dalla maggioranza.

Normalmente, quando noi proponiamo emendamenti che esprimono il nostro punto di vista, ci si dice che forse tecnicamente potrebbero anche andar bene; ma dato anche che noi facciamo cose così radicali, allora non ci si può dare retta. Questa volta abbiamo sollevato soltanto questioni di carattere tecnico; ci si dice allora che, trattandosi di questioni di carattere tecnico, vengono prese in considerazione; esse però avrebbero ugualmente effetto destabilizzante.

Ci confermiamo dunque nel nostro convincimento che anche quella relativa alla precisione del linguaggio ed alla precisione di carattere tecnico è una scelta politica. Avete ragione a ritenere le nostre proposte destabilizzanti, perché la vostra stabilità, evidentemente, è fondata in gran parte anche sull'oscurità dei termini, sulla possibilità di equivoci, e comunque su una architettura traballante di certe disposizioni di legge.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: sei, con la parola: tre.*

4. 6.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

*Al secondo comma, sostituire la parola: sei, con la parola: tre.*

4. 7.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

GORLA MASSIMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. La nostra richiesta di fissare un termine di tre mesi anziché di sei rientra nell'impostazione che abbiamo adottato fin dall'inizio e che è quella di sostenere, con preciso senso sociale, gli interessi preminenti degli inquilini.

Il senso di questo emendamento è dunque l'intento di permettere all'inquilino, in caso di effettiva e comprovata necessità, di lasciare l'appartamento. In particolare, vorrei segnalare che questa riduzione a tre mesi è tesa a favorire i casi di lavoro dipendente, che configurino trasferimenti di ufficio del dipendente stesso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

BORRI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, è contraria a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4. La Commissione è del parere che non si possa affrontare la questione della disparità o della parità di trattamento tra le parti, senza tener conto anche dell'oggettiva diversità in cui si pongono le parti stesse nel rapporto di locazione.

In base a tali considerazioni di fondo, la Commissione ritiene utile che vi sia una diversità di trattamento per quanto riguarda il recesso, che viene concesso soltanto al conduttore. Desidero sinteticamente richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che non si tratta solo di affrontare in astratto questa materia, ma si deve anche considerare la situazione di blocco da cui tentiamo di uscire con questa legge. Invito pertanto colo-

ro che hanno formulato questo tipo di osservazione a tener presente che questa legge incide profondamente, anche dal punto di vista della posizione del proprietario, su di una situazione che ha sofferto di una staticità di rapporti decisamente svantaggiosa nei confronti del proprietario.

L'emendamento dell'onorevole Mellini è apprezzabile dal punto di vista delle argomentazioni, ma anche qui si tratta di un problema di opportunità; e, a parte le considerazioni sulla lettera raccomandata, ritengo che la previsione dell'obbligo del preavviso sia giustificata — di fronte alla possibile genericità della previsione contrattuale che consente al conduttore di recedere in qualunque momento dal contratto — per mettere in questo caso il proprietario nella condizione di poter provvedere adeguatamente in una evenienza del genere.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non vi è dubbio che questa legge si fonda su un atteggiamento politico di favore verso i conduttori. Questo emerge dal contesto normativo; e anche questa disposizione si ispira a tale principio.

Sono state fatte alcune osservazioni circa l'eccesso di precisazioni, anche allorché non sono strettamente necessarie. Lo onorevole Mellini ha portato un esempio di questo carico eccessivo di disposizioni normative. Comunque, ciò rientra in un atteggiamento complessivo, che è stato assunto dalla maggioranza e dal Governo. Esprimo quindi parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 4. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 4. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 4. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

COSTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Mellini, mantiene il suo emendamento 4. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MELLINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene lo emendamento Castellina Luciana 4. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Massimo Gorla, mantiene lo emendamento Castellina Luciana 4. 7, di

cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GORLA MASSIMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Delfino, mantiene i suoi subemendamenti 0. 4. 01. 1., 0. 4. 01. 2., 0. 4. 01. 3., 0. 4. 01. 4. e 0. 4. 01. 5. nonché i suoi articoli aggiuntivi 4. 01 e 4. 02, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 4. 01. 1.  
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 4. 01. 2.  
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 4. 01. 3.  
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 4. 01. 4.  
(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Delfino 0. 4. 01. 5.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 4. 01.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Delfino 4. 02.  
(È respinto).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MAZZARINO ANTONIO, *Segretario*, legge:

(*Inadempimento del conduttore*).

« Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi dieci giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile ».

MENICACCI. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una breve illustrazione degli emendamenti che sono stati presentati dal mio gruppo sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Menicacci.

MENICACCI. Innanzitutto chiediamo di sopprimere l'intero articolo 5, che è identico sia nel testo del Senato sia nel testo della Commissione della Camera. Le ragioni, e le sintetizzo al massimo, sono dovute al fatto che, a nostro parere, fa stato il codice civile vigente e lo stesso articolo 5, d'altronde, si richiama esplicitamente all'articolo 1455 del codice civile. Questo articolo prevede la risoluzione del contratto per l'inadempimento del conduttore consistente nel mancato pagamento del canone e nella morosità dell'inquilino.

Riteniamo, quindi, che la norma introdotta in questa riforma sia superflua, in quanto non è sostanzialmente innovativa rispetto alla legge vigente che offre, di per sé, le più ampie garanzie ad en-

trambe le parti interessate ad un rapporto locativo. Questo articolo 5, inoltre, andava unificato all'articolo 55, che fissa proprio il termine entro il quale i canoni devono essere pagati, allo scopo di assicurare una maggiore organicità al testo in esame. Perciò non riteniamo appropriata questa sorta di autonoma configurazione che si è voluta imporre all'inadempimento del conduttore per mancato pagamento del canone.

Abbiamo anche presentato, in via subordinata, un altro emendamento con il quale si propone di sostituire le parole: « due mensilità » con le altre: « una mensilità ». L'articolo dice infatti che si incorre nella risoluzione del contratto quando non si pagano gli oneri accessori nel termine previsto, allorché il loro importo non superi quello di due mensilità del canone. Il nuovo testo proposto con il nostro emendamento consente di evitare che il conduttore — questo capita sovente — pur pagando puntualmente i canoni mensili, rifiuti o quanto meno ritardi il pagamento degli oneri accessori a lui spettanti, accumulando, quindi, morosità talvolta irrecuperabili. Questa degli oneri accessori ha rappresentato sempre, nei rapporti tra i conduttori e i locatori, una vera e propria *vexata quaestio*.

Con il nostro emendamento, intendiamo evitare sperequazioni e imporre un rigore maggiore a carico delle parti, rendendo quindi più puntuale l'osservanza delle clausole contrattuali. Mi pare che possa prevalere la linea di modificare, di correggere, di aggiustare il testo, quando le modifiche chieste non travolgono l'impostazione originaria dell'innovazione legislativa. Credo che i due emendamenti da me illustrati si muovano correttamente lungo questa linea.

GORLA MASSIMO. Chiedo di parlare sull'articolo 5.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORLA MASSIMO. Signor Presidente, con questo breve intervento sull'articolo

5, intendo anche illustrare l'emendamento Castellina Luciana 5. 6, presentato dal mio gruppo.

L'articolo 5, a mio parere, è uno di quelli che, anche se in modo un po' ingenuo, mostra la corda sui reali atteggiamenti del legislatore, sull'ottica di carattere politico e sociale che si vuole assumere. Questo è evidenziato dall'indicazione grottesca dei dieci giorni quale periodo di mora tollerabile per il mancato pagamento da parte del conduttore. È una cosa - ripeto - non solo iniqua, ma anche grottesca, perché appare chiaro a tutti che cosa possa causare il pagamento che avviene con un ritardo così breve. Non voglio nemmeno annoiare l'Assemblea con un elenco, che è infinito, di fatti assolutamente occasionali, che possono rientrare in questo breve periodo di tempo, se si fissa in dieci giorni, appunto, il ritardo massimo accettabile.

Come dicevo, questo articolo mostra la corda, perché, quando si arriva ad immaginare una cosa del genere, si documenta con quale ottica ci si ponga di fronte ai problemi. Ebbene, quello che noi proponiamo è un emendamento sostitutivo che, fissando la scadenza in due mesi o in tre mesi, qualora il conduttore sia disoccupato o ricoverato in ospedale, mi pare che non soltanto rappresenti un atteggiamento di effettiva equità, ma che ripristini in sostanza anche quelle che sono le disposizioni attualmente vigenti, contenute nell'articolo 1455 del codice civile. Noi respingiamo assolutamente qualsiasi idea di peggiorare la situazione per l'inquilino rispetto a quanto stabilito dal codice civile vigente.

C'è, infine, una seconda motivazione che ci spinge a presentare il nostro emendamento. Noi riteniamo che debba essere assolutamente escluso dai motivi di risoluzione del contratto il mancato pagamento degli oneri accessori, i quali costituiscono semplici rimborsi spese, e non possono essere garantiti in modo privilegiato rispetto ai crediti di carattere generale. Questo ci sembra assolutamente evidente, ed è la seconda ragione per la

quale riteniamo opportuno sostituire del tutto il testo di questo articolo.

Desidero cogliere l'occasione per pronunciarmi, anche a titolo di dichiarazione di voto, se consente, signor Presidente, su uno degli emendamenti presentati. Mi riferisco all'emendamento Raffaelli 5. 3, che sposta da 10 a 20 giorni il termine di morosità consentita. Ci sembra che sia uno di quei classici esempi di ritocco molto parziale, per non voler affrontare alla radice la sostanza dei problemi. Si tratta di uno di quei compromessi di forma, di quei compromessi che lasciano scontenti tutti, e non salvano assolutamente niente di quella che è la sostanza grave del principio che qui si vuole affermare, modificando le disposizioni vigenti del codice civile. Quindi anche a questo tipo di modifica noi siamo contrari poiché la riteniamo insoddisfacente e non idonea a risolvere il problema di una decisa tutela degli interessi degli inquilini.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 5.*

5. 1.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

*Sostituire le parole: due mensilità, con le seguenti: una mensilità.*

5. 2.

DELFINO, BONFIGLIO, CALABRÒ, CERQUETTI, CERULLO, COVELLI, DE MARZIO, D'AQUINO, DI NARDO, GALASSO, LAURO, MANCO CLEMENTE, MENICACCI, NICOSIA, PALOMBY ADRIANA, ROBERTI, SPONZIELLO.

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

Questi emendamenti sono già stati svolti dall'onorevole Menicacci nel suo intervento sull'articolo 5.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole:* decorsi dieci giorni, *con le seguenti:* decorsi 20 giorni.

5. 3.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA,  
FRACCHIA.

*Sostituire le parole:* articolo 1455, *con le seguenti:* articoli 1453 e seguenti

5. 5.

RAFFAELLI, SALVATO ERSILIA,

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerli.

RAFFAELLI. L'emendamento 5. 3, che si illustra da solo, sappiamo che sarà accolto dalla Commissione; ritiriamo, invece, l'emendamento 5. 5.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* superi quello di due mensilità del canone, *con le seguenti:* superi quello del canone,

5. 4.

COSTA.

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgerlo.

COSTA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, già svolto dall'onorevole Massimo Gorla nel suo intervento sull'articolo 5:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone, decorsi i due mesi dalla scadenza prevista, ovvero tre mesi quando il conduttore è disoccupato o ricoverato in ospedale, costituisce

motivo di risoluzione ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.

5. 6.

CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO, MAGRI, MILANI ELISEO, CORVISIERI.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* ai sensi, *con le seguenti:* per gli effetti.

5. 7.

Il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha facoltà di svolgerlo.

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

BORRI, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione è favorevole alla approvazione dell'emendamento Raffaelli 5. 3 ed è contraria a tutti gli altri.

Sottolineo soltanto, in relazione ad alcune considerazioni fatte, che questo articolo 5 va letto in stretta correlazione con il successivo articolo 55.

PRESIDENTE. Il Governo?

SPERANZA, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati, eccezion fatta per l'emendamento Raffaelli 5. 3.

Ritengo doveroso precisare che questo articolo è motivato da un'esigenza che coloro che hanno proposto di sopprimerlo, come l'onorevole Delfino ed altri, sembrano aver trascurato, e cioè quella di uniformare la risoluzione del contratto di locazione alla regola generale posta dall'articolo 1455 del codice civile in tema di risoluzione dei contratti sinallagmatici per difetto funzionale della causa, regole se-

condo cui l'inadempimento di una delle parti deve avere importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Per questi motivi il Governo è favorevole al testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Delfino, mantiene i suoi emendamenti 5. 1 e 5. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**DELFINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Delfino 5. 1.

*(È respinto).*

Onorevole Massimo Gorla, mantiene l'emendamento Castellina Luciana 5. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**GORLA MASSIMO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli 5. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Delfino 5. 2.

*(È respinto).*

Onorevole Costa, mantiene il suo emendamento 5. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**COSTA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

### **Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

*alla XIV Commissione (Sanità):*

« Finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1978 » (2263) *(con parere della I, della V e della VI Commissione).*

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

### **Annunzio di interrogazioni.**

**MAZZARINO ANTONIO,** *Segretario,* legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

### **Ordine del giorno della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 19 luglio 1978, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disciplina delle locazioni di immobili urbani (*approvato dal Senato*) (1931);

ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);

BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166);

— *Relatori:* Borri Andrea, *per la maggioranza*; Costa; Gorla Massimo; Cerquetti; Guarra, *di minoranza*.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

5. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del

contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 marzo 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 30 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D quadro 2° annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvato dal Senato*) (985);

— *Relatore:* Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1444);

## VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 LUGLIO 1978

SABBATINI ed altri: Integrazione alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale (1585);

— *Relatore*: Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*Approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore*: Citaristi.

6. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio*:

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore*: Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore*: Gargani Giuseppe;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli arti-

coli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive) (doc. IV, n. 65);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore*: Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112, n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore*: Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore*: Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore*: Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore*: Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore*: Codrignani Giancarla.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore:* Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore:* Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore:* Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore:* Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori:* Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori:* Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori:* Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore:* Mammì;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie

di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato Corpo di polizia della Repubblica italiana (900);

— *Relatore:* Mammì;

PANNELLA ed altri: Istituzione del corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore:* Mammì;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore:* Mammì;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo nazionale di polizia (1376);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore:* Mammì;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica Italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore:* Mammì;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di

categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

**La seduta termina alle 19,55.**

### **Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Belussi Ernesta n. 2-00363 del 17 maggio 1978.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SAVOLDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le decisioni assunte per la riorganizzazione degli Ospedali militari e in particolare dell'Ospedale militare di Brescia. (5-01192)

D'ALESSIO, GRASSUCCI E ANGELINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere dettagliate notizie in merito al Centro *Veritas et Amor*, riconosciuto come ente morale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 16 maggio 1975, con particolare riguardo allo statuto, alla composizione della presidenza nazionale, al bilancio, nonché alle iniziative per le onoranze ai caduti ed ai reduci dell'ultima guerra;

per sapere altresì se tra queste attività rientra quella della fondazione di un tempio votivo denominato Madonna del Fileremo e dedicato ai caduti nella lotta di Resistenza svoltasi nelle isole dell'Egeo, patrocinato da un non meglio definito comitato promotore che diffonde moduli di conto corrente intestati al n. 12401048 per la raccolta di fondi;

per sapere anche quali sono i rapporti che intercorrono tra il predetto centro *Veritas et Amor* e il comitato nazionale vedove militari caduti nelle isole Egee con recapito provvisorio in via Lucania 13, in Roma, telefono 4752222 che ha diffuso la notizia che il centro suddetto ha organizzato una crociera marittima, dal 28 settembre al 7 ottobre prossimo, per visitare in sacro pellegrinaggio le isole dell'Egeo e sciogliere un voto nel loro ricordo;

per conoscere anche se il centro *Veritas et Amor* che, secondo un volantino diffuso, avrebbe incaricato l'agenzia di

viaggi Panitalia, con sede in Latina corso della Repubblica 293, telefono 480580 di organizzare la predetta crociera, ha dato notizia al commissariato per le onoranze ai caduti della predetta iniziativa e dei relativi scopi. (5-01193)

GRASSUCCI, D'ALESSIO E BRINI FEDERICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali provvedimenti intendono adottare allo scopo di garantire il finanziamento alle circa 4.800 domande per miglioramento fondiario ex decreto-legge n. 33 del 1976 e legge n. 853 dell'ottobre 1971 giacenti presso la regione Lazio.

Infatti all'adozione della legge n. 183 per il Mezzogiorno non ha fatto seguito alcun provvedimento per assicurare il finanziamento delle domande istruite e perfezionate con la vecchia legge del 1971 ed i cui titolari sono stati costretti, per esigenze produttive e per evitare la lievitazione dei costi, a ricorrere al credito ordinario in attesa della erogazione dei fondi previsti dalla legge per il Mezzogiorno.

Gli interroganti sottolineano l'urgenza dell'intervento richiesto anche per non gravare ulteriormente su quei contadini che si sono dimostrati solleciti nel rinnovare e potenziare le loro aziende. (5-01194)

GRASSUCCI E D'ALESSIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali iniziative intende adottare per impedire la liquidazione dello stabilimento CAVEL di Formia e quelli di Giuliano, Limbiate e Gorgonzola.

Nei giorni scorsi infatti il Consiglio di amministrazione della CEAT ha deciso di chiudere i quattro stabilimenti.

Gli interroganti nel ricordare che:

con la prospettata chiusura della azienda formiana altri 151 lavoratori andrebbero ad aggiungersi alla lunga e disperata fila di disoccupati in una zona già così profondamente colpita dalla crisi;

nei mesi passati il gruppo aveva presentato al CIPI un piano di ristrutturazione e potenziamento della fabbrica di Formia e che tale piano è depositato tuttora presso l'Ufficio regionale del lavoro; pretestuose appaiono le affermazioni della direzione aziendale circa presunte carenze di commesse in quanto da tempo l'80 per cento del lavoro è commissionato da enti pubblici;

chiedono inoltre di conoscere se corrispondono a verità le affermazioni circa il notevole impegno finanziario del gruppo in Cile ed in altri paesi del Nord Africa.

Gli interroganti infine registrato il mancato incontro davanti all'Ufficio provinciale del lavoro chiedono di sapere se il Ministro non ritenga opportuno convocare subito le parti allo scopo di far luce sulle manovre del gruppo padronale, di sconfiggere il suo attacco all'occupazione e di trovare una giusta soluzione alla vertenza. (5-01195)

MATRONE, D'ALESSIO, BROCCOLI, MARZANO E SANDOMENICO. — *Ai Ministri della difesa, del lavoro e previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendono predisporre per dare una risposta rapida e positiva a quei giovani dai 18 ai 24 anni che, vengono chiamati alle

armi anche se per gli effetti della legge n. 285 vengono avviati a corsi di formazione professionali finalizzati ad un lavoro, con la conseguente perdita quindi dell'unica possibilità di formazione e di lavoro.

Per conoscere inoltre se ritengono utile e opportuno estendere ai casi richiamati i benefici della legge 31 maggio 1975, n. 191, articolo 20 che concede agli alunni delle scuole medie superiori il rinvio della chiamata alle armi fino al compimento del 22° anno di età e fino al 24° anno di età per i giovani che frequentano corsi di formazione professionale.

(5-01196)

SCOVACRICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

da quali norme e prassi sia regolato l'uso delle cosiddette sale del cerimoniale presso l'aeroporto internazionale di Fiumicino;

chi ne siano i beneficiari e quali le persone e gli istituti autorizzati a chiederne l'uso;

per quale ragione il Ministero continui a servirsi di personale non da esso dipendente per funzioni protocollari, presso l'aeroporto, alle quali tale personale esterno non si è dimostrato talvolta all'altezza. (5-01197)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

ACCAME. — *Al Ministro della difesa.*  
— Per conoscere — tenuto presente che:

per l'imminente applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077: « Approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale » tutti i dirigenti e direttivi tecnici civili facenti parte dei ruoli tecnici degli ingegneri fisici e chimici della marina militare attualmente impiegati presso gli arsenali militari (in particolare di La Spezia e Taranto) non troveranno più utile impiego presso i medesimi in quanto è esplicitamente prevista l'utilizzazione di personale civile in alternativa a quello militare soltanto a livello di capo sezione (Capitolo I, articolo 9) o a livello di impiegato di concetto alle dipendenze del capo servizio controlli e collaudi (Capitolo II, articolo 77) nel quale, infatti, riferendosi al collaudo delle provviste e dei lavori affidati all'industria privata è prescritto: « La Commissione... *omissis*... è presieduta dal capo servizio controlli e collaudi e composta da ufficiali dei corpi tecnici ed impiegati civili dei ruoli tecnici delle carriere direttive — o — di concetto »;

alle dipendenze di altre Direzioni periferiche (vedi commissione permanente per gli esperimenti sul materiale da guerra — MARIPERMAN) di La Spezia, sono attualmente ancora impiegati n. 1 dirigente generale chimico come capo istituto (Istituto di chimica degli esplosivi) quindi alla pari di capitano di vascello preposti quali direttori di tutti gli altri istituti della stessa MARIPERMAN e che, sempre nella stessa commissione, sono impiegati n. 1 dirigente superiore fisico ed alcuni primi dirigenti tutti alle dipendenze di un capitano di vascello preposto quale direttore di istituto;

l'Amministrazione della marina militare della difesa ha un ruolo di tecnici civili: ingegneri, fisici, chimici della marina militare in gran parte ricoperto (to-

talmente nei ruoli elevati: n. 1 dirigente generale, n. 3 dirigenti superiori, n. 7 primi dirigenti) ai quali spettano le funzioni corrispondenti al grado rivestito nonché i mezzi relativi per esercitarle;

direttivi tecnici dei gradi iniziali dei ruoli stessi hanno il diritto di conoscere lo sviluppo di carriera e quindi la progressione di incarichi parallelamente allo svolgimento della carriera —

come intende l'Amministrazione della difesa risolvere il problema per una corretta utilizzazione dei dirigenti e direttivi dipendenti, nel rispetto della loro dignità professionale e del loro diritto ad esercitare le funzioni inerenti la qualifica rivestita, con la disponibilità delle strutture necessarie per consentirne l'assolvimento, specialmente in un periodo di crisi economica in cui è sempre più imperioso il dovere di una saggia amministrazione della spesa pubblica e quindi l'utilizzazione nel modo migliore e più appropriato del personale dipendente, specialmente quando trattasi di personale altamente qualificato e specializzato, la cui cattiva utilizzazione costituirebbe un colposo de-pauperamento per la stessa Amministrazione. (4-05493)

SERVELLO E VALENSISE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali comportamenti intenda assumere di fronte all'allarmismo che sta divampando nel settore della alimentazione e, quindi, intorno al carattere cancerogeno di molti additivi.

Gli interroganti chiedono le seguenti precisazioni:

1) perché, in Italia, non si è preso in considerazione il carattere « olistico » della clausola USA e precisamente della *Food and Drug Administration* secondo cui è vietata l'aggiunta agli alimenti di sostanze che, a qualsiasi dose, abbiano mostrato un'azione cancerogena sull'animale;

2) perché non vengono adoperati conservanti naturali il cui potere antimicrobico è stato ampiamente dimostrato.

Infine, gli interroganti chiedono se il ministro sia al corrente dei risultati scien-

tifici ai quali è pervenuta l'università di Oxford che, a proposito di quantità di additivo, sostiene che « la dose giornaliera » è determinabile solo per quelle sostanze che non producono « metaboliti mutageni », ma per quelle che li producono, e sono moltissime, vale la regola che la tossicità esiste comunque, anche a bassissime dosi, e quali misure intende adottare per evitare il perpetuarsi dell'uso di tali additivi nei prodotti alimentari. (4-05494)

LAMORTE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che la Corte costituzionale con sentenza n. 263 del 1976 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e dell'articolo 23 della legge 23 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità, a carico dell'INPS, ai titolari di pensione diretta a carico di amministrazioni dello Stato — se non ritenga che la decisione della Corte costituzionale, nel ribadire il principio di uguaglianza dei cittadini contenuto dall'articolo 3 della Costituzione, sia da intendere estensibile a tutti i titolari di pensione diretta, sia a carico di amministrazioni dello Stato che di altre amministrazioni.

L'interrogante, in particolare, considerato che la mancata estensione della suddetta decisione, fa già registrare i primi casi di cittadini, titolari di pensione diretta a carico di Enti locali, cui non viene garantito il trattamento minimo della pensione diretta per l'invalidità a carico dell'INPS, oggetto quindi di una discriminazione di fatto ed in violazione dei diritti ribaditi dalla Corte costituzionale, chiede di sapere l'opinione del Governo su questo problema e, al fine di una corretta applicazione delle norme costituzionali, quali urgenti provvedimenti si intendano adottare per ristabilire parità di trattamento fra i lavoratori dipendenti di pubblica amministrazione. (4-05495)

STEGAGNINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se è a conoscenza della manifestazione di protesta in atto da parte di circa 1.000 teleudenti della Valle del Mugnone (per una popolazione complessiva di circa 7.000 abitanti appartenenti ai comuni di Fiesole e Vaglia), a causa della pessima ricezione delle trasmissioni televisive, assolutamente inintelligibili con televisori a colori. Tale protesta minaccia di risolversi nella restituzione degli abbonamenti e nel rifiuto di corrispondere i canoni;

se risponde a verità la comunicazione della sede RAI di Firenze, avvenuta a mezzo stampa, che il necessario ripetitore non potrà essere installato prima del 1980;

quali urgenti provvedimenti intende prendere per soddisfare le giuste rivendicazioni della popolazione interessata, ponendo così i cittadini di questa zona nella condizione di fruire, come tutti gli altri, del servizio televisivo di Stato. (4-05496)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica di reversibilità di pensione della signora Fermi Ines nata il 6 novembre 1916 quale collaterale inabile e orfana di Fermi Alberto deceduto il 12 agosto 1969, numero di iscrizione 5515529; posizione n. 15770.

Le particolari condizioni dell'interessata ed i trascorsi nove anni dal decesso del padre sollecitano, evidentemente, la definizione della pratica. (4-05497)

BOCCHI FAUSTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se e quando verrà definita la pratica di reversibilità di pensione del signor Orsi Oreste nato il 6 maggio 1915 quale collaterale inabile e orfano di Bardini Maria deceduta il 19 giugno 1937. Iscrizione n. 1176466.

L'interessato è stato sottoposto a visita presso la Commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna il 10 novembre 1976. Posizione n. 1630.

Le particolari condizioni dell'interessato e il tempo trascorso dalla presentazione della domanda sollecitano la definizione della pratica. (4-05498)

CASALINO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere — premezzo che:

la stampa ha riportato la notizia che finalmente sono stati programmati Uffici IASM nelle principali province meridionali;

spesso in alcune province del Mezzogiorno persone disposte a prendere iniziative produttive, prive di esperienze tecniche e imprenditoriali, sono costrette a rivolgersi a improvvisati tecnici con grave pregiudizio per la riuscita della iniziativa;

in provincia di Lecce si rende indispensabile la istituzione di un Ufficio IASM —

se ritengano utile, per incoraggiare al massimo i nuovi potenziali imprenditori, di istituire in tutte le province meridionali gli Uffici IASM in modo da favorire la utilizzazione più razionale possibile delle risorse umane e materiali per lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

(4-05499)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione del signor Ferilli Giuseppe nato a Gallipoli il 29 ottobre 1921, già dipendente del comune di Gallipoli.

La pratica di pensione del signor Ferilli è stata trasmessa al Ministero del tesoro, Direzione generale istituti di previdenza il 27 ottobre 1977 con protocollo n. 15881. (4-05500)

SCALIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui non si provvede a dare un concreto seguito alla sistema-

zione del personale dell'UANSF (Uffici accertamenti notifica sconti farmaceutici), e ciò malgrado le tassative assicurazioni fornite alle rappresentanze sindacali interessate come da comunicato stampa del Ministero del lavoro dell'8 giugno 1978 che si riporta testualmente:

« Il sottosegretario al Ministero del lavoro onorevole Nino Cristofori si è incontrato stamane con la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UIL, TUCS organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dipendenti dall'Ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici. L'onorevole Cristofori ha comunicato che il disegno di legge predisposto dal ministro Scotti per l'assunzione del personale presso l'INAM e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano ha ottenuto il concerto del Ministero del tesoro e sarà presentato prossimamente al Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario ha assicurato che si farà promotore per un sollecito esame del provvedimento in Parlamento e che continuerà i contatti con le organizzazioni sindacali per la risoluzione dei problemi della categoria ».

L'interrogante chiede di conoscere se risulta a verità che il Ministero del tesoro, con tardivo e ingiustificato atto di respicenza, avrebbe chiesto di collocare il personale in posizione non di ruolo anziché in un ruolo ad esaurimento e previo accertamento del processo dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge n. 70, rifiutandosi infine di riconoscere le anzianità pregresse.

Un tale atteggiamento, se confermato e rispondente al vero, rappresenterebbe un gravissimo atto di slealtà contrattuale e frustrerebbe le legittime attese di oltre 2.000 lavoratori, da anni tenuti a svolgere una delicata funzione in condizioni di precarietà e di instabilità.

L'interrogante, chiede, infine, di conoscere dal Ministro del lavoro se non ritenga doveroso onorare gli impegni pubblicamente assunti con le rappresentanze sindacali interessate, presentando immediatamente il provvedimento governativo promesso. (4-05501)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quando verrà definitivamente sistemata la posizione giuridica di quegli insegnanti che, immessi in ruolo ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, hanno avuto nel 1975-76 la ricostruzione di carriera e la conferma in ruolo, e la cui documentazione è stata regolarmente inviata per la registrazione alla Corte dei conti.

In particolare si desidererebbe conoscere la situazione delle insegnanti Pachner Maria Vittoria nata Del Guerra (insegnante di lettere nella scuola media n. 1 di Fossano) e Tassone Maria Fernanda nata Grosso (insegnante di matematica e scienze nella scuola media n. 1 di Fossano). (4-05502)

MANFREDI GIUSEPPE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere lo *status* della pratica riguardante il signor Tomatis Giacomo, nato il 15 giugno 1913 a Trinità (Cuneo) e qui residente in via Salmour 27, il quale, in seguito all'esame sostenuto il 14 marzo 1975 presso la Commissione medica di Torino, chiedeva la concessione di pensione di invalidità per infermità riconosciute dipendenti da cause di guerra (numero di posizione 9086802).

(4-05503)

CERRA E GUGLIELMINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità che con recente provvedimento è stata istituita nel comune di San Giovanni la Punta (Catania) una sezione staccata dell'Istituto tecnico commerciale « Gemmellaro » su istanza dell'Amministrazione provinciale di Catania.

In caso affermativo quali motivi di seria programmazione delle istituzioni scolastiche hanno determinato tale decisione, tenuto conto:

a) che l'Amministrazione provinciale in parola esautorando i poteri del Consiglio non ha tenuto in nessuna considerazione i seri motivi di rinvio della deliberazione da parte della competente com-

missione consiliare la quale non ha ritenuto di approvare tale iniziativa prima che fosse stato richiesto il parere del consiglio scolastico distrettuale;

b) che anche in relazione all'accordo programmatico fra i partiti della maggioranza al Consiglio provinciale di Catania e in previsione della imminente riforma della scuola media secondaria è prevista, con priorità assoluta sulle altre opere di edilizia scolastica, la realizzazione di un centro scolastico pluricomprendivo nel distretto scolastico di Trecastagni dove ricade il comune di San Giovanni La Punta, evitando in tal modo gli svantaggi della indiscriminata proliferazione di sezioni staccate che influenzano negativamente la scelta degli indirizzi di studio negli studenti;

c) che in tal senso sarebbe prioritario e preliminare a qualunque istituzione di sezioni staccate una decisione sulla ubicazione del centro scolastico suddetto onde evitare situazioni di fatto irreversibili e spesso determinata da motivi municipalistici.

Per conoscere quali iniziative si intendono adottare per evitare che una tale affrettata decisione possa compromettere una scelta di programmazione scolastica nello spirito della riforma e nel rispetto della dignità del Consiglio provinciale di Catania e del distretto scolastico di Trecastagni e se non ritiene di revocare l'eventuale decisione fino alla definitiva scelta del comune nel cui territorio dovrà sorgere il suddetto centro scolastico che potrebbe essere — se ne ha i requisiti — lo stesso comune di San Giovanni la Punta. (4-05504)

CONTE ANTONIO. — *Al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione determinatasi nella città di Benevento in seguito alla mancata assegnazione di circa 200 alloggi IACP, di cui circa 100 già completati, a causa della ubicazione del metanodotto il cui tracciato è situato appunto nella Zona « Pace Vecchia » prevista nel Piano

di zona della legge n. 167 e su cui sono stati costruiti gli alloggi IACP.

In particolare l'interrogante, ricordando il legittimo stato di tensione esistente tra gli assegnatari e che si manifesta anche in assemblee e cortei pubblici, ed in considerazione della gravità della situazione abitativa nella città di Benevento, chiede al Ministro quali urgenti provvedimenti - di ordine tecnico e giuridico intenda assumere in base alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, al fine di risolvere positivamente ed in breve tempo il problema. (4-05505)

ASCARI RACCAGNI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che il provveditore agli studi di Bologna, ha licenziato in tronco, in data 2 febbraio 1978, la signora Iolanda Conti - incaricata a tempo indeterminato, dall'anno scolastico 1975-76 -, in possesso di abilitazione con riserva, per l'insegnamento di educazione musicale presso la scuola media statale di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) con completamento alle scuole medie « C. Pepoli » e « Zappa » di Bologna, in quanto il titolo, posseduto dalla predetta insegnante, rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna, non sarebbe ritenuto valido al fine dell'insegnamento di cultura musicale.

L'interrogante fa presente che tale licenziamento risulta in contrasto con le disposizioni impartite dal Ministero in data 11 giugno 1976, con telegramma indirizzato ai Provveditorati agli studi di Torino, Varese, Milano, Cremona, Parma, Vicenza, Verona, Padova, Ravenna, Bologna e Pisa, che invitava, in attesa di disposizioni, di soprassedere da qualsiasi provvedimento.

Ciò posto, l'interrogante, ravvisando nel comportamento del provveditore agli studi di Bologna, un grave, patente e immotivato abuso di autorità che, nel caso in esame, nuoce moralmente e materialmente ad una insegnante capo famiglia, priva di qualsiasi mezzo di sussistenza, chiede che il provvedimento stesso venga annullato tanto più che non si è tenuto

conto che esso è stato adottato nei confronti di persona priva di qualsiasi tutela giuridica e previdenziale. Oltre a ciò esistono fondate aspettative che l'emanando provvedimento legislativo riguardante gli insegnanti precari, possa prevedere, con emendamenti preannunciati da alcuni parlamentari dell'VIII Commissione della Camera dei Deputati, la definitiva sanatoria del titolo rilasciato dall'Accademia filarmonica di Bologna e che, tra l'altro, riguarda un esiguo numero di insegnanti (50 circa in tutta Italia).

L'interrogante inoltre intende sottolineare l'urgenza della questione, atteso che ogni ritardo sarebbe pregiudizievole anche ai fini delle graduatorie per incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1978-79. (4-05506)

CASALINO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere - premesso che:

in provincia di Lecce oltre alle colture tradizionali della vite, dell'olivo e del tabacco, ormai si sviluppa la produzione ortofrutticola e floreale;

questi prodotti agricoli unitamente a quelli industriali per l'edilizia, calzaturieri e per l'abbigliamento, l'arredamento e del settore metalmeccanico trovano sbocchi commerciali oltre che nella CEE, anche nel medio oriente e in Africa;

agevolando la esportazione dei prodotti nazionali, fra l'altro, si incoraggiano gli imprenditori singoli o associati stimolandoli a prendere iniziative che favoriscano l'occupazione giovanile;

la camera di commercio di Lecce « con proprio atto deliberativo n. 420 del 17 dicembre 1975 ha riproposto la richiesta della istituzione dell'ufficio ICE » affermando « che del resto solo un organismo con una esperienza specifica pluridecennale e con uffici in tutto il mondo, quale l'ICE, può essere in grado di risolvere efficacemente i numerosi problemi connessi con il commercio con l'estero » -:

quali sono i motivi che finora non hanno consentito di istituire a Lecce gli uffici ICE e gli altri organismi tecnici e commerciali per realizzare concretamente i propositi di favorire lo sviluppo economico del Mezzogiorno e l'occupazione delle donne e dei giovani disoccupati;

quando sarà istituito l'ufficio ICE a Lecce rispondendo finalmente con un atto positivo alle reiterate proposte della camera di commercio e alle esigenze pressanti delle associazioni economiche e sindacali della provincia salentina. (4-05507)

**BELUSSI ERNESTA E FERRARI SILVESTRO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere gli intendimenti del Governo relativamente ai concorsi per coadiutori dattilografi indetti da tutti i Ministeri e dalle Aziende autonome dello Stato:

1) che cosa s'intende per titolo professionale: specifico per la dattilografia e per qualsiasi professione;

2) quali enti sono considerati abilitati da emettere questi titoli specifici: a) Ministero della pubblica istruzione: Consorzio per l'istruzione tecnica; b) Sindacato nazionale professori di dattilografia, stenografia, calligrafia, calcolo, contabilità a macchina e pratica professionale?; c) Ente Regione: Assessorato alla pubblica istruzione?, qualora si tratti di un titolo specifico relativo alla dattilografia come professione.

Gli interroganti si permettono inoltre di dissentire dal punto 4 della nota del 24 ottobre 1977 di codesta Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2837/1093/31/S.T. che ritiene « la rilevata necessità degli esperti per le prove di stenografia e di stenodattilografia » mentre ritiene « la non necessità degli esperti di dattilografia ».

La ragione è evidente perché allora qualsiasi persona profana in materia potrebbe far parte della commissione d'esame. D'altra parte, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri « concorda con il Ministero della pubblica istruzione circa la selezione degli insegnanti abilitati in dattilografia » - vedi nota 6849/5/4/102 del 28 giugno 1974: Oggetto: nomina esperti in dattilografia in concorsi indetti da pubbliche amministrazioni.

Ciò premesso gli interroganti intendono riconfermare la richiesta formulata con interrogazione a risposta scritta 4-02936 del 30 giugno 1977 onde provvedere ad integrare la circolare di codesta Presidenza del Consiglio dei ministri, datata 19 maggio 1977 - n. 2324/5/4/102, servizio 1°. (4-05508)

**PAPA DE SANTIS CRISTINA.** — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato della pratica giacente presso la Direzione generale delle pensioni con posizione n. 152807 riguardante il signor Scucchi Angelo nato nel 1916. (4-05509)

**BOZZI.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se è vero che lo stabilimento della CAVEL di Formia, che produce cavi di gomma, sta per chiudere i battenti e che, di conseguenza, è minacciato il licenziamento dei suoi dipendenti.

In caso affermativo, per sapere se e quali iniziative s'intendano prendere per favorire il mantenimento in vita dell'azienda, tenuto conto del fatto che in tutta la provincia pontina è già in atto una grave crisi occupazionale che rischia di sfociare in reazioni imprevedibili. (4-05510)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della difesa per sapere —

premessi che nelle Forze armate, fra la data in cui un ufficiale o un sottufficiale matura l'anzianità o ha luogo la scelta per la promozione al grado superiore, ed il momento nel quale viene emesso il relativo decreto di nomina, sono fatti trascorrere molti mesi, e tutt'altro che raramente, anche tre o quattro anni;

premessi che con il decreto di nomina al grado superiore, inoltre, viene stabilita una decorrenza assegni che copre solo in minima parte il periodo intercorso tra il momento in cui è stata maturata l'anzianità o acquisita la scelta e la data del decreto stesso —

se in una simile situazione di fatto, che può essere accertata in un qualsiasi reparto anche minore delle Forze armate, non ravvisi:

a) una condannevole disfunzione nella attività degli uffici che, oltre tutto, il più delle volte per uno stesso gruppo che ha maturato l'anzianità o acquisita la scelta alla medesima data, perfeziona i relativi decreti di nomina in momenti e con decorrenza assegni fra loro diversi senza alcuna apparente logica;

b) una illegittima punizione economica in danno di quanti hanno maturato la anzianità o acquisita la scelta, dato che dopo mesi o anni di attesa del decreto di nomina si vedono attribuire una decorrenza assegni che mai corrisponde al sorgere del loro diritto;

c) un ingiustificato arricchimento da parte dell'Amministrazione delle Forze armate che, non corrispondendo quanto dovuto, tesaurizza ad altri fini somme che ha l'obbligo di attribuire specificatamente;

se non ritenga che una situazione tanto sconcertante non sia in netto contrasto con l'ordinamento della amministra-

zione del nostro Stato — del quale le Forze armate non sono parte avulsa — dove i diritti dei dipendenti vengono rigorosamente rispettati con la integrale erogazione degli assegni dovuti nel caso di promozione ai gradi superiori sin dalla data del perfezionamento del diritto, indipendentemente dalla durata delle procedure burocratiche per la formazione dei relativi provvedimenti;

in costanza delle situazioni sin qui illustrate, se non ravvisi nella fattispecie una lesione dei diritti costituzionalmente garantiti per cui ogni cittadino — quindi anche il militare — deve essere considerato eguale di fronte alla legge, non essendo ammissibili per nessuna categoria di dipendenti statali decorrenze assegni differenziate nel tempo rispetto al perfezionamento del diritto;

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza, in via breve, qualora il problema sia determinato da sole disfunzioni burocratiche, oppure cortesemente indicare le norme di legge o di regolamenti — evidentemente accavallatesi e cristallizzatesi nel tempo — che hanno determinato tale disfunzione, al fine di consentire un adeguato e tempestivo intervento che serpeggia nell'ambito delle Forze armate dove la incertezza del diritto fa apparire arbitraria l'attività della Amministrazione.

(3-02898)

« VALENSISE, MICELI VITO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere — premesso:

che in data 30 maggio 1978 la signora Anna Maria Tinti di Padova, accusata di aver trasceso e offeso il magistrato durante una vertenza giudiziaria in cui rischiava la messa all'asta dei mobili di casa, veniva arrestata e tradotta alle carceri di Venezia;

che a norma dell'articolo 60 del codice di procedura penale, il relativo fascicolo veniva subito trasmesso dalla Procura della Repubblica di Padova alla Cor-

te di cassazione per la determinazione della sede competente per il procedimento giudiziario;

che da tale data la Tinti, cinquantenne, incensurata, debole di salute si trova rinchiusa in carcere, priva di qualsiasi assistenza legale, in una sorte di vuoto giuridico in cui nessuno è competente: né a concedere un permesso di colloquio con familiari o col difensore (che non può neppure essere nominato), né ad esaminare e decidere su eventuale domanda di libertà provvisoria;

che, a questo che può a ragione apparire come un "assurdo" giuridico a parere degli interroganti, si aggiungono non meno gravi aspetti umani: l'impossibilità per la Tinti di provvedere alla vecchia madre sola ammalata e a suo carico, di conferire a chicchessia delega per la riscossione della pensione della madre, indispensabile per la di lei sussistenza, e del proprio stipendio, il rischio di perdere il proprio posto di lavoro —

quali iniziative e provvedimenti il Ministro intenda assumere:

per accelerare la definizione del caso della interessata signora Tinti;

per modificare norme ed eliminare disfunzioni che permettano il ripetersi di casi simili i quali, se da un lato confermano il grave stato di carenza delle strutture giudiziarie più volte lamentato anche in sede di dibattito parlamentare, dall'altro contribuiscono ad accrescere la già grave crisi di fiducia dei cittadini nella

capacità dello Stato di amministrare con imparzialità, tempestività ed umanità la giustizia.

(3-02899) « CASADEI AMELIA, BROCCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali, per sapere — premesso che sono in corso in Sardegna iniziative tali da determinare una grave crisi dei comparti delle fibre tessili di proprietà dei gruppi ANIC-Montefibre e SNIA ed in particolare:

1) che la Montefibre ha comunicato ai sindacati la decisione di non far fronte ai propri impegni nelle società Chimica e Fibra del Tirso e che l'ANIC ha deliberato di procedere al pagamento degli stipendi solo per il 50 per cento (quota equivalente alla sua partecipazione societaria) riservandosi ulteriori decisioni circa la continuità della propria presenza in Sardegna;

2) che la SNIA controllata dalla Montefibre ha in corso la mobilitazione del reparto filati industriali del polo tessile di Villacidro —

quali immediati interventi intendano porre in essere per impedire questo ulteriore gravissimo colpo al tessuto industriale ed ai livelli di occupazione della Sardegna ed in particolare quali azioni intendano svolgere attraverso la SOGAM.

(3-02900) « MACCIOTTA, BARCA LUCIANO, GAMBOLATO, MARGHERI, PANI MARIO, COCCO MARIA ».